

LA MEDIAZIONE FAMILIARE: UNO STRUMENTO PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI

La sperimentazione del servizio
Bambini al Centro

LA MEDIAZIONE FAMILIARE: UNO STRUMENTO PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI

La sperimentazione del servizio
Bambini al Centro

COLLANA EDITORIALE

Infanzia, adolescenza e famiglia

Centro Regionale di Documentazione per l'Infanzia e l'Adolescenza di cui alla L.R. 31 del 2000, Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza.

REGIONE
TOSCANA



Assessorato alle politiche sociali

Serena Spinelli

Settore welfare e innovazione sociale

Alessandro Salvi



Presidente

Maria Grazia Giuffrida

Direttore generale

Sabrina Breschi

Direttore Area infanzia e adolescenza

Aldo Fortunati

Servizio formazione

Maurizio Parente

LA MEDIAZIONE FAMILIARE: UNO STRUMENTO PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI
La sperimentazione del servizio Bambini al Centro

Hanno curato l'elaborazione dei dati e la stesura dei contributi

Farnaz Farahi, Serena Franchi, Silvia Governatori, Sara Mastroberti, Piera Petrachi, Marilena Rizzo, Marco Zelano

Realizzazione editoriale

Paola Senesi (coordinamento), Andrea Turchi

Progettazione grafica e impaginazione

Rocco Ricciardi, Ylenia Romoli

Stampa

TAF, Tipografia Artistica Fiorentina - dicembre 2023

2023, Istituto degli Innocenti, Firenze

ISBN 978-88-6374-115-5

La presente pubblicazione è stata realizzata dall'Istituto degli Innocenti di Firenze nel quadro delle attività del Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza.

Tutta la documentazione prodotta dal Centro regionale è disponibile sul sito web: www.minoritoscana.it

La riproduzione è libera con qualsiasi mezzo di diffusione, salvo citare la fonte e l'autore
Crediti fotografici Shutterstock

- p. 04 **PREMESSA**
di Serena Spinelli
Assessora alle politiche sociali, Regione Toscana
- p. 07 **INTRODUZIONE**
di Marilena Rizzo
Presidente del Tribunale di Firenze
- I PARTE - La mediazione familiare: uno strumento per la gestione del conflitto**
- p. 12 **I PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI IN MATERIA DI FAMIGLIA: RIFLESSIONI SUL RUOLO DEL GIUDICE, ANCHE CONCILIATIVO, E SULLA RILEVANZA DELLA MEDIAZIONE E DEL SERVIZIO BAMBINI AL CENTRO**
di Silvia Governatori
- p. 24 **LA MEDIAZIONE FAMILIARE NEL TEMPO: ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE SULLO SVILUPPO DI QUESTA PRATICA**
di Pietra Petrachi
- p. 32 **LA MEDIAZIONE FAMILIARE: PER UNA SEPARAZIONE "CONDIVISA"**
Sara Mastroberti
- p. 42 **DALLE FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI AL DIRITTO INTERNO**
Serena Franchi
- II PARTE - Il servizio Bambini al Centro: la mediazione familiare a sostegno di genitori e figli**
- p. 52 **LA NASCITA DEL SERVIZIO BAMBINI AL CENTRO**
Farnaz Farahi
- III PARTE - DAI DATI DI CONTESTO AI NUMERI DELLA SPERIMENTAZIONE DEL SERVIZIO "BAMBINI AL CENTRO"**
- p. 58 **COME CAMBIA LA STRUTTURA FAMILIARE**
Marco Zelano
- p. 84 **RIFERIMENTI**
- ALLEGATI**
- p. 88 **LINEE GUIDA OPERATIVE SULLA MEDIAZIONE FAMILIARE A PARTIRE DALLA SPERIMENTAZIONE DEL SERVIZIO BAMBINI AL CENTRO**

1
2
3
4
5
6

Premessa

Serena Spinelli

Assessora alle politiche sociali, Regione Toscana

Il servizio Bambini al Centro nasce a seguito di un percorso di confronto e approfondimento che ha visto protagonisti il Tribunale di Firenze, la Regione Toscana, l'Istituto degli Innocenti, l'Ordine degli avvocati di Firenze e l'Organismo di conciliazione di Firenze (OCF) in merito ai casi di separazione giudiziale tra coniugi che presentano profili di conflittualità tali da esporre a sofferenza e rischi di pregiudizio i figli minori di età. L'obiettivo prioritario del servizio è stato quello di promuovere il benessere psicofisico dei bambini, delle bambine e degli adolescenti coinvolti in situazioni di alta conflittualità. L'aiuto alla coppia in fase di separazione giudiziale è stato, in quest'ottica, strumentale alla tutela dell'interesse del bambino e della bambina coinvolti.

L'esperienza di lavoro sperimentata in questo settore ha dimostrato che è possibile, anche in situazioni di grave contrasto apparentemente irrisolvibile, riuscire a separarsi, ricorrendo, se necessario, al temporaneo intervento di mediatori familiari competenti, senza far mancare ai figli la preziosa risorsa della presenza congiunta di padre e madre, anche quando la convivenza non è più possibile.

Nello specifico, il lavoro con una figura preparata come il mediatore familiare durante la separazione di coppia porta a numerosi vantaggi:

- permette a tutti di esprimere serenamente il proprio punto di vista;
- riduce la conflittualità genitoriale;
- riorganizza le relazioni familiari in modo costruttivo;
- consente il raggiungimento di accordi che risultano essere espressione della volontà della coppia e non un'imposizione del giudice;
- tutela i bisogni e gli interessi dei figli e la bigenitorialità;
- riattiva la comunicazione nell'ex coppia, necessaria per mantenere un buon rapporto anche con i figli.

Il presente rapporto offre una testimonianza del lavoro svolto nel periodo di sperimentazione e sintetizza alcune evidenze interessanti circa il lavoro realizzato con le coppie.

La separazione familiare rappresenta sicuramente un evento critico nel ciclo di vita di una famiglia: ha un alto impatto emotivo per tutti i membri che ne fanno parte.

L'esperienza maturata ha evidenziato e confermato – qualora ce ne fosse stato bisogno – il profondo disagio vissuto dagli adulti nell'affrontare questa situazione: un malessere che spesso necessita di tempo per essere rielaborato e che altrettanto spesso non coincide con i bisogni dei figli, i quali contano comunque sulla loro famiglia, su mamma e papà, perché per loro sono un punto fermo, l'unico mondo che conoscono e che hanno potuto sperimentare.

In questo caso i genitori dovrebbero apportare delle attenzioni maggiori per aiutare i bambini e le bambine a vivere e superare al meglio l'esperienza che stanno vivendo. Quest'ultimo aspetto ha rappresentato l'obiettivo prioritario del progetto che, non senza difficoltà – come testimoniato dagli stessi dati – ha cercato di lavorare sugli adulti per generare ricadute positive anche sui figli.

Il percorso di approfondimento avviato con l'autorità giudiziaria ha fatto emergere bisogni specifici sull'area del sostegno da assicurare alle coppie in fase di separazione e ha consentito di sviluppare inediti rapporti interistituzionali.

Il progetto si è caratterizzato come vero e proprio servizio innovativo di prevenzione della sofferenza infantile generata da una separazione altamente conflittuale e, quindi, di recupero e valorizzazione nella coppia in crisi del compito genitoriale, che rappresenta la miglior tutela della crescita equilibrata dei figli anche dopo la cessazione del rapporto coniugale.

Il servizio si pone anche nella prospettiva di valutare la possibilità di progettare gradualmente una rete con i servizi sociali del territorio in modo da garantire un supporto concreto alla costruzione di una genitorialità consapevole anche in situazione di separazione.

Le premesse del progetto rappresentano una sintesi evidente degli impegni che fino a oggi la Regione Toscana ha assunto nel campo della tutela dei minori di età: promozione e sperimentazione di servizi innovativi, attenzione ai bisogni dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze e delle

famiglie, costruzione di reti tra servizi al fine di rafforzare i processi di tutela. Da questo punto di vista, il progetto trova collocazione all'interno dell'articolata cornice programmatica e operativa in cui si muove il Centro regionale per l'infanzia e l'adolescenza, quale strumento di supporto all'azione regionale di monitoraggio dei fenomeni e di promozione di interventi a carattere innovativo.

Attivando un contesto qualificato di osservazione e accompagnamento, stimolando l'acquisizione di competenze genitoriali, promuovendo lo sviluppo di una relazione adeguata tra genitori e tra il bambino, la bambina e gli adulti significativi sarà possibile stimolare l'adulto nel processo di costruzione, ricostruzione e sostegno della propria genitorialità verso il figlio nella fase di separazione, attivando capacità riflessive e di azione positiva.

Introduzione

Marilena Rizzo

Presidente del Tribunale di Firenze

La realtà del cospicuo contenzioso in materia di famiglia presso il Tribunale di Firenze e la constatazione delle molteplici situazioni di criticità e sofferenza dei minori di età che hanno l'avventura di vivere la separazione conflittuale e a volte rancorosa dei propri genitori, spesso aggravata dai tempi processuali delle relative cause, mi hanno indotto a fare una riflessione su cosa potesse fare il Tribunale per ovviare a queste problematiche e come potesse essere organizzato il servizio che l'ufficio ogni giorno è chiamato a rendere nei confronti dei propri utenti.

Mi è stato infatti fin da subito ben chiaro che a fronte di situazioni di esasperata conflittualità, spesso travalicanti gli ambiti della causa radicata in tribunale, la risposta tradizionale della trattazione del contenzioso da parte del giudice nel solco del paradigma di accertare chi ha torto e chi ha ragione, di sancire chi vince la causa vedendo accolte le proprie richieste e chi perde vedendo respinti i propri argomenti di difesa, non fosse adeguata alla complessità delle situazioni sottoposte all'esame dell'ufficio, né alle esigenze, alle sofferenze e ai disagi patiti dai figli delle coppie in crisi, spesso oggetto di pressioni e di ricatti affettivi posti in essere ora dall'uno, ora dall'altro genitore.

Infatti la materia della famiglia è una materia delicata, ha alla sua base il diritto ma anche le relazioni e qualunque sentenza non sarà mai soddisfacente per le parti.

L'idea del progetto Bambini al Centro nasce un pomeriggio nella tarda primavera del 2019, allorché, tornando dalla pausa pranzo trascorsa con i miei collaboratori della segreteria di presidenza, nel confrontarmi sul problema dell'alta conflittualità presente nel contenzioso famiglia del Tribunale di Firenze e su come potere migliorare il nostro servizio, le signore del mio staff hanno riferito di esperienze personali e di persone a loro vicine che erano passate dall'esperienza dolorosa della separazione, della fragilità del nucleo familiare, soprattutto nel periodo intercorrente tra la decisione di separarsi e l'udienza presidenziale in cui sono adottati i provvedimenti temporanei per consentire ai coniugi di vivere ognuno per conto proprio, delle difficoltà relazionali tra gli adulti e tra genitori e figli, della sofferenza e dell'emotività dei

componenti del nucleo familiare e dei bambini, delle bambine, dell'utilità che nella fase di transizione dall'essere coppia a essere semplicemente i genitori dei propri figli vi sia una figura che aiuti gli adulti a riappropriarsi della propria funzione genitoriale, superando i rancori, le animosità i sentimenti di rivalsa per concentrarsi sui bisogni e sulle necessità dei propri bambini e le proprie bambine.

Il confronto ha dato il via a una creatività collettiva e nel giro di un pomeriggio è stata messa a punto una prima bozza di progetto, pensato inizialmente solo per le coppie sposate con figli minori di età in fase di separazione giudiziale, che, fin dal momento del deposito del ricorso, sarebbero state indirizzate a un mediatore familiare che avrebbe tentato già nel tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e l'udienza presidenziale, di accompagnare la coppia in un percorso di autodeterminazione delle condizioni di separazione e soprattutto delle regole afferenti i loro rapporti con i figli.

Ci apparve subito evidente che il percorso ipotizzato avrebbe potuto avere una effettiva attuazione solo con il contributo della Regione Toscana, e in particolare del suo assessorato al welfare, che nei propri servizi è tenuto a occuparsi anche della mediazione familiare, atteso che non tutti i nuclei familiari (soprattutto quando si separano e quindi vedono duplicate le spese necessarie per la gestione quotidiana della vita in due case differenti) sono in grado di sostenere le spese afferenti un percorso di mediazione familiare. Analogamente ci convinchemmo che sarebbe stata essenziale la collaborazione dell'avvocatura, atteso che le parti nel processo di separazione giudiziale sono sempre assistite da un difensore.

È così che previo appuntamento mi sono recata con tutto il mio staff presso l'assessora Saccardi, che ha subito accolto con entusiasmo la nostra idea, si è dichiarata disponibile a finanziarlo inizialmente per un anno e ha coinvolto l'Istituto degli Innocenti, nonché delegato i suoi referenti per partecipare al gruppo di lavoro volto alla costruzione e definizione del progetto.

Analogamente è successo con l'Ordine degli avvocati di Firenze e con l'Organismo di conciliazione di Firenze (OCF), che con

interesse e condivisione degli obiettivi hanno partecipato alla creazione di un servizio di mediazione familiare a prezzi calmierati, da offrirsi agli utenti in alternativa a quello gratuito offerto dalla Regione tramite l'Istituto degli Innocenti.

Il progetto si è così arricchito della consulenza di esperti in psichiatria, che hanno confermato che la separazione dei genitori provoca sempre un danno psichico ai figli minori di età che, se si interviene tempestivamente nella gestione del conflitto degli adulti, è transitorio, diversamente risulta essere permanente e variabile, nella sua gravità, a seconda della durata e dell'intensità dello scontro tra i genitori.

Dopo un'elaborazione e un confronto tra tutte le istituzioni coinvolte il progetto ha trovato una sua formalizzazione nel dicembre 2019, allorché è stato presentato in una conferenza stampa tenutasi presso l'Istituto degli Innocenti, cui però non ha potuto seguire una concreta attuazione a causa della pandemia e del conseguente lockdown.

Tuttavia proprio il periodo del lockdown e del blocco dell'attività giudiziaria ha provocato, nelle famiglie dove già c'erano conflitti, una situazione d'invivibilità sociale del rapporto con aumento delle richieste d'aiuto da parte delle persone fragili, tra cui donne, bambini e bambine. Per questo motivo il progetto Bambini al Centro è stato avviato concretamente l'8 giugno 2020, allorché la pandemia era ancora in atto, per dare una risposta concreta alla situazione sempre più drammatica di molte famiglie della Provincia di Firenze.

Il confronto con la realtà territoriale ci ha indotto ad allargare la categoria delle persone interessate (oltre ai coniugi in fase di separazione giudiziale con figli minori di età sono stati ammessi al percorso di mediazione familiare gratuito offerto dall'Istituto degli Innocenti anche le coppie di fatto con figli minori di età e anche le coppie con figli minori di età che ancora non hanno formalizzato la separazione davanti al tribunale ma che, secondo le regole della procedura, qualora lo dovessero fare vedrebbero la competenza del Tribunale di Firenze).

Il progetto è stato quindi pensato per dare una risposta alle drammatiche situazioni dei figli minori di età nei processi di

separazione, che spesso si protraggono per anni nelle aule dei tribunali con grave rischio per la loro crescita emotiva, affettiva, relazionale e sociale nel senso più ampio.

È stato pertanto realizzato un servizio sperimentale di prevenzione della sofferenza infantile generata da una separazione altamente conflittuale e, quindi, di recupero e valorizzazione nella coppia in crisi del compito genitoriale, che rappresenta la miglior tutela della crescita equilibrata dei figli anche dopo la cessazione del rapporto sentimentale dei genitori.

L'obiettivo perseguito è quello di tutelare il benessere e i diritti dei figli minori di età coinvolti in procedimenti giurisdizionali di separazione dei propri genitori. Il percorso che i mediatori dell'Istituto degli Innocenti si propongono non è finalizzato alla terapia di coppia o a far riunire i coniugi ma ad aiutare i genitori a individuare delle soluzioni condivise per capire come gestire insieme i figli e il tempo da trascorrere con loro.

La fruttuosa esperienza del lavoro di mediazione familiare ha dimostrato in questi anni di attuazione del progetto che è possibile, anche in situazioni di grave contrasto apparentemente irrisolvibile, riuscire a separarsi senza far mancare ai figli la presenza congiunta di padre e madre.

Visti i confortanti risultati della sperimentazione la mediazione familiare da quest'anno rientra tra i servizi ordinariamente offerti dall'Istituto degli Innocenti, che ha all'uopo ricevuto un finanziamento pluriennale da parte della Regione Toscana.

A fronte di questo esborso economico il beneficio appare immediatamente di grande impatto, non solo per i cittadini e le famiglie che ottengono la pacificazione dei conflitti e vedono la propria lite celermente ed efficacemente risolta con risparmio di tempo e di denaro e per il tribunale che diventa più agile e capace di rispondere alla richiesta di giustizia proveniente dalla collettività, ma soprattutto per i minori di età, la cui salute e serenità psichica viene tutelata, e per i genitori, che vengono aiutati a esercitare la propria responsabilità di padri e di madri, con riflessi positivi sul corpo sociale del territorio e sul futuro delle nuove generazioni, oltre che sul welfare, in quanto è scientificamente dimostrato che una separazione conflittuale dei

genitori produce danni psichici e/o psicologici sui figli, con oneri conseguenti a carico del servizio sanitario.

È con soddisfazione che pertanto constato come l'iniziativa del Tribunale di Firenze, grazie alla sinergia tra le istituzioni, si è trasformata da progetto e sperimentazione temporanea a servizio tendenzialmente stabile a favore della comunità di riferimento.

Tutto questo è stato possibile perché le istituzioni coinvolte hanno saputo interloquire e lavorare insieme, condividendo metodi e obiettivi nell'esclusivo interesse dei cittadini e del territorio, e a loro e a chi le ha rappresentate in questo periodo e nel progetto va il mio più sincero ringraziamento.

Ringrazio inoltre per il fondamentale apporto fornito, per l'entusiasmo, la competenza e la generosa messa a disposizione del proprio tempo i componenti dello staff della presidenza del Tribunale di Firenze, nonché le mediatrici che nel tempo si sono susseguite nel servizio e che hanno saputo accompagnare la gran parte delle coppie che a loro si sono rivolte nel percorso di gestione del proprio conflitto e di riappropriazione del proprio ruolo genitoriale.

I PARTE - La mediazione familiare: uno strumento per la gestione del conflitto

01 I PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI IN MATERIA DI FAMIGLIA: RIFLESSIONI SUL RUOLO DEL GIUDICE, ANCHE CONCILIATIVO, E SULLA RILEVANZA DELLA MEDIAZIONE E DEL SERVIZIO BAMBINI AL CENTRO

Silvia Governatori,
*Presidente Prima sezione civile -
Tribunale di Firenze*



I modi attraverso i quali un sistema sociale regola i conflitti che nascono nella società sono tanti, diversi e cambiano nel tempo e nello spazio; sembrano quasi rintanarsi nei singoli sistemi sociali e sono a loro volta complessi sistemi sociali.

Tali modi solo in parte dipendono dal modo in cui si confligge: a volte accade il contrario, così che il modo in cui si litiga e si confligge dipende dal modo in cui esistono sbocchi del conflitto e sono predisposti culturalmente e socialmente dei rimedi. Si può certo affermare che c'è reciproca dipendenza nei sistemi sociali tra i conflitti e i rimedi prestati.

In tutti i Paesi occidentali c'è da tempo una forte tendenza a superare il monopolio del sistema giudiziario. Sono molteplici le istanze di revoca del carattere statocentrico dell'amministrazione della giustizia, senza che ciò comporti alcun rifiuto della dimensione della legalità.

Vorrei al contempo evidenziare che i modi alternativi di risoluzione delle controversie non dovrebbero essere visti come rimedi alla crisi della giustizia, bensì come valide alternative rispetto agli odierni conflitti ed esigenze sociali,

nell'acquisita consapevolezza sociale che vi sono conflitti per i quali la delega al sistema giudiziario della risoluzione non costituisce sovente la migliore soluzione possibile.

Si pensi, e questo riguarda spesso i conflitti genitoriali, che a volte la vera ragione del conflitto non è un diritto controverso, ma è "l'altro": in tal caso è evidente come quella giurisdizionale non sia la sede maggiormente idonea alla risoluzione del conflitto.

Invero può dirsi (pur del tutto sommariamente) che il compito del giudice ordinario è solitamente non già quello di riconciliare le parti, bensì quello di decidere quale abbia ragione, di talché la sua attività si riferisce al livello delle norme piuttosto che a quello degli interessi (Eckhoff, 1981, p. 177). A tal fine il giudice riconsidera gli eventi verificatisi e le norme che concernono l'acquisizione di diritti, obblighi e via dicendo che si riferiscono a tali eventi: quando ha preso posizione su tali basi il suo compito è finito.

Il giudice, di norma, non ha pertanto istituzionalmente bisogno di essere un abile negoziatore, capace di convincere e di trovare soluzioni costruttive, come invece si richiede a un buon mediatore, ma deve invece essere in grado di esprimersi autorevolmente sulle questioni normative e di fatto. Ovviamente la possibilità di successo del giudizio presuppone che le norme siano considerate rilevanti per la soluzione della disputa, o, qualora le parti non attribuiscono rilievo alle norme, diventa importante l'autorità del giudice, e anzi diventa tanto più forte l'esigenza di avere un giudice autorevole.

Questi sono dunque i fattori rilevanti nella soluzione del conflitto che devono essere presi in considerazione: il contenuto degli interessi e il modo in cui sono posti, e l'interesse a veder risolto il conflitto, le opinioni e il potere.

Nei giudizi di separazione e divorzio, o comunque inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, è evidente come il compito del giudice non possa ridursi all'individuazione di un vincitore e di un soccombente, perché gli interessi che sono messi in gioco nel conflitto hanno natura personalissima attenendo agli aspetti più intimi di ogni essere umano. In tali giudizi le due esigenze centrali della decisione giurisdizionale, la necessità di accertare "i fatti" e l'acquisizione di "certezze oggettive", si trovano accerchiate dall'irrompere della necessità di esplorare e comprendere l'animo umano, per aiutare le parti "a restare" genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, per la realizzazione del disposto dell'articolo 337-ter, comma 2, *Provvedimenti riguardo ai figli*, del codice civile che invita il giudice a «valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori di età restino affidati a entrambi i genitori». Inoltre l'esplorazione dell'animo umano introduce a un universo contrapposto rispetto a quello dei fatti e delle certezze, attraversato essenzialmente da fantasie, sentimenti, dubbi, ambiguità, paradossi, sfumature e rotture epistemologiche.

In questo quadro è importante far riflettere i contendenti sul fatto che il sapere di aver ragione difficilmente placa il dolore per il "lutto" generato dalla crisi della coppia.

Peraltro allorché si controverte in merito all'affidamento del minore di età, solo con la condivisione della decisione assunta dalle parti o dal giudice, si può non già scegliere tra gli interessi in conflitto, bensì ricostruire un rapporto e in questo modo assicurare che le relazioni in gioco funzionino in modo da garantire la crescita e lo sviluppo armonioso della personalità del minore di età, coinvolto in un conflitto rispetto al quale è terzo che subisce – e rischia di subire pesantemente – le conseguenze di una *res inter alios acta*. In tal caso è allora indispensabile abbandonare un'ottica di conflitto spostando l'attenzione sulle esigenze e necessità del figlio come soggetto con una personalità autonoma, sia pure nell'ambito della relazione con i genitori.

Si è a tal proposito efficacemente scritto che l'intervento del giudice è veramente utile e costruttivo «se il suo intervento è indirizzato non tanto a decidere cosa può fare il genitore e cosa può fare il ragazzo, quanto piuttosto a ricostruire una nuova e più adeguata relazione in cui ciascuno dei contendenti sappia cedere qualcosa per crescere insieme» (Moro, 1991, p. 50).

È noto che nella Carta europea sulla formazione alla mediazione nei giudizi di separazione e divorzio (1992), la mediazione familiare è definita come un:

percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio: in un contesto strutturato il mediatore come terzo neutrale e con una formazione specifica, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dall'ambito giudiziario si adopera affinché i partner elaborino in prima persona un programma di separazione soddisfacente per sé e per i figli in cui possano esercitare la comune responsabilità genitoriale.

È dunque essenziale l'accesso volontaristico al procedimento, l'autonomia dall'ambito giudiziario, la terzietà del mediatore, la funzione di riavviamento del dialogo per la predisposizione di un progetto comune e l'assenza di una funzione terapeutica. In particolare la mediazione differisce chiaramente da un intervento psicoterapeutico in quanto si propone di affrontare gli eventuali problemi concreti che sorgono circa l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento dei figli e la regolamentazione dei rapporti tra i genitori e i figli, la contribuzione da parte di un coniuge verso l'altro e per il mantenimento dei figli e la divisione di beni comuni. Lo scopo viene perseguito aiutando i coniugi a rimuovere le difficoltà di comunicazione in fase di trattative, ad ampliare le opzioni possibili, oggetto di valutazione, a mettere in evidenza e tener conto delle specifiche necessità psicoemotive dei coniugi e dei figli. Ovviamente il passo determinante è costituito dalla rimozione delle difficoltà di comunicazione, anche perché la controversia che sorge con la crisi della coppia non è risolvibile una volta per tutte (come il codice riconosce tanto

da contemplare vistose eccezioni al principio dell'autorità della cosa giudicata), in quanto la controversia non è statica, bensì dinamica, in continua evoluzione, come la vita e i sentimenti, non congelabili e rappresentabili con una immagine sempre valida.

Nelle separazioni, anche se in sensi opposti, vengono meno le parole, a volte perché ogni dialogo si chiude e domina il gelo del silenzio, altre volte perché il dialogo è tra sordi e le parole non vengono usate per comunicare con l'indispensabile bilateralità e spesso vi sono solo parole grosse, accuse, recriminazioni.

Si tratta di situazioni che creano un grave senso di vuoto, di solitudine e di assordante silenzio emotivo e affettivo per i figli i quali, quando i genitori urlano, si tappano dolorosamente le orecchie, come spesso raccontano a psicologi e magistrati.

Il figlio perde la coppia genitoriale come riferimento, e i genitori diventano due singoli.

Se i figli si tappano le orecchie, i genitori spesso hanno gli occhi chiusi e non vedono (più) i figli. Sono ciechi in particolare rispetto al male che seminano fra di loro e con i figli. A volte non vogliono vedere il figlio perché assomiglia all'altro e ne rifiutano ogni aspetto che ricordi loro l'altro. Occorre aiutarli allora a mettere a fuoco il vissuto dei figli, le paure e le scissioni affettive cui sono sottoposti. Spesso questo è possibile dopo l'ascolto del figlio, che contribuisce a far diventare "reale" il minore di età nel conflitto giudiziario.

Al giudice spetta in tali situazioni il compito di garantire alla prole il diritto ad avere due genitori, e, come recita l'articolo 337-ter, comma 1 del codice civile il diritto a «mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale».

Quale importante strumento per realizzare tale obiettivo la mediazione trova uno specifico appiglio normativo nell'articolo 337-octies, comma 2 del codice civile, *Poteri del giudice e ascolto del minore* (che a breve, per effetto della cosiddetta Riforma Cartabia si trasformerà nell'articolo 437-bis, *Obbligo del donatario*, del codice civile) che dispone che «qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli».

In particolare il mediatore aiuta le parti ad affrontare le questioni connesse alla riorganizzazione familiare in vista della separazione coniugale. Nel seguire – e nel sostenere – un percorso di mediazione, ciascuno viene aiutato a trovare in sé la capacità di attivare risorse comunicative ribaltando il potenziale distruttivo del conflitto e trasformandolo in

occasione di espressività riconciliativa delle parti: è un sistema di esperienza che si può vagamente accostare al risultato dell'autoanalisi che la psicoterapia da sempre cerca di attivare (Resta, 1999, p. 572).

Invero va sottolineato come la mediazione nel tempo si sia evoluta e vi siano ora più modelli (non necessariamente alternativi): un primo diretto essenzialmente alla ricerca di accordi, nel quale viene spostata l'energia psichica delle parti dalla competizione distruttiva alla collaborazione, facendo focalizzare le parti su "bisogni" e "interessi"; un secondo di "mediazione trasformativa", in cui il mediatore segue, incoraggia i dialoghi e l'ascolto reciproco, l'autodeterminazione e l'autonomia, promuovendo il riconoscimento reciproco (sempre con la consapevolezza che si può trasformare il conflitto ma non le persone); un terzo (controverso) di mediazione terapeutica; un quarto centrato sulla famiglia con coinvolgimento dei figli e altri componenti (ascendenti, compagni, ecc.). Invero i giudici talora auspicano – rispetto a ciò di cui avvertono il bisogno – veri e propri interventi psicologico-sociali con funzioni di mediazione (sui vari modelli di mediazione si rinvia, in una letteratura ampia, a Francini, 2007).

Di norma in sede di mediazione si cerca di pervenire ad accordi di separazione condivisi ed equi per le parti in causa, che dovranno poi essere presentati agli avvocati per l'elaborazione legale. Al riguardo segnalo, senza che si possa in questa sede approfondire la questione, che non vi è antinomia né contrasto tra l'intervento del mediatore e l'intervento del legale: ciascuno ha propri specifici spazi, complementari; i mediatori sono e devono essere un valido supporto al lavoro del legale – il quale non ha né è tenuto ad avere e offrire competenze diverse da quelle più strettamente giuridiche – e anzi proprio gli avvocati dovrebbero essere i primi a parlare ai clienti della mediazione, e ad avviarli a tale percorso, che può agevolare il lavoro dell'avvocato, consentendo anzi un risultato qualitativamente superiore.

Quanto al rapporto tra mediazione e intervento giudiziario, la formulazione dell'articolo 337-*octies* del codice civile, *Poteri del giudice e ascolto del minore*, chiarisce che non vi è inconciliabilità tra tali spazi, ma al contempo che la scelta della prima presuppone una concorde "tregua giudiziale", perché la struttura stessa del processo, basato sul principio del contraddittorio e le strategie difensive che i legali scelgono di utilizzare per la migliore riuscita delle proprie impostazioni difensive finiscono talora per alimentare esse stesse il conflitto.

Occorre tuttavia – con una certa dose di realismo – tenere conto del fatto che, come è stato correttamente messo in luce anche dalla ricerca psicologica (Cigoli, Gulotta, Santi, 1983; De Bernart, Arancini, Mazzei, Pappalardo, 1999, p. 451), allorché le parti si trovano davanti al giudice con separazioni o divorzi giudiziali le situazioni conflittuali esprimono una richiesta di aiuto che

non ha seguito – o ha fallito – altri percorsi (quali il *counseling*, la terapia, la mediazione) che sono alieni dall'enfatizzazione dei conflitti e dalla retorica delle parti contrapposte che è propria dell'*iter* giudiziario.

In questi casi (e soprattutto in quelli in cui gli altri percorsi siano falliti, o non si siano potuti intraprendere) difficilmente potrà ravvisarsi l'opportunità di una sospensione della decisione in attesa della mediazione, in specie ove siano ravvisabili fattispecie di non mediabilità (quali ricorrono, sia detto solo sommariamente e a titolo esemplificativo, in presenza di patologie mediche o contesti di violenza o eccessivi coinvolgimenti di persone estranee al rapporto).

È opportuno osservare come di norma il giudice fin dall'apertura del procedimento si adoperi nella ricerca di forme di conciliazione, in quanto è l'unico soggetto da cui le parti in prima battuta sono disponibili ad accettare la ricerca di una "mediazione", non già tra di loro, ma tra gli interessi in gioco – perché la legge, a cui hanno deciso di demandare la soluzione del conflitto, con l'intendimento di veder riconosciuti torti e ragioni, lo prevede e lo impone.

In taluni casi la "conciliazione" può riuscire per l'appunto solo a opera del giudice perché ha il "potere" e l'autorità per decidere, che manca per contro nel mediatore familiare. Il giudice però mentre ha il potere di riorganizzare le funzioni delle parti, trasformando e regolamentando i precedenti ruoli nella coppia in nuovi ruoli esclusivamente genitoriali, non ha le capacità né il potere per risolvere i nodi relazionali legati ai ruoli coniugali che hanno portato alla dissoluzione della coppia, risoluzione necessaria per l'accettazione interiore e la condivisione effettiva del nuovo assetto di cogenitorialità, nell'interesse precipuo della prole.

Come ogni mediatore in senso lato, il giudice potrà riuscire nella conciliazione solo ove sia capace di stare in mezzo a due linguaggi diversi, e far da tramite tra gli stessi, tanto che, significativamente, è stato prospettato un accostamento della mediazione all'ermeneutica, alla pratica cioè «del dio che porta messaggi e rende comunicabili mondi e linguaggi diversi» (Resta, 1999).

Il giudice, quando effettua tentativi di conciliazione, come il mediatore percorre strade spesso diverse tra loro. Si può lavorare su ciò che le parti pensano sia per loro più utile, in modo da portarli a considerare i loro interessi comuni come più importanti di quanto prima non ritenessero, o i loro interessi in contrasto come meno essenziali. Si possono anche cercare modalità di risoluzione che le parti non hanno trovato e spiegare quali vantaggi si ritiene che dalla scelta dell'una o dell'altra, ciascuna delle parti potrà trarre. Il semplice fatto che il suggerimento venga da un terzo imparziale in certi casi può essere motivo sufficiente perché le parti lo accettino. Il giudice può paventare i rischi – tra cui l'alea del giudizio – di soluzioni

che potrebbero essere adottate in sede di decisione della lite maggiormente sgradite alle parti di quelle che, pur senza convinzione, sarebbero pronte a sottoscrivere.

Il più delle volte il giudice promuoverà soluzioni che siano almeno in parte di compromesso, ciò che conferisce agli occhi delle parti prestigio, per la capacità di considerare il problema sotto diverse angolature. Va sempre ricordato che questo non è possibile ove il giudice non si discosti dai propri pregiudizi. In ogni caso il giudice non dovrà forzare le parti: l'autorevolezza può essere un mezzo per indurre le parti a riflettere sulle ragioni delle proprie opposizioni e resistenze a possibili risoluzioni del conflitto, ma mai il giudice a mio avviso deve mettere in difficoltà le parti facendo pressioni sulle stesse, che sarebbero necessariamente ineguali, perché inevitabilmente una delle parti gradirà più dell'altra una soluzione, così compromettendo l'apparenza dell'imparzialità che deve essere mantenuta a ogni costo in vista della decisione finale che dovrà essere comunque resa, in mancanza di accordi, come terzo imparziale.

Per poter seguire ciascuna delle strade predette il giudice deve però prima ascoltare. E non solo lo deve fare, ma deve riuscire a fare sentire ciascuna delle parti oggetto di attento ascolto, per carpirne la fiducia. Senza un ascolto attento, che sarà tanto più proficuo quanto più attentamente si saranno letti preliminarmente gli scritti difensivi per cogliere gli aspetti del conflitto a cui ciascuna parte dà maggiore rilevanza, il giudice non può infatti riuscire a interpretare i vari interessi che sottostanno al confliggere delle parti, le singole opinioni in relazione all'assetto da darsi agli interessi oggetto della controversia, e non può quindi mettere a fuoco le false molle che fanno scattare il conflitto, la pretestuosità degli argomenti e la strumentalizzazione degli interessi in gioco. Anche perché questi vanno in primo luogo capiti dal momento che in ogni caso il giudizio è l'ultima e la più difficile fase di un processo di comprensione. Utilissimo a tal fine è l'ascolto separato previsto per la fase presidenziale, in cui le parti si aprono, sia pure attente a non tradire l'immagine che hanno deciso di dare di sé, ma che difficilmente non tradiscono ove l'immagine offerta sia in realtà colma di dissonanze con i dati salienti della vera personalità e il coinvolgimento più intimo nel conflitto. In questa fase occorre cercare di capire i significati che la persona attribuisce a ciò che è oggetto di contesa: la casa, e, rispetto ai figli, l'immagine del ruolo genitoriale, il denaro e il ruolo sociale, la prospettiva di futura realizzazione di sé, del ripartire.

Ed è proprio attraverso gli aspetti contrastanti del rapporto messi in luce dai coniugi che è possibile ricostruire le ragioni del conflitto e individuare le ragioni della pregressa unione. Ciò consente – ovviamente nei casi meno sfortunati, perché la casistica non consente ad alcun magistrato deliri di onnipotenza – di prospettare ai coniugi strade di dialogo su percorsi che talora non sono poi così distanti come prospettato.

Non sempre la conciliazione è possibile in tempi rapidi: la crisi della coppia richiede sempre una elaborazione del "lutto" e finché non è compiuta di norma la conciliazione non è possibile: finché non viene seppellito il legame spezzato non è possibile ricostruirne uno nuovo. Come insieme si era costruito un patto, insieme si potrà scioglierlo e costruirne un altro. Il giudice deve saper aspettare: lasciare scorrere le scansioni processuali, reiterare se fosse il caso la comparizione personale delle parti, che sovente partecipano a ogni udienza, come se ciò le confortasse. Il processo giudiziario che va avanti è la prova che il processo psicologico di separazione può evolversi, continuare. Opportunamente la nuova norma di cui all'articolo 473-bis.10, *Mediazione familiare*, del codice civile prevede che «il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore», e sta al giudice pertanto scegliere il momento giusto per tale invito, o anche solo per la sua reiterazione.

L'incidere pur lento del processo verso una soluzione dà conforto sul fatto che una soluzione alla separazione psicologica esiste, crea l'illusione che il lutto sia superabile e per ciò stesso aiuta il processo di elaborazione del lutto, che consente la trasformazione del legame.

Fallita l'opera di conciliazione del giudice, l'intervento giurisdizionale spesso si arricchisce dell'opera dei consulenti tecnici di ufficio o dei servizi sociali, con funzione anche di mediazione, quantomeno sotto il profilo della ripresa del dialogo, o dei servizi territoriali che offrono percorsi di vera e propria terapia, di coppia e/o individuale, al nucleo.

Circa la funzione terapeutica della consulenza, si ricorda che gli studi di psicologia relazionale e sistemica hanno messo in luce che è molto difficile fare una distinzione netta tra processo diagnostico e processo terapeutico, contenendo sempre il processo diagnostico un implicito livello terapeutico (Boscolo, Cecchin, 1988), e che peraltro nel momento in cui lo psicologo interagisce con una situazione interpersonale introduce inevitabilmente elementi di cambiamento (Malagoli Togliatti, 1990).

La consulenza tecnica di ufficio e l'intervento dei servizi sociali e di psicologia vengono talora anzi utilizzati come camere di decompressione della conflittualità giudiziale e in ogni caso seguono il primo tentativo di conciliazione del giudice che laddove fallisca, riesce pur sempre a fornire al giudice elementi per la comprensione del conflitto, delle sue caratteristiche e dimensioni e possibili vie di risoluzione.

Deve rilevarsi che ovviamente la mediazione a opera del consulente ha ben poco a che vedere con la mediazione familiare come sopra definita: il consulente tecnico di ufficio non ha infatti alcuna autonomia dal giudice e dal giudizio, e non può tacere al giudice ciò che ha accertato e ciò che sia stato detto o sia accaduto davanti a lui, caratteristiche incompatibili con

le tecniche proprie della mediazione, che appare però, in una materia intrisa di emotività e soggettività, l'unica modalità che consente ai genitori in conflitto di dirimere in proprio gli aspetti più turbolenti e distruttivi del conflitto e di sviluppare essi stessi una proposta che, frutto di una scelta responsabile, dà maggiori garanzie di efficacia e di stabilità. Tuttavia, come si è accennato, il giudice e i suoi ausiliari non hanno le capacità né il potere per risolvere i nodi relazionali legati ai ruoli coniugali che hanno portato alla dissoluzione del matrimonio, risoluzione necessaria per l'accettazione interiore e la condivisione di un progetto di una nuova famiglia "divisa".

È proprio per la risoluzione di questi nodi relazionali e per la conservazione dei "valori" che la famiglia aveva anche al fine di trasmetterli ai figli, che la mediazione ha un ruolo rilevantissimo e "unico", e ha una particolare rilevanza la presenza di una mediazione che si faccia portatrice di valori specifici che antecedentemente alla crisi familiare la coppia aveva, al fine di promuovere o preservare tali valori.

Soprattutto la mediazione è essenziale per consentire ai genitori, pur nel disordine emotivo/organizzativo che spesso accompagna la crisi della coppia, di preservare o recuperare la capacità di autodeterminarsi e assumersi la responsabilità di decidere ciò che è meglio per loro, evitando di delegare a un terzo, avvocato o giudice che sia, questo compito: meglio sarebbe che legali e giudici si limitassero a trovare la sola veste giuridica delle soluzioni prescelte, ma che non imponessero propri valori e impostazioni alla vita della famiglia "divisa".

Il giudice, come incessantemente ripeto alle parti nell'invito alla mediazione, c'è solo in un momento dato: la vita continua con le sue mille varianti e le parti devono sapere scegliere insieme, o comunque con rispetto reciproco, le soluzioni migliori per loro nello svolgersi e modificarsi delle situazioni nel tempo.

I coniugi vanno sostenuti affinché comprendano l'importanza del rivendicare il diritto di non essere espropriati dalla capacità di autodeterminazione della coppia: il mediatore lavora per chiarire il problema di fondo delle parti e metterle in condizione di risolverlo da sole, obiettivo che difficilmente il giudice nello spazio giurisdizionale, può raggiungere.

Come già accennato, dalla norma dell'articolo 337-*octies*, *Poteri del giudice e ascolto del minore*, del codice civile, si evince che tre sono i presupposti per un rinvio della decisione sui provvedimenti di cui è chiesta l'adozione: 1) che il giudice ne ravvisi l'opportunità; 2) che le parti siano sentite; 3) che le stesse abbiano prestato il proprio consenso a un percorso di mediazione.

Con riferimento al primo requisito la valutazione di opportunità comporta una prognosi positiva sulla praticabilità di un percorso di mediazione. Quanto al secondo requisito esso va interpretato alla luce del fatto che la norma prevede che il giudice "ottenga" il consenso delle parti, ciò che implica un contatto diretto

tra il giudice e le parti sostanziali del processo, dovendosi di conseguenza ritenere che le parti non possano essere sostituite dai difensori.

Nella mia esperienza è molto importante che siano proprio i giudici a parlare alle parti – che si trovano assieme di fronte al giudice – della mediazione familiare: in cosa consiste, quali risultati possa dare e come praticarla.

È opportuno evidenziare che ove la mediazione divenga uno strumento sostitutivo, quasi “obbligato” di una giurisdizione in difficoltà, invece che uno strumento a essa complementare, la mediazione risulta meno efficace. In tal senso i dati del maggior successo delle esperienze di mediazione del servizio Bambini al Centro a partire dal 2021, quando si sono avviate a soluzione le difficoltà della sezione famiglia del Tribunale di Firenze, con copertura dell’organico e riorganizzazione del lavoro della sezione, sono emblematici. Ma non solo il giudice e i legali possono parlare della mediazione, ma in certa misura possono offrirne un “assaggio”, nel senso che il tipo di comunicazione che viene instaurato dagli avvocati tra loro e dagli avvocati con il giudice e viceversa, e le modalità con cui il giudice cerca di stimolare la conciliazione o comunque la comunicazione tra le parti in udienza, può svolgere una sorta di funzione pedagogica di esempio circa le modalità di gestione del conflitto. Di fatto può essere un modo per stimolare le parti, in specie le coppie che delegano la gestione del conflitto o che hanno difficoltà nelle modalità di negoziazione che pure pongono in essere, a riappropriarsi della gestione diretta del conflitto, stimolando l’orgoglio di essere i primi e unici attori e gestori del conflitto.

Il servizio Bambini al Centro, completamente gratuito, grazie al generoso e importante sostegno della Regione Toscana consente alle coppie di ricorrere alla mediazione e costituisce una preziosa risorsa nell’interesse dei minori di età coinvolti nella crisi delle coppie. Infatti le coppie che giungono alla separazione si impoveriscono per il fatto stesso della separazione, e il connesso venir meno delle economie di scala e i costi dell’assistenza legale incidono pesantemente sui bilanci familiari, tanto più di fronte alle duplicazioni delle spese, tanto che i costi della mediazione privata per molti non sono assolutamente sostenibili, in particolare proprio per quelle famiglie nelle quali la crisi familiari si associa a difficoltà socioeconomiche, che più ne avrebbero bisogno.

Ma Bambini al Centro non rappresenta solamente – come ben è stato messo in luce – una sintesi evidente degli impegni assunti dalla Regione Toscana nel campo della tutela dei minorenni, ed essenziale supporto all’azione regionale di monitoraggio dei fenomeni e di promozione di interventi a carattere innovativo.

Tale servizio ha infatti anche il pregio di offrire ai cittadini un modello diverso di risoluzione delle controversie familiari: offrendo uno sbocco di superamento del conflitto attraverso un sistema di integrazione tra giurisdizione e servizi pubblici

territoriali, potenzialmente può indurre un cambiamento virtuoso nel senso di cui si è scritto in apertura di queste riflessioni, ossia provocare un mutamento nel modo stesso di confliggere e nella visione dei conflitti familiari. Con una autentica garanzia di accesso per tutti i cittadini, in condizioni di parità, a questa forma di “giustizia integrata”.

Vorrei in chiusura osservare che a mio avviso sia il procedimento giurisdizionale sia il percorso di mediazione, ciascuno con i propri tempi e modi, e nella loro interazione, possono assolvere a una funzione “terapeutica” per la famiglia.

Il processo, lo si è detto, per la natura stessa del conflitto e del ruolo del giudice non ha funzione psicoterapeutica, se non in relazione alla capacità di individuare e far emergere le necessità psicologiche dei componenti il nucleo familiare. Non c’è peraltro continuità di rapporto tra le parti e il giudice e, quand’anche si cerchi di trovare reiterati momenti di dialogo e confronto diretto con i coniugi, gli spazi che il giudizio consente sono troppo esigui. Ma il giudizio e la mediazione possono avere una funzione psicoterapeutica in senso lato, come esperienza umana, perché aiutano a ripercorrere la propria storia, i nodi del proprio dolore, le immagini da strutturare: ciò che avviene quando il giudice e il mediatore riescono a offrire un “buon incontro umano” di disponibilità all’ascolto e alla comprensione senza pregiudizi, delle ragioni di entrambi sullo stesso piano, aiutando le parti a comprendere i nodi del proprio rapporto.

È proprio questo ciò che particolarmente apprezzo del paziente, l’intelligente e competente lavoro dei mediatori di Bambini al Centro, che costituisce un importante strumento di tutela dei minori di età anche in quei casi in cui il percorso viene interrotto dalle parti senza che i nodi siano stati sciolti, con un conflitto irrisolto, senza accordi.

Infatti il lavoro di mediazione svolto nella maggior parte dei casi attenua comunque la fatica dei figli nel dover trovare solo in sé stessi pericolosamente e disfunzionalmente risorse di adattamento al conflitto. Con la mediazione, almeno per un poco, i bambini e le bambine vengono posti al Centro.

02 LA MEDIAZIONE FAMILIARE NEL TEMPO: ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE SULLO SVILUPPO DI QUESTA PRATICA





La mediazione familiare, quale strumento di risoluzione del conflitto tra le coppie separate o in via di separazione, affonda le sue radici in un tempo lontano da quello attuale, facendoci compiere, volendo, un tuffo nel passato. L'essere umano come essere sociale, ha una innata capacità di comunicazione, come afferma Paul Watzlawick (1971), nel suo primo assioma della comunicazione, «non si può non comunicare»; così è altrettanto veritiero, un principio della convivenza sociale che potrebbe essere: "non si può non discutere" oppure "non si può non litigare". Già nel 1967 altri psicologi ed esperti di comunicazione, come Janet Helmick Beavin e Donald deAvila Jackson, pubblicarono dei contributi relativi alla comunicazione e al conflitto tra individui, sostenendo che «ogni essere umano non può fare a meno di comunicare le sue emozioni, le sue idee, il suo comportamento, i suoi stati d'animo, ogni essere umano comunica sempre, soprattutto quando, inevitabilmente, si creano dissidi con altri come lui». Da ciò è possibile intuire, che se l'espressione del punto di vista di ognuno, può suscitare, a volte, discussione o contrasto, è altrettanto corretto affermare che si è sempre cercato di trovare dei metodi per risolvere le

controversie ufficiali, sia istituendo sistemi giudiziari strutturati e formalizzati, sia ricercando modalità alternative, che privilegiassero il raggiungimento di accordi in modo autonomo. Il termine mediazione, nel suo significato semantico, contiene un'accezione d'imparzialità ed equidistanza: dal tempo infinito «mediare», dal latino tardo *mediare* «dividere per metà; interporsi», *der. di medius* «medio, essere interposto, essere in mezzo (Treccani.it/vocabolario), come «essere in mezzo tra due parti» e non privilegiare una parte a discapito di un'altra, pratica quest'ultima di un'azione di accusa o difesa in ambito giuridico. Nella dimensione della mediazione, invece, l'obiettivo che si intende perseguire è quello di "stare in centro", porsi come mediatore di una disputa che appartiene ad altri e in cui, il professionista, si identifica terzo neutrale, ascoltando le parti in un clima di fiducia e assenza di giudizio e accompagnandole nella ricostituzione di un nuovo assetto relazionale e comunicativo.

La separazione determina una frattura, a volte connotata da aspre dispute o stati d'animo frustranti e dolorosi, con la conseguenza di sfociare spesso in accuse, ritorsioni e accanimenti sia dal punto di vista delle spartizioni economiche ma, ancor più grave, dal punto di vista delle relazioni umane. Relazioni umane che non risparmiano, purtroppo, i figli. Nell'abbaglio di alterate controversie, in una situazione di rottura prima e di cambiamento dopo, la comunicazione tra genitori fatica a mantenersi equilibrata e rispettosa, a volte travalicando i limiti del buon senso e della civiltà. I figli, protagonisti indiretti di una scelta subita e la maggior parte delle volte dolorosa, sono investiti da una ondata di trasformazioni, in cui un genitore necessariamente esce e un altro rimane. Un tale evento necessita di tempestive azioni di accompagnamento e supporto. In questo caso, con la mediazione, ciò che si vuole concretizzare, non è un tentativo di riappacificazione o riconciliazione tra le parti adulte, pratica appunto che non compete al mediatore, ma la volontà di ergersi quale strumento per facilitare il raggiungimento di accordi su alcune decisioni, come il ruolo genitoriale, il mantenimento dei figli e la divisione dei beni patrimoniali. Di seguito proveremo a ripercorrere quali sono state le tappe fondamentali dello sviluppo di questa antica pratica e della figura del mediatore che ha vissuto diverse fasi di riconoscimento del proprio ruolo. Testimonianze antiche che riportano e indicano la metodologia della mediazione come mezzo utilizzato per risolvere i conflitti e i contrasti tra gli individui, si rinvengono nell'antico Impero Romano, in cui i contendenti cercavano di risolvere una controversia attraverso una soluzione amichevole della lite prima di recarsi davanti al Pretore, il quale, eventualmente, avrebbe confermato con la successiva sentenza le volontà delle parti, qualora avessero trovato un accordo; nelle antiche società patriarcali, i membri più anziani dei clan familiari, ricoprivano un ruolo di mediatori nelle situazioni di controversie tra componenti del gruppo stesso; in diverse culture orientali al capo del villaggio veniva affidato



il compito di risolvere, con la conciliazione, le liti insorte tra le persone. Nell’Austria del Settecento e nei domini austriaci, le decisioni in caso di separazione erano di pertinenza del sacerdote, allorché i coniugi manifestavano le loro intenzioni di separarsi al parroco ed egli doveva ricordare il significato delle promesse e ammonirli, per ben tre volte, circa le conseguenze dannose della separazione, come un invito a ripensarci e a proseguire nel connubio matrimoniale. Con il XX secolo si inizia a diffondere la mediazione familiare come nuovo strumento di risoluzione dei conflitti intrafamiliari; la mediazione familiare nacque formalmente a Los Angeles nel 1939, quando si costituì la Family conciliation court, organismo demandato alla ricerca di accordi amichevoli nelle controversie familiari, che iniziò a utilizzare metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, ma sempre all’interno del sistema giudiziario.

A partire dagli anni Settanta, negli Stati Uniti, la mediazione familiare ebbe un rapido sviluppo, grazie all’opera di O. James Coogler, considerato il padre della moderna mediazione familiare. Avvocato e consulente familiare e matrimoniale, coinvolto lui stesso in una separazione altamente conflittuale e dispendiosa, dal punto di vista economico ed emotivo, sviluppò una procedura che chiamò “mediazione strutturata”, in cui era previsto il coinvolgimento di un mediatore, per sostenere le coppie in un percorso di ricerca di accordi riguardanti gli aspetti della divisione dei beni, le risorse finanziarie e il mantenimento e affidamento dei figli.

Ad Atlanta, nel 1974, si istituì il primo centro di mediazione familiare. L'anno dopo, sempre a opera di Coogler, nacque la Family mediation association (Fma), un organismo interdisciplinare per lo sviluppo e la promozione della mediazione nell'ambito del divorzio. Coogler fondò, inoltre, la rivista *Family Mediation*, per dare rilevanza scientifica a questa nuova pratica e nel 1978 pubblicò il suo manuale *Structured Mediation in Divorce Settlement: an Handbook for Marital Mediators*. Ciò segnò l'inizio di un nuovo principio di ricostruzione della coppia, dal punto di vista della comunicazione e delle responsabilità genitoriali, secondo il quale i genitori, con la presenza di un professionista imparziale, potevano cercare punti di contatto che diventavano, per loro espressa volontà, degli accordi. La nuova pratica di mediazione inasprì gli animi degli ordini degli avvocati che vedevano nella mediazione una pratica illegale, indipendente dal sistema giudiziario, considerato quest'ultimo, l'unico giudicante in materia. Nei 10 anni seguenti, nonostante gli attriti e le resistenze, nacquero negli Stati Uniti, oltre trecento associazioni di mediatori, a indicare l'interesse per questa nuova azione.

I giudici lungimiranti e meno classificatori, intravidero, invece, una risorsa nel percorso di mediazione, sia come snellimento dell'*iter* giuridico, ma anche per contenere l'intensità del conflitto e minimizzare le conseguenze negative ai danni di bambini, bambine, ragazzi e ragazze. Nel 1984 prese avvio la sperimentazione della mediazione in Canada, grazie a John Haynes, altra figura di rilievo per la nascita e lo sviluppo della mediazione in ambito familiare, fondatore della Academy of family mediators, egli introdusse, nella gestione delle controversie familiari, alcune tecniche utilizzate nel mondo della mediazione nelle imprese e del lavoro, proprie del *problem solving* e della negoziazione ragionata.

Dagli Stati Uniti e dal Canada, la mediazione familiare iniziò a diffondersi anche in Europa, fin dai primi anni Ottanta. Alcuni Paesi europei, particolarmente Gran Bretagna e Francia, sono stati senza dubbio degli apripista in materia di mediazione familiare; l'Inghilterra è stato il primo Paese a introdurla a opera dell'assistente sociale Lisa Parkinson, che già autonomamente, avviò azioni di conciliazione tra coniugi separati, a titolo privato; nel 1988 nacque nel Regno Unito la prima associazione di mediatori, Family mediators association e nello stesso anno in Francia, si istituì l'Association pour la promotion de la médiation familiale (Apmf), un'associazione che diffondeva la cultura della mediazione familiare, coinvolgendo diverse figure professionali tra cui assistenti sociali, avvocati ecc. È il 1987 l'anno in cui la mediazione appare anche in Italia, a Milano, con la costituzione dell'associazione Genitori ancora (Gea), con l'intento di divulgare la pratica della mediazione familiare; successivamente, nascono e si sviluppano i primi centri di mediazione, ma solo per impulso e iniziativa privata, anche se con il sostegno pubblico, da parte degli enti locali.

La pratica di una mediazione integrata diviene presto il principio condiviso da varie associazioni ed enti, che affermano il valore della mediazione come prassi condivisa e collaborativa tra i mediatori e i difensori delle parti, al fine di rendere agevole e quanto meno possibile conflittuale, la separazione di una coppia. Il campo della mediazione del divorzio ha cercato di allargare il campo d'azione e guadagnare credibilità, sottolineando i vantaggi sulla negoziazione assistita dall'avvocato, sulla valutazione dell'affidamento e sulle vertenze legali.

Nel 1997 è emanata la legge 28 agosto 1997, n. 285, *Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza*, che all'articolo 4, *Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali*, riconosce la mediazione familiare come servizio di sostegno e superamento delle difficoltà relazionali.

La legge prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale. L'obiettivo della legge è quello di attuare e favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo e la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, riconoscendo il diritto di ogni bambino e bambina a preservare le relazioni familiari, privilegiando l'ambiente più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176.

Una fase fondamentale nel percorso di diffusione e valorizzazione della mediazione si trova nella Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, adottata a Strasburgo nel 1996 e ratificata dall'Italia con legge 20 marzo 2003, articolo 13, in cui la mediazione viene indicata come uno dei principali strumenti a tutela dei minori di età, dei quali si vuole evitare il coinvolgimento nelle liti giudiziarie a garanzia della loro serenità. La volontà di assicurare il benessere sociale, si attua ancora nella legge 8 novembre 2000, n. 328, *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*, che ha previsto l'istituzione di un sistema integrato di servizi sociali che coinvolge gli enti pubblici, ossia Stato, regioni, comuni e i privati. Per quanto riguarda l'Italia, dopo resistenze e passi cauti, la legislazione italiana, inizia a dare riconoscimento all'istituto della mediazione prima di tutto con la legge n. 285 del 1997 citata prima, e con un altro riferimento normativo alla legge 4 aprile 2001, n. 154, *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*, che introduce nel codice civile l'articolo 342-ter, *Contenuto degli ordini di protezione*, del codice civile, nel quale si prevede espressamente che «il giudice possa disporre, dove occorra, l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare».



Il Consiglio di giustizia e affari interni dell'UE (Gai) del 30 novembre 2000, sottolinea l'importanza di promuovere la mediazione familiare, come metodo di risoluzione delle controversie familiari, in conformità a quanto stabilito nel regolamento Bruxelles II. Con la legge 8 febbraio 2006, n. 54, *Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*, la mediazione familiare, trova maggiore diffusione e applicazione: l'affidamento condiviso si fonda sul principio della bigenitorialità ovvero la capacità e possibilità di entrambi i genitori, a continuare a esercitare responsabilmente il proprio ruolo anche dopo la rottura come coppia. Il giudice infatti, può rinviare l'adozione dei provvedimenti relativi ai figli, con il consenso delle parti nelle cause di separazione e divorzio (articolo n. 155, *Provvedimenti riguardo ai figli*, del codice civile) anche per dare la possibilità alle stesse di avvalersi di esperti per tentare una mediazione e risolvere i conflitti esistenti, nell'interesse morale e materiale dei minorenni. In seguito, il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, *Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219*, ha modificato l'articolo 155 del codice civile. La disciplina è ospitata dall'articolo 337-*octies*, *Poteri del giudice e ascolto del minore*, comma 2 del codice civile che ha un identico tenore: «qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo. 337-*ter* per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli».

Dall'analisi delle norme e dei riferimenti legislativi, emerge in modo chiaro, che in Italia la mediazione familiare è un'azione facoltativa al percorso processuale che nasce dalla volontà della coppia di prendere parte a un percorso di accompagnamento oppure il giudice invita la coppia a intraprendere un percorso di mediazione come opportunità per evitare un rallentamento della procedura legale ma primariamente, per tutelare l'interesse superiore dei figli e rinforzare la genitorialità condivisa. Per quanto riguarda la figura del mediatore si è rimasti molto nel vago fino alla recente c.d. Riforma Cartabia. La professione non era ancora regolamentata, benché centri e scuole di formazione, avessero da tempo creato una struttura di standard formativi riconosciuti e adottati dalle maggiori scuole italiane di formazione alla mediazione familiare. La riforma prevede che i mediatori familiari – formati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, *Disposizioni in materia di professioni non organizzate* – abbiano specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia, in tema di minori di età e di violenza domestica, e abbiano l'obbligo di interrompere la mediazione familiare, nel caso in cui emergano forme di violenza. La legge ora prevede la possibilità per le parti di rivolgersi a un mediatore familiare iscritto negli elenchi dei mediatori familiari, elenchi che sono presenti presso ciascun tribunale. La novità di maggiore rilevanza della c.d. Riforma Cartabia è proprio la valorizzazione degli accordi che i genitori raggiungono in relazione alla gestione e al mantenimento dei figli in sede di mediazione familiare. La mediazione, nel tempo, allarga i propri confini di azione e legittimità, un lungo percorso di evoluzione costellato da resistenze e opportunità, ma che, a oggi, definisce e consolida tutte quelle azioni mirate al benessere di ogni bambino e bambina.

03 LA MEDIAZIONE FAMILIARE: PER UNA SEPARAZIONE “CONDIVISA”



Sara Mastroberti,
ricercatrice Istituto degli Innocenti



Le coppie infelicitemente sposate o che si orientano verso la separazione o il divorzio percorrono, in genere, una spirale negativa di interazioni, emozioni e atteggiamenti che porta alla disintegrazione della loro relazione, concentrando sempre di più l'attenzione sul fallimento dei propri partner e dei loro matrimoni (Gottman, 2015). Il concetto stesso di separazione o divorzio può favorire uno scompenso emotivo, perché viola credenze radicate sulle relazioni intime, e, pertanto, richiede al singolo e alla coppia una buona capacità di flessibilità e di ristrutturazione cognitiva, oltre che di adattamento alla fine di un rapporto e all'avvio di una nuova condizione ritenuta, spesso, fuori dal proprio controllo (Dattilio, 2018).

Affrontare una separazione è spesso doloroso, difficile e dispendioso e infatti può avere forti ripercussioni sugli individui e sulle famiglie coinvolte. In genere, i cambiamenti e gli adattamenti che l'accompagnano hanno conseguenze sia positive che negative, sebbene le prime possano essere predominanti, alcune delle seconde possono raggiungere livelli critici. Infatti, anche quando appare la soluzione più ragionevole

a una situazione intollerabile, una separazione – così come un divorzio – costituisce un evento traumatico per tutte le persone coinvolte (Dattilio, 2018). L'impatto emotivo e i processi psicologici coinvolti sono profondi e di vasta portata e implicano la ristrutturazione della propria identità e un adattamento a un nuovo assetto di vita quotidiana, oltre a cambiamenti nelle relazioni dentro e fuori la famiglia.

Tutto, poi, si complica quando ci sono anche dei figli, talvolta piccoli, ai quali non sempre si riesce a spiegare perché i genitori non stanno più insieme, perché ora ci sono due case e magari nuove persone che entrano a far parte della vita di uno dei due o di entrambi. I litigi con l'ex partner diventano all'ordine del giorno, così come le comunicazioni con i rispettivi avvocati. La sofferenza si amplifica in maniera esponenziale: si percepisce il fallimento sia come partner sia come genitore, soprattutto quando si è consapevoli che i propri figli sono troppo piccoli per comprendere le dinamiche degli adulti, oppure sono abbastanza grandi per capire ma non accettano la situazione con conseguenti ripercussioni sul loro comportamento o sul loro stato emotivo. Il periodo durante la separazione o il divorzio, come pure i primi due anni dopo la rottura del rapporto, è considerato un'epoca di grande sconvolgimento del rapporto tra genitori e figli. Durante questo periodo, un genitore preoccupato e/o emotivamente turbato e un figlio angosciato e con delle necessità difficilmente possono consolarsi e sostenersi a vicenda, anzi possono persino esasperare i reciproci problemi (Hetherington, 1992).

Tuttavia, non è necessariamente il divorzio o la separazione a nuocere ai figli, ma l'intensa ostilità e la cattiva comunicazione che possono prodursi tra i due ex partner. Se l'ambiente di un bambino, una bambina, un ragazzo o una ragazza è contaminato dal comportamento critico, sprezzante, difensivo e taciturno dei genitori l'uno verso l'altro, è più probabile che il figlio o la figlia subiscano gli effetti nocivi del conflitto. Infatti, ha poca importanza che una coppia sia sposata, separata o divorziata: quando due genitori manifestano ostilità e disprezzo l'uno per l'altro, i figli ne soffrono. Questo dipende dal fatto che il tenore di un matrimonio, di una separazione o di un divorzio forma una specie di ambiente emotivo nel quale i figli sono immersi. Separazioni o divorzi conflittuali possono spostare i figli su una traiettoria che, in seguito, potrà condurli a medio-gravi problemi. Bambini, bambine, ragazzi e ragazze, in media, diventano più scontrosi e irritabili, più solitari, più impulsivi e disobbedienti e mostrano, sempre più, una tendenza allo scadimento delle abilità emozionali e sociali. Le difficoltà possono insorgere nella prima infanzia a causa delle scarse capacità di relazione interpersonale dei bambini, delle bambine e di una condotta aggressiva che li porta a essere rifiutati dai coetanei. I più grandi, invece, tendono a scivolare più facilmente verso amicizie pericolose e compagnie devianti oppure sperimentano più di altri introversione, ansia, disturbi del tono dell'umore o

dell'alimentazione. Tendenzialmente, si riscontra che i figli di genitori separati o divorziati che sono in conflitto tra loro siano più inclini degli altri coetanei a mostrare un alto livello di disturbi emotivi e di problemi comportamentali (Gottman, 2015).

Privi di modelli di ruolo, che insegnino loro come ascoltare empaticamente e come risolvere i problemi in maniera collaborativa, figli grandi e piccoli seguono lo schema che viene proposto dai genitori, fondato sul principio che l'ostilità e la reazione difensiva sono risposte appropriate al conflitto e che le persone aggressive ottengono quello che vogliono. I figli che vivono sotto l'influsso negativo di un conflitto tra i genitori imparano a imitarne la condotta (Gottman, 2015). Infatti, la vita familiare è la prima scuola nella quale si apprendono insegnamenti riguardanti la vita emotiva: è nell'intimità familiare che si impara come sentirsi riguardo a sé stessi e a quali saranno le reazioni degli altri ai propri sentimenti; a che cosa pensare su tali sentimenti e a quali alternative si hanno per reagire; a come leggere ed esprimere speranze e paure; a come relazionarsi e comunicare con l'altro. La salute emotiva dei figli è determinata, dunque, dalla qualità dei rapporti intimi che li circondano. Pertanto, è soprattutto in situazioni così delicate di cambiamento che i genitori hanno bisogno di fare il miglior uso possibile dei momenti preziosi che trascorrono con i loro figli, assumendo un ruolo attivo e propositivo nell'incanalare il loro affetto esercitando sui loro figli alcune importanti competenze emotive, come l'empatia, l'ascolto attivo, la gestione delle emozioni, il controllo degli impulsi (Goleman, 1996).

I figli, d'altro canto, possono apprendere in maniera funzionale a gestire un conflitto particolarmente quando i genitori esprimono il loro disaccordo in maniera rispettosa e quando risulta chiaro che stanno sforzandosi di trovare una soluzione. La chiave di volta consiste, dunque, nel modo in cui i genitori interagiscono con i figli quando le emozioni diventano intense e come gestiscono il conflitto con l'altro genitore, in maniera che possa diventare un esempio positivo, piuttosto che un'esperienza dannosa per i figli stessi. In generale, quando i genitori, anche separati, si appoggiano e si sostengono nel reciproco ruolo educativo, l'intelligenza emotiva dei figli fiorisce. Di conseguenza, quando i genitori sono presenti nella vita emotiva dei figli, quando li aiutano ad affrontare i sentimenti più negativi e li guidano attraverso periodi di tensione familiare, come nel caso di una separazione o di un divorzio, i figli sono maggiormente protetti dagli effetti nocivi dei contrasti familiari (Gottman, 2015).

Del resto, la competenza genitoriale, di per sé già difficile da praticare e agire quotidianamente con i propri figli, diventa particolarmente necessaria e, allo stesso tempo, ancor più ostica nel caso in cui la coppia stia per separarsi. In questo caso la difficoltà maggiore per i due ex partner risiede nel capire e prendere consapevolezza che la fine della loro relazione di coppia non interrompe, né inficia la loro funzione genitoriale con i propri figli. Nella maggior parte dei casi, le persone che sono

in procinto di separarsi fanno fatica a scindere i diversi ruoli che fino a quel momento hanno ricoperto, partner, genitore e viceversa. Si crede, per retaggio culturale o per schemi cognitivi distorti, che coppia intima corrisponda a coppia genitoriale e che, quindi, non essere più intimi partner significhi non essere più adeguati genitori per i propri figli. Ne deriva che il senso di colpa e di fallimento circa la fine della propria relazione di coppia si estende anche alla dimensione parentale e alla relazione genitore-genitore, che diventa così ulteriore luogo di scontro e di conflitto, oltre che di rivalsa sull'altro, spesso triangolando i figli per fini personali e per colmare quel vuoto affettivo e intimo, causato dal senso di abbandono e di perdita, che la fine di una relazione può generare. Infatti, quando le coppie si trovano in conflitto il punto fondamentale è vincere il combattimento. I partner si concentrano talmente su quanto si sentono offesi e sulla dimostrazione ribadita delle proprie ragioni e dei torti dell'altro o dell'altra che le linee di comunicazione tra i due possono bloccarsi completamente. Così, tutte le capacità comunicative, che si possedevano all'inizio della relazione, spariscono lasciando spazio a profondi silenzi e continue incomprensioni. Rabbia e sofferenza compromettono le proprie capacità di espressione e di ascolto nei confronti dell'altro, così come paura, ansia, angoscia, frustrazione riducono la propria capacità di comunicazione, di comprensione e di ricordo. I due partner restano concentrati sulle proprie preoccupazioni e posizioni portando con sé emozioni negative percepite come il fulcro del proprio scontento. E così, quando le emozioni diventano più intense, entrambi si sentono ancora più vulnerabili e avvertono maggiormente il bisogno di essere capiti. Provare emozioni forti in maniera disregolata – come ansia, rabbia e tristezza – va a diminuire la soddisfazione che ciascun partner ricava dai rapporti familiari e contribuisce a far sì che egli interagisca con i propri cari con modalità che favoriscono e aumentano il conflitto (Dattilio, 2018).

Il legame coniugale e la sua fine sono, dunque, assimilabili a qualsiasi relazione conflittuale. I conflitti, è ben noto, rappresentano una componente del tutto normale e fisiologica di qualsiasi relazione. Non sono né buoni, né cattivi: tutto dipende dalle strategie usate per la loro gestione. Se si usano strategie costruttive e si coopera per arrivare a una soluzione condivisa, o perlomeno soddisfacente, allora il conflitto sarà stato positivo. Se, invece, il conflitto implica collera, colpevolizzazioni, recriminazioni reciproche, critiche distruttive, etichette negative, allora ci sono molte probabilità che non si giunga a una soluzione soddisfacente per le parti (Gordon, 2014b).

Tuttavia, non è facile aiutare le coppie e le famiglie a cambiare. Soprattutto, se i due partner non vengono aiutati a prendere consapevolezza del ruolo che loro stessi ricoprono nei problemi che li affliggono, non saranno motivati a cambiare e a incrementare le capacità di comunicazione e di risoluzione costruttiva dei loro problemi (Baucom & Epstein, 1990).

Una soluzione possibile e praticabile è, senza dubbio, accingersi a un percorso di mediazione familiare in cui i due ex partner possono ritrovare una dimensione nuova all'interno della quale trovare soluzioni pratiche, concrete e condivise rispettando tempi, bisogni e ruolo genitoriale proprio e dell'altro. Sfatando ogni mito è, dunque, possibile riuscire a essere un ottimo genitore anche se la propria relazione è finita, è possibile riuscire a mantenere un rapporto di collaborazione con il proprio ex partner e in ultimo, ma non meno importante, è possibile tornare a essere felici. Infatti, il percorso da seguire per essere un bravo genitore, anche se separato, è lo stesso che porta a migliorare anche la relazione con l'ex partner. Lo stesso stile interpersonale che i genitori dovrebbero praticare con i propri figli – consapevolezza emotiva, empatia, disponibilità a risolvere insieme i problemi – risulta efficace anche per sanare il conflitto tra ex partner. Così, oltre a migliorare come figure affettive ed educative, anche il rapporto con l'altro genitore riceve un beneficio.

La mediazione familiare si presenta come un metodo efficace nel salvaguardare dagli effetti deleteri e nocivi dei contrasti familiari. Non finalizzata alla pacificazione tra le parti a tutti i costi o alla ricomposizione di una coppia che ha già deciso di scindersi, essa si configura come una specifica risorsa diretta a sostenere la coppia genitoriale durante la fase di separazione e di divorzio ed è volta al raggiungimento di accordi tra le parti in conflitto. Infatti, nasce e si sviluppa in un contesto storico-sociale nel quale la cogenitorialità rappresenta un ideale da raggiungere: del resto, la stessa giurisprudenza (legge n. 54 del 2006) stabilisce l'affido condiviso come modalità elettiva di affidamento.

La mediazione familiare è, nello specifico, un intervento professionale di cui può usufruire la coppia separata o in via di separazione, qualora espliciti il bisogno di un tempo e di uno spazio appositi per pensare e mettere a punto un percorso condiviso per la riorganizzazione familiare. Durante tale percorso, i due ex partner sono incoraggiati e guidati dal mediatore a elaborare gli accordi che meglio soddisfano i bisogni di tutti i membri della famiglia, con particolare riguardo all'interesse dei figli. Il mediatore familiare, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dall'ambito giudiziario, si adopera affinché i due ex partner elaborino in prima persona un programma di separazione soddisfacente per loro stessi e per i figli, in cui possano esercitare la comune responsabilità genitoriale e possano decidere autonomamente in merito alla regolazione del conflitto insorto. Lo scopo primario è quello di aiutarli a trovare delle soluzioni adeguate e accettabili per entrambi, stimolandoli e guidandoli senza influenzarli. Il mediatore funge da terzo neutrale e gestisce il processo in modo equilibrato e imparziale: il suo è, infatti, un ruolo di affiancamento alla coppia nel comprendere la situazione di conflitto e nell'assumersi le rispettive responsabilità nella gestione dello stesso. Pertanto, egli deve saper identificare i

reali bisogni di entrambi i partner, aiutarli a definire il problema e a giungere a una risoluzione, imparando a riconoscere e ad accogliere i bisogni personali e dell'altro. In questo modo il mediatore incoraggia l'*empowerment* del singolo e della coppia genitoriale, rafforzando l'autodeterminazione, l'autonomia e la capacità di vedere con chiarezza la situazione di conflitto e di prendere decisioni a riguardo. È la coppia che sceglie le problematiche da negoziare e gli accordi: il fine ultimo è che i due ex partner si riappropriino delle proprie competenze genitoriali e decisionali, senza deleghe, rivele o accuse reciproche. Solo così gli accordi presi avranno la possibilità di resistere alla prova del tempo, in quanto realmente condivisi.

Il percorso mediativo coinvolge i due ex partner partendo dalla capacità di riconoscere l'uno i sentimenti e i punti di vista dell'altro e convalidando l'uno il ruolo genitoriale dell'altro in un'ottica di coerenza educativa nei confronti dei figli. Piuttosto che radicarsi sulla propria posizione e testardamente tentare di imporre ai figli la propria prospettiva e soluzione, è auspicabile infatti che i due ex partner utilizzino una buona capacità empatica di ascolto attivo allo scopo di creare uno spazio di condivisione in cui far emergere nuove e più efficaci soluzioni, attraverso il confronto e la cooperazione tra tutti i membri del nucleo familiare.

Purtroppo, tradizionalmente, c'è l'abitudine a pensare che in un contenzioso la vittoria possa essere perseguita solo a danno dell'altro per l'implicito assunto del "ciò che io vinco, tu perdi". Anche all'interno della famiglia tende a dominare questa logica e per questo solitamente si parla di genitore perdente o di genitore vincente. Per uscire dall'*impasse* di una dinamica di potere distruttiva, è necessario adottare un metodo mediativo in cui i conflitti siano risolti senza vincitori né perdenti secondo la logica del trovare delle soluzioni attraverso un accordo bilaterale, cui entrambi i litiganti hanno contribuito attivamente secondo un principio di partecipazione paritaria. È necessario, dunque, intavolare una comunicazione positiva tra le parti, condurre l'uno e l'altro partner a negoziare una soluzione che soddisfi i bisogni di entrambi (Gordon, 2014b).

Inoltre, c'è l'ulteriore vantaggio di poter far fronte a tempi e costi, economici ed emotivi, ridotti rispetto alle lunghe e dolorose controversie giudiziarie. Ne deriva che una mediazione ben riuscita può svolgere anche una funzione preventiva rispetto a future conflittualità che l'ex coppia potrebbe trovarsi ad affrontare, in quanto si propone come spazio, interno ed esterno, di apprendimento e potenziamento delle capacità negoziali utili a gestire un conflitto in maniera efficace e funzionale in autonomia e flessibilità. Infatti, le pratiche mediative del rispetto e della collaborazione nella risoluzione di conflitti e problemi consentono alla famiglia di divenire uno spazio creativo di democrazia basato sul profondo rispetto dell'essere umano e delle sue capacità di autorealizzazione.

In questo modo, i partner di una ex coppia, così come i componenti di una famiglia, attribuendo valore all'equilibrio e all'armonia, possono imparare a elaborare il dolore provocato dalla separazione, dai possibili fraintendimenti e dalle difficoltà comunicative reciproche, tenendo a mente che il conflitto è un normale aspetto delle relazioni di coppia, una conseguenza delle differenze tra degli individui (Gottman, 1994).

Affrontare un percorso di mediazione familiare consente, poi, a ciascun partner di acquisire maggiore stima di sé e dell'altro riconoscendo il proprio e altrui valore come persona e come genitore; favorisce l'espressione delle proprie emozioni e l'elaborazione del lutto della separazione all'interno di un adeguato spazio-tempo di decompressione emotiva per poterlo pensare e rielaborare; facilita la ridefinizione della propria identità personale in quanto uomo o donna al di là del proprio ruolo genitoriale; permette un'autoanalisi circa le conseguenze che la separazione comporta a livello personale; offre l'opportunità di aumentare il livello di consapevolezza emotiva al fine di raggiungere un maggiore benessere; riattiva la capacità di autorealizzazione ponendo il singolo di fronte a nuove prospettive di cambiamento, apprendimento, evoluzione e arricchimento personale. Dal punto di vista relazionale, intraprendere un percorso mediativo permette a una coppia di migliorare le proprie capacità comunicative imparando ad affrontare il conflitto in maniera costruttiva; fornisce ottime opportunità di parlarsi e di ascoltarsi imparando a riconoscere bisogni reciproci di genitori e figli, gli uni non meno importanti degli altri; consente di considerare la separazione anche come un'opportunità di crescita e di cambiamento per tutti i membri del nucleo familiare; stimola i due partner a fungere da coppia genitoriale in un'ottica di coerenza e continuità educativa attraverso la responsabilizzazione del reciproco ruolo genitoriale.

Infatti, anche se separato, essere un genitore efficace vuol dire garantire la crescita dell'autonomia e dell'autodeterminazione dei propri figli in una prospettiva, ancora più accurata e attenta, di condivisione reciproca della funzione genitoriale. È importante, dunque, che il genitore sia orientato ad aiutare i propri figli alla negoziazione nel conflitto, senza negare la possibile presenza di sentimenti di rivalità o di competizione verso l'altro genitore. Sviluppare l'idea che sia possibile uscire, in modalità diverse, dai conflitti in un modo sufficientemente gratificante per tutte le parti in scontro, restituisce alle relazioni la capacità di cambiare e di evolversi in modo più maturo e funzionale (Gordon, 2014a).

Scegliere la mediazione familiare, dunque, aiuta i coniugi a separarsi civilmente e in maniera condivisa raggiungendo accordi durevoli perché più condivisi e più rispettati nel tempo, perché soddisfano bisogni e necessità di tutti i membri del nucleo familiare. Favorire una separazione condivisa e congiunta significa aiutare l'ex coppia a rimanere unita nell'esercizio della funzione genitoriale di entrambi i partner per la crescita sana ed equilibrata dei figli a tutela dei loro diritti, bisogni e interessi.

Come scrive Cigoli (1998) «la separazione non è tanto un'opera e un lavoro individuale, quanto piuttosto un'impresa di coppia: come insieme le persone si sono legate, così insieme hanno il compito di separarsi». Ecco perché le coppie che riescono a separarsi in maniera condivisa e congiunta, mantenendo quello che Gottman (2020) definisce un «rapporto emotivamente intelligente», saranno maggiormente capaci di comprendere, onorare e rispettare in assoluta reciprocità la propria vita e il proprio rapporto e aumenteranno il grado di benessere psicoemotivo sperimentato nell'ambiente familiare dai loro figli. La risoluzione del conflitto sarà certamente più facile se i due ex partner esprimeranno empatia per i reciproci punti di vista e comunicheranno in maniera funzionale tra loro. Tutto ciò presuppone di prendersi il tempo per riflettere, comprendere ciò che l'altro è in grado di ascoltare, saper scegliere il momento adeguato e prestare attenzione a ciò che si dice e al modo in cui lo si dice. Ne consegue che ex partner consapevoli, adeguatamente supportati, tenderanno a intraprendere scambi relazionali caratterizzati da minori emozioni e comportamenti negativi e a essere meno soggetti all'influenza degli stessi, nonché ai disaccordi e alle insoddisfazioni cui essi conducono (Carrere & Gottman, 1999). In questo modo, tolleranza emotiva, attenzione consapevole, calma e ascolto reciproco e non giudicante condurranno l'ex coppia a trovare un compromesso risolutivo e a raggiungere una certa serenità all'interno del nucleo familiare, nonostante la fine della relazione.

Una separazione condivisa tra le parti è, dunque, possibile oltre che auspicabile affrontando un percorso di mediazione familiare al fine di agire una buona cogenitorialità che comincia dal cuore degli stessi genitori, e poi continua, momento per momento, nello stare vicini ai figli quando la tensione emotiva cresce, quando sono tristi, arrabbiati o spaventati o quando l'incertezza si fa spazio nella loro vita come accade quando i propri genitori si separano e la propria famiglia si sgretola. Bambini, bambine, ragazzi e ragazze hanno bisogno di genitori emotivamente vicini, soprattutto in periodi di sconvolgimento familiare come questi (Gottman, 2015). Ne deriva che l'essenza dell'essere genitori separati consiste nell'esserci in un modo particolare, non solo attraverso le parole e le azioni indirizzate direttamente ai figli, ma anche attraverso i modelli che si offrono loro mostrandogli come ciascuno agisce in prima persona i propri sentimenti e come si rapporta con l'altro genitore.

I figli apprenderanno e si comporteranno secondo gli schemi relazionali familiari. Pertanto, le interazioni emozionali tra genitori e figli potranno avere, a lunga scadenza, ancor più dopo una separazione o un divorzio, un impatto ben più notevole sul benessere di questi ultimi (Gottman, 2015). Il compito dei genitori sarà, dunque, quello di diventare dei catalizzatori dello sviluppo dei propri figli nonostante e oltre la separazione come coppia; di promuovere lo sviluppo maturo e congruo delle potenzialità dell'altro genitore attraverso un atteggiamento


accettante e democratico; di agire consapevolmente con abilità emotive quali empatia, congruenza, comprensione, accettazione positiva e incondizionata dell'altro; di aprire un dialogo sano e costante con i propri figli, saperli ascoltare, capire, esimersi dal giudizio, convalidare i loro vissuti rimettendo in discussione le proprie posizioni e mettendo in gioco le proprie emozioni senza dissimularle con intento manipolativo e strumentale (Gordon, 2014a). In quanto genitori, sarà essenziale essere disposti ad andare oltre sé stessi, diventare consapevoli delle emozioni dei propri figli, normalizzarle e riconoscerle come opportunità di intimità e di crescita condivisa; non imporre le proprie soluzioni ai loro problemi; restare in sintonia con i loro bisogni e condividerne sogni e fantasie; valorizzare la funzione educativa e genitoriale della coppia attraverso un sistema di regole condiviso e coerente nei diversi contesti della loro vita (Gottman, 2015). Per proteggere ulteriormente i propri figli, sarà necessario che i genitori imparino ad affrontare i conflitti e i problemi appena sorgono, senza aspettare quando si è troppo arrabbiati e offesi da non poterne più; a esprimere la propria collera o dispiacere in maniera accurata e adeguata; a non esprimere biasimo verso l'altro genitore; a gestire il conflitto in modo che i figli non si intromettano e non ne siano coinvolti, né siano manipolati per fini personali, né se ne ritengano in qualche modo responsabili; a comunicare in maniera sincera e aperta con loro quando i conflitti sono stati risolti e gli accordi condivisi; a disporre di sostegni psicoemotivi per loro al di fuori della sfera familiare e a interessarsi della loro vita quotidiana anche se non si vive più sotto lo stesso tetto (Gottman, 2015).

Verso questa auspicabile prospettiva a tutela dei diritti e dei bisogni di grandi e piccoli, la mediazione familiare può rivelarsi davvero efficace in quanto fornisce uno spazio neutrale di incontro, un ambiente sereno e imparziale all'interno del quale ci si può raccontare liberamente esprimendo i propri bisogni e le proprie necessità ed elaborando soluzioni in modo autonomo e paritario, senza imposizioni o prevaricazioni tra le parti. I due genitori possono, così, affrontare il conflitto in maniera costruttiva imparando a non criticare, giudicare, offendere, ferire psicologicamente, aggredire verbalmente, né disprezzare l'altro; a non assumere atteggiamenti difensivi o di ostile chiusura e di silenzio, né mancare di rispetto al ruolo genitoriale dell'altro, né negare personali responsabilità o non ottemperare agli accordi presi. Si passa, così, dal saper fare al saper essere del genitore, dalla sua competenza comunicativa al suo reale atteggiamento (Gordon, 2014a). Se i due genitori riusciranno a collaborare per migliorare la loro comunicazione e il loro atteggiamento e comprenderanno i significati del loro conflitto, potranno rappresentare per i loro figli figure di grande importanza nella gestione dello stesso, non come giudici o risolutori indipendenti, ma come rielaboratori di stimoli, vissuti e criticità che i figli, piccoli o grandi che siano, potranno imparare a capire e organizzare meglio dentro e fuori di sé, beneficiandone (Gottman, 2015).

04 DALLE FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI AL DIRITTO INTERNO



Serena Franchi,
ricercatrice Istituto degli Innocenti



L'istituto della mediazione familiare si configura come uno strumento efficace per affrontare i conflitti in ambito familiare con l'obiettivo di tutelare l'interesse primario dei figli. Esso fonda i propri presupposti in principi fondamentali risalenti nel tempo, sebbene in Italia la normativa che ne regola l'attuazione e le funzioni sia stata introdotta solo di recente. Come ricostruito da Marzario (2015), infatti, a livello sovranazionale la mediazione familiare trova le sue basi nell'articolo 16¹ della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e nell'articolo 8² della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950 ratificata dall'Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà*

- 1 «Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi».
- 2 «Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza».

*fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952. In entrambe le fonti il focus viene posto sull'eguaglianza giuridica e psicologica tra i coniugi e sul diritto al rispetto della vita privata e familiare. L'uguaglianza dei diritti tra le parti durante il matrimonio³ e in caso di scioglimento dello stesso viene richiamata anche all'articolo 5⁴ del Protocollo numero 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1984, ratificata dall'Italia con la legge 9 aprile 1990, *Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, concernente l'estensione della lista dei diritti civili e politici, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984*. La necessità di ridurre i conflitti tra i membri della famiglia al fine di preservare i diritti delle parti coinvolte e garantire il benessere del nucleo familiare, rappresenta quindi il principio cardine dell'attività di mediazione, la quale sostanzia la propria funzione nel perseguire l'interesse superiore del minore di età e nel garantire ascolto e partecipazione. La Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata nel 1979 a New York e ratificata dall'Italia con la legge 14 marzo 1985, n. 132, *Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979*, richiama la locuzione "interesse dei figli" negli articoli 5, lettera b)⁵, ove è presente il rimando alla bigenitorialità, e 16, lettera d)⁶ e lettera f)⁷. L'interesse superiore del minore di età viene sancito, tra le altre, dalla Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) nel 1959, in cui il Principio settimo stabilisce che: «il superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitori», dall'articolo 3⁸ della*

- 3 «I coniugi godranno dell'uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civilistico tra loro e nelle loro relazioni con i loro figli, in caso di matrimonio, durante il matrimonio e dopo la fine del matrimonio stesso. Questo articolo non impedirà allo Stato di adottare le misure necessarie per la tutela degli interessi dei figli».
- 4 Le disposizioni dell'articolo 5 erano già concordate in due articoli (articolo 23, paragrafo 4 e articolo 24, paragrafo 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (Patto ONU II) adottato a New York nel 1966 e ratificato nel 1977.
- 5 «Per fare in modo che l'educazione familiare contribuisca alla comprensione del fatto che la maternità è una funzione sociale e che uomini e donne hanno responsabilità comuni nella cura di allevare i figli e di assicurare il loro sviluppo, restando inteso che l'interesse dei figli è in ogni caso la considerazione principale».
- 6 «Gli stessi diritti e le stesse responsabilità come genitori, indipendentemente dalla situazione matrimoniale; nelle questioni che si riferiscono ai figli. In ogni caso, l'interesse dei figli sarà la considerazione preminente».
- 7 «I medesimi diritti e responsabilità in materia di tutela, curatela, affidamento ed adozione di minori, o simili istituti, allorché questi esistano nella legislazione nazionale. In ogni caso, l'interesse dei fanciulli sarà la considerazione preminente».
- 8 «In ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità».

Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC) approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York, dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata dall'Italia con legge 20 marzo 2003, n. 77, che promuove il superiore interesse dei minori di età nei procedimenti familiari⁹ e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) adottata il 7 dicembre 2000, nota come Carta di Nizza, la quale all'articolo 24, afferma tre principi chiave sui diritti dei minori di età: il diritto di esprimere liberamente le loro opinioni in tutte le questioni che li riguardano; l'interesse superiore del minore di età; il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, a meno che ciò non sia contrario ai suoi interessi¹⁰.

La stessa CRC garantisce il diritto del minore di età a esprimere le proprie opinioni (articolo 12)¹¹ e a intrattenere regolarmente contatti diretti con entrambi i genitori (articolo 9)¹². I diritti del bambino e della bambina all'articolo 24 della c.d. Carta di Nizza sono stati poi riconfermati nell'articolo 84 della Costituzione europea del 29 ottobre 2004¹³. Come sottolineato da Santino (2020), una decisione giudiziale o un accordo tra le parti che tenga in considerazione la prospettiva dei figli risulta essere più

9 Ai sensi dell'articolo 3, riconosce ai minori di età il diritto di esprimere la propria opinione nei procedimenti che li riguardano. La Convenzione, inoltre, richiama espressamente la mediazione familiare all'articolo 13, dove dispone che «al fine di prevenire o di risolvere i conflitti, e di evitare procedimenti che coinvolgano minori davanti a un'autorità giudiziaria, le parti incoraggiano il ricorso alla mediazione e a qualunque altro metodo di soluzione dei conflitti atto a concludere un accordo, nei casi che le parti riterranno opportuni».

10 «1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. 2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. 3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse».

11 «Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale».

12 «Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori».

13 «Articolo II-84: *Diritti del minore*: 1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. 2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. 3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse».

pertinente, efficace e sostenibile rispetto a una decisione che non tenga conto del loro punto di vista.

La raccomandazione 21 gennaio 1998, R(98)1 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, adottata dal Comitato dei ministri nell'incontro n. 616, ha avviato il percorso di pieno riconoscimento dello strumento di mediazione. Sebbene tale fonte non abbia natura vincolante, il Consiglio dei ministri della Comunità europea ha inteso raccomandare a tutti gli Stati l'istituzione e la promozione della mediazione familiare quale strumento per la risoluzione delle controversie familiari¹⁴. Come ricostruito da Perago e Albanese (2023), l'Unione europea sembra non aver considerato la necessità di stabilire una norma comunitaria vincolante per gli Stati membri al fine di armonizzare la legislazione in materia di mediazione familiare. Ciononostante, alcuni regolamenti comunitari attribuiscono all'istituto della mediazione familiare una funzione di cooperazione transfrontaliera¹⁵.

14 La raccomandazione R(98)1 definisce i principi nel rispetto dei quali dovrebbe svolgersi la mediazione: imparzialità del mediatore nel rapporto con le parti; neutralità del mediatore rispetto all'esito del procedimento di mediazione; tutela dell'uguaglianza dei punti di vista delle parti da parte del mediatore; la soluzione non può essere imposta alle parti dal mediatore; la mediazione familiare dovrebbe garantire il rispetto della vita privata; le discussioni hanno natura confidenziale e non possono essere utilizzate senza il consenso delle parti o nei casi consentiti dalla legge nazionale; le parti dovrebbero essere informate dalla possibilità che essi hanno di ricorrere a forme di consulenza per la composizione dei problemi coniugali o familiari; il mediatore dovrà mirare in maniera particolare al benessere e all'interesse superiore del minore di età, dovrà incoraggiare i genitori a concentrarsi sui suoi bisogni, e dovrà ricordare ai medesimi la loro fondamentale responsabilità concernente il benessere dei loro figli e la necessità che essi hanno di informarli e di consultarli; nel caso in cui fossero occorse delle violenze tra le parti o queste fossero suscettibili di prodursi nel futuro, il mediatore ne dovrà essere informato e considerare l'appropriatezza del procedimento di mediazione; il mediatore può fornire informazioni legali, ma non dovrà mai dispensare consigli, informando le parti della possibilità di consultare un avvocato o un altro professionista competente.

15 In particolare, l'articolo 55 del regolamento 27 novembre 2003, n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale; e l'articolo 55 d) del regolamento 18 dicembre 2008, n. 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Perago e Albanese (2023) riferiscono come nel Piano d'azione del Consiglio e della Commissione europea del 1998, paragrafo 41, punto c), cui fa riferimento il Libro verde della Commissione europea del 19 aprile 2002 sui metodi A.d.r. (*Alternative dispute resolution*) in materia civile e commerciale, la c.d. "mediazione familiare internazionale" venga proposta come metodo alternativo al sistema giudiziario per la composizione dei conflitti familiari transnazionali. Metodi alternativi di risoluzione del conflitto sono stati previsti anche nell'articolo 65.1. e 65.2 del Trattato di Lisbona e nella direttiva 28 maggio 2008, n. 2008/52/CE incentrata, però, sulla mediazione civile e commerciale. Lo stesso regolamento (CE) 27 novembre 2003, n. 2201, sostituito dal regolamento (CE) 25 giugno 2019, n. 1111/2019, all'articolo 25 prevede che «quanto prima possibile e in qualsiasi fase del procedimento, l'autorità giurisdizionale provvede, direttamente o, se del caso, con l'assistenza delle autorità centrali, a invitare le parti a valutare se siano disposte a ricorrere alla mediazione o ad altri mezzi di risoluzione alternativa delle controversie, a meno che ciò non vada contro l'interesse superiore del minore, non sia appropriato nel caso specifico o non ritardi indebitamente il procedimento».

La raccomandazione 25 novembre 2003, n. 1639 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa fa cenno all'istituto della mediazione familiare all'articolo 1¹⁶. Infine, la Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori di età, firmata nello stesso anno, il 15 maggio 2003, dal Consiglio d'Europa, all'articolo 7¹⁷ stabilisce che i genitori debbano essere incoraggiati dalle autorità giudiziarie a raggiungere rapporti amichevoli per la relazione con il minore di età facendo ricorso alla mediazione familiare.

Come indicato all'inizio del presente contributo, in Italia è stato necessario attendere qualche decennio per giungere a una regolamentazione delle funzioni della professione di mediatore familiare, sebbene alcune previsioni normative abbiano contribuito a strutturare il percorso di riconoscimento dell'istituto. Innanzitutto, il termine mediazione compare già nella legge 28 agosto 1997, n. 285, *Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza*, la quale ha previsto all'articolo 4, comma 1, lettera i)¹⁸, l'istituzione di servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori di età al fine di superare le difficoltà relazionali. Il Testo unificato del Comitato ristretto (proposte di legge n. 173-ter e abbinate, del maggio 1998, *Nuove norme in materia di separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio*, ha poi previsto che il giudice potesse disporre di un rinvio non superiore ai tre mesi al fine di consentire ai coniugi di avvalersi di attività di mediazione per tutelare l'interesse dei figli¹⁹. Anche il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2000, *Approvazione del Piano nazionale*

16 L'articolo 1 afferma che «la mediazione familiare è un procedimento di costruzione e di gestione della vita tra i membri di una famiglia alla presenza di un terzo indipendente e imparziale chiamato mediatore [...]. Compito del mediatore è di accompagnare le parti della mediazione in un procedimento fondato verso una finalità concordata innanzitutto tra loro. L'obiettivo della mediazione è di giungere ad una conclusione accettabile per i due soggetti senza discutere in termini di colpa o di responsabilità. L'accordo raggiunto è ritenuto idoneo ad una pacificazione e ad un miglioramento duraturi della relazione tra i coniugi».

17 «Quando bisogna risolvere delle controversie in materia di relazioni personali, le autorità giudiziarie devono adottare tutte le misure appropriate per incoraggiare i genitori e le altre persone che hanno dei legami familiari con il fanciullo a raggiungere degli accordi amichevoli a proposito delle relazioni personali con quest'ultimo, in particolare facendo ricorso alla mediazione familiare e ad altri metodi di risoluzione delle controversie».

18 «Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), possono essere perseguite, in particolare, attraverso i servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori al fine del superamento delle difficoltà relazionali».

19 Articolo 8: «In ogni stato e grado dei giudizi di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di successiva modifica delle relative condizioni, in presenza di figli minori, nonché nei procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni o del giudice tutelare, qualora ne ravvisi la necessità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può disporre un rinvio non superiore a tre mesi onde consentire che i coniugi, anche avvalendosi di esperti, tentino una mediazione in ordine alle condizioni di separazione, con particolare riferimento alla migliore tutela dell'interesse morale e materiale dei figli». Tale articolo ha modificato l'articolo n. 712 del codice di procedura penale.

di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il biennio 2000/2001 (inserito in Gazzetta ufficiale 21 agosto 2000, n. 194), ha riconosciuto la necessità di sostenere lo sviluppo e la creazione di servizi di mediazione familiare mettendo a valore le esperienze realizzate da alcuni enti locali. L'anno successivo, la legge 4 aprile 2001, n. 154, *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*, ha riconosciuto i servizi di mediazione familiare quale valido aiuto per il sostegno di vittime di abusi e maltrattamenti: l'articolo 2, *Maggiore età. Capacità di agire*, che introduce l'articolo 342-ter nel codice civile, *Contenuto degli ordini di protezione*, prevede che «il giudice possa disporre ove occorra l'intervento dei Servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare». Alcuni progetti di riforma in materia, tra cui il disegno di legge 23 gennaio 2002, n. 1036, *Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli*, che ha previsto l'istituzione di centri familiari polifunzionali in grado di offrire servizi di mediazione familiare²⁰ e il disegno di legge 9 dicembre 2002, n. 2594, *Istituzione della figura professionale del mediatore familiare*, sono poi confluiti nella legge n. 54 del 2006. L'articolo 1 della norma ha introdotto l'articolo 155-sexies del codice civile, *Poteri del giudice e ascolto del minore*, il quale prevede che «il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli».

Il decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, *Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 13 ottobre 2017, n. 240, all'articolo 7 fa esplicito riferimento alla mediazione familiare quale servizio per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema

20 Articolo 155-ter, *Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli*: «sono istituiti appositi centri familiari polifunzionali in grado di effettuare interventi di mediazione, di consulenza e di terapia familiare. Ove lo abbia ritenuto necessario, ai sensi del terzo comma dell'articolo 155, il giudice dispone l'intervento di un centro familiare, presso il quale, entro venti giorni dal conferimento dell'incarico, la coppia è convocata per esperire un ulteriore tentativo di riconciliazione, ovvero per informarla sulle prospettive della separazione nonché sulle forme di assistenza disponibili presso il centro, alle quali ciascuna delle parti è comunque libera di rinunciare in qualsiasi momento. Agli incontri possono partecipare i figli, se l'operatore familiare giudichi utile e significativa la loro presenza. Il testo dell'eventuale accordo, che si configura come un progetto educativo, costruito dalla coppia presso il centro di un percorso mediativo, è riportato in un verbale, sottoscritto dalle parti, che queste fanno pervenire al giudice. Gli aspetti economici della separazione possono far parte del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro. Se la conciliazione non riesce ciascuna delle parti invia il proprio progetto educativo al giudice, che stabilisce le modalità di attuazione dell'affidamento in base ai criteri indicati nell'art. 155-bis, tenuto conto prioritariamente della disponibilità di ciascun genitore a rispettare il diritto del minore di cui al primo comma dell'art. 155, quale emerge dal rispettivo progetto».

integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*.

Il testo dell'articolo 155-*sexies* del codice civile è stato trasfuso nell'articolo 337-*octies* del codice civile. Tale articolo, introdotto dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, *Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione* (inserito in Gazzetta ufficiale, Serie n. 5, l'8 gennaio 2014), a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219²¹, *Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali* è stato abrogato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, *Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*. Tale decreto, come messo in luce da Ravenna (2023), dando attuazione alla legge delega 26 novembre 2021, n. 206, *Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata* – c.d. Riforma Cartabia –, ha comportato un potenziamento dell'istituto della mediazione familiare attraverso l'introduzione dell'articolo 473-*bis*.10 del codice di procedura penale²², sancendo la possibilità da parte del giudice di informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e dell'articolo 473-*bis*.43 del codice di procedura penale²³, il quale prevede il divieto di intraprendere un percorso di mediazione in presenza di violenza e impone di interromperlo

21 Articolo 55: introduzione degli articoli da 337-*bis* a 337-*octies* del codice civile. Quest'ultimo articolo prevede che «qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337-*ter* per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli».

22 L'articolo 3, comma 33, lettera *d*) ha introdotto l'articolo 473-*bis*.10 del codice di procedura penale, *Mediazione familiare*: «il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell'elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo».

23 «È fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero è pendente un procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415-*bis* del Codice di procedura penale per le condotte di cui all'articolo 473-*bis*.40, nonché quando tali condotte sono allegare o comunque emergono in corso di causa. Il mediatore interrompe immediatamente il percorso di mediazione familiare intrapreso, se nel corso di esso emerge notizia di abusi o violenze».



qualora la mediazione sia stata già avviata ed emergono abusi o violenze. La riforma valorizza inoltre gli accordi raggiunti dai genitori in merito alla gestione e il mantenimento dei figli attraverso l'attivazione di mediazione: il novellato articolo 337-ter del codice civile prevede infatti che il giudice prenda atto degli accordi intervenuti tra i genitori se non contrari agli interessi dei figli, «in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare».

La relazione illustrativa al decreto legislativo n. 149 del 2022, nel commentare l'articolo 473-bis.10 del codice di procedura penale, osserva che la legge delega nel valorizzare la mediazione familiare, non la considera «un istituto di risoluzione alternativa della controversia, perché la mediazione, anche quando produce un accordo, non risolve di per sé la lite, essendo sempre necessario un ulteriore momento più specificamente giuridico-formale». Piuttosto, il percorso di mediazione deve essere inteso con una funzione di «ristrutturazione e rigenerazione della relazione tra le parti, nella difficile transizione tra la relazione affettiva e il mantenimento di quella genitoriale». Inoltre, rispetto all'accesso a tale percorso, le parti devono potervi ricorrere su base volontaria. A tal fine, la nota specifica da cui il legislatore ha tratto ispirazione

all'esperienza di ordinamenti in cui questa pratica si è particolarmente sviluppata, prevedendo la possibilità per le parti di ricevere direttamente informazione da un mediatore circa le caratteristiche e le modalità di questo percorso.

La scelta del professionista può essere effettuata dalle parti sulla base dell'apposito elenco tenuto in tribunale secondo quanto previsto dalla legge n. 4 del 2013, per ricevere informazioni e valutare se intraprendere tale percorso. Per quanto concerne la figura professionale del mediatore familiare, infatti, la legge n. 4 del 2013 (in Gazzetta ufficiale, Serie n. 22 il 26 gennaio 2013) – *Disposizioni in materia di professioni non organizzate*, ha portato a un riconoscimento delle professioni non organizzate in ordini o collegi che possono essere esercitate in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. La legge n. 4 del 2013 richiede la conformità della qualificazione della prestazione professionale alla norma tecnica UNI (Ente nazionale italiano di unificazione). Il 30 agosto 2016 è stata pubblicata la norma tecnica UNI, 30 agosto 2016, n. 11644:2016, *Attività professionali non regolamentate - mediatore familiare - requisiti di conoscenza, abilità e competenza*.

Il PARTE - Il servizio
Bambini al Centro:
la mediazione familiare
a sostegno di genitori e figli

05 LA NASCITA DEL SERVIZIO BAMBINI AL CENTRO

Farnaz Farahi,
*Collaboratrice Istituto degli Innocenti
e mediatrice familiare Bambini al Centro*





La consapevolezza rispetto al fatto che gli eventi separativi rappresentano un'esperienza di transizione, ormai, possibile, frequente e importante nella vita di un gran numero di famiglie e che tali eventi, se mal gestiti, possono avere ripercussioni negative anche sulla vita dei figli, ha spinto la Regione Toscana, in collaborazione con il Tribunale di Firenze, l'Istituto degli Innocenti, l'Ordine degli avvocati di Firenze e l'Organismo di conciliazione di Firenze (OCF) a sperimentare un servizio di mediazione familiare finalizzato alla presa in carico di coppie che presentano profili di conflittualità tali da esporre a sofferenza e rischi di pregiudizio i figli minori di età. L'essere umano tende a unirsi e a costituirsi in sistemi familiari che diventano progetti di vita e qualora questi falliscano il sentimento di perdita è molto alto, trasformando il processo di separazione in una sorta di evento luttuoso vero e proprio che può produrre comportamenti sintomatici e dinamiche relazionali disfunzionali con esiti negativi per le famiglie in questione e con ricadute sul sistema sociale nel complesso. Come tutte le transizioni, pur presentando elementi di rischio, anche la fine del legame coniugale può essere occasione di crescita e arricchimento per tutti i membri

del sistema familiare. Un tale esito positivo dipende sia dalle reali risorse personali dei genitori sia dagli strumenti che questi hanno a disposizione e tra questi la mediazione familiare riveste un ruolo primario nell'accompagnare costruttivamente i genitori che si trovano ad affrontare la separazione coniugale, facendo in modo che la funzione della genitorialità non si interrompa nonostante la fine del legame matrimoniale (o della convivenza).

Il progetto si caratterizza come vero e proprio servizio innovativo di prevenzione della sofferenza infantile generata da una separazione altamente conflittuale e, quindi, di recupero e valorizzazione, nella coppia in crisi, del compito genitoriale, che rappresenta la miglior tutela della crescita equilibrata dei figli anche dopo la cessazione del rapporto coniugale. L'esperienza del lavoro di "mediazione familiare" ha dimostrato in questi anni che è possibile, anche in situazioni di grave contrasto apparentemente irrisolvibile, riuscire a separarsi, ricorrendo, se necessario, al temporaneo intervento di mediatori familiari competenti, senza far mancare ai figli la preziosa risorsa della presenza congiunta di padre e madre, anche quando la convivenza non è più possibile. Il servizio si pone anche nella prospettiva di valutare la possibilità di progettare gradualmente una rete con i servizi sociali del territorio in modo da garantire un supporto concreto alla costruzione di una genitorialità consapevole anche in situazione di separazione. Tali premesse rappresentano una sintesi evidente degli impegni che fino a oggi la Regione Toscana ha assunto nel campo della tutela dei minori di età: promozione e sperimentazione di servizi innovativi, attenzione ai bisogni dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze nelle famiglie, costruzione di reti tra servizi al fine di rafforzare i processi di tutela. Da questo punto di vista, il progetto ha trovato collocazione all'interno dell'articolata cornice programmatica e operativa in cui si muove il Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza, quale strumento di supporto all'azione regionale di monitoraggio dei fenomeni e di promozione di interventi a carattere innovativo.

ACCESSO AL SERVIZIO

In accordo con il Tribunale di Firenze è stato definito che le coppie interessate dovessero fissare un incontro informativo con il mediatore, contattando l'URP del Tribunale.

Gli uffici dell'URP accoglievano i contatti e li passavano alle mediatrici che provvedevano a fissare gli appuntamenti.

Le mediazioni si svolgevano in spazi debitamente predisposti presso l'Istituto degli Innocenti.

UTENTI DEL PROGETTO BAMBINI AL CENTRO

Il servizio è stato progettato per rivolgersi a tutte le coppie sposate in fase di separazione giudiziale e alle coppie “di fatto”, conviventi *more uxorio* che avessero in corso un procedimento giurisdizionale di separazione o in materia di affidamento e/o di mantenimento dei figli minori di età. Era interamente gratuito, senza alcuna differenza di fascia economica. Al servizio si accedeva a seguito di invito da parte del Tribunale di Firenze, attraverso il decreto di fissazione dell’udienza. Il servizio di mediazione familiare è, poi, stato esteso anche alle coppie con figli minori di età – sposate o conviventi *more uxorio* – che non avessero ancora avviato un procedimento giurisdizionale presso il Tribunale di Firenze (ma che qualora avessero deciso di avviarlo avrebbero visto come giudice competente il Tribunale di Firenze), fermo restando l’obbligo di prenotazione del primo incontro informativo presso l’URP del Palazzo di Giustizia.

IL MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E FLUSSO OPERATIVO

La sperimentazione del servizio Bambini al Centro ha avuto tra i suoi obiettivi anche quello di provare a restituire informazioni utili sui risultati del progetto: a tale proposito sono stati elaborati strumenti di rilevazione utili a monitorare l’andamento della mediazione e a raccogliere informazioni riguardo i risultati ottenuti alla fine del percorso. Le suddette informazioni sono state raccolte mediante questionari strutturati che hanno permesso di definire una cornice di riferimento all’interno della quale sono stati delineati i termini di efficacia degli interventi realizzati.

Prima di proseguire con l’analisi dei risultati, si descrive, per una maggiore chiarezza espositiva, il flusso operativo grazie al quale sono stati avviati i percorsi di mediazione familiare:

- la Corte d’appello di Firenze, tramite l’Ufficio rapporti con il pubblico (URP) settimanalmente ha inviato all’Istituto degli Innocenti gli appuntamenti delle coppie per l’incontro informativo che si svolgeva tra il mediatore, le parti della coppia in separazione e i corrispettivi legali;
- dopo il primo incontro informativo, nel quale veniva esposto alla coppia e ai rispettivi legali l’obiettivo e la procedura del servizio, il mediatore inviava la copia dell’informativa del servizio alla coppia e chiedeva se volessero aderire o meno al percorso di mediazione familiare. In aggiunta veniva inviata la Carta dei diritti dei figli di genitori in separazione, realizzata dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per una presa visione;
- in caso di adesione di entrambe le parti il mediatore avviava la calendarizzazione dell’appuntamento alla coppia per iniziare il percorso (senza i corrispettivi legali) in presenza, presso i locali dell’Istituto degli Innocenti, oppure, in casi specifici, anche a distanza, online;

- durante il primo incontro si provvedeva alla compilazione della scheda personale e familiare mirata alla raccolta di dati socio-anagrafici e relativi al nucleo familiare e di quelli concernenti la presa visione e accettazione dell'informativa sulla privacy;
- durante gli incontri il mediatore provvedeva a raccogliere i dati emersi grazie alla compilazione di un questionario teso a rilevare, oltre ad alcuni dati approfonditi relativi al nucleo familiare, le principali difficoltà in essere su cui negoziare;
- in caso di accordo raggiunto dalle parti, insieme al mediatore si redigeva l'accordo. Successivamente, il mediatore convocava i corresponsivi legali in presenza ai quali veniva posta la firma delle parti;
- in caso di adesione, interruzione o conclusione con accordo, il mediatore provvedeva a inviare la comunicazione agli uffici competenti;
- al termine del percorso di mediazione, era cura del mediatore sottoporre alla coppia la somministrazione di un questionario di gradimento del percorso di mediazione familiare.

APPROCCIO ADOTTATO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE

Come già sopra evidenziato, la mediazione è quel processo che un terzo neutrale pone in essere per permettere alle parti in conflitto tra loro di riprendere un dialogo e di riappropriarsi della propria capacità decisionale, eliminando o riducendo gli effetti non voluti del conflitto stesso. Si tratta di un processo mirato a far evolvere dinamicamente una situazione di conflitto, aprendo canali di comunicazione che si erano bloccati.

In sostanza il mediatore lascia che le parti ritrovino, sospendendo temporaneamente il conflitto, uno spazio comune per esplorare ipotesi creative rispetto ai problemi comuni.

Il mediatore che sostiene il confronto su alcuni aspetti dell'area coniugale, aiuta la coppia a operare quei riconoscimenti e a esprimere quelle emozioni che permettono di liberare energie più autenticamente in grado di formulare un accordo, che sia il risultato più di un reciproco riconoscimento che di un compromesso e che, quindi, permetta alle parti di riprendersi una rinnovata capacità di esprimere la loro creatività e progettualità.

La capacità negoziale esprime, infatti, la sua qualità significativa quando riesce a rispondere ai bisogni emotivi e alle esigenze complessive attuali, ma anche a rappresentarsi e, quindi, rispondere alle esigenze future personali e dei figli. In questo senso, infatti, è importante non lasciarsi prendere dalla necessità di realizzare l'obiettivo pragmatico dell'accordo in modo da mantenersi su un piano di eccessiva formalità o pragmatismo proprio per dare ai contenuti dell'accordo stesso l'essenza e la qualità di un confronto sulle linee di educazione dei figli e sulle idee in ordine ai bisogni, in uno scambio che dia

un senso partecipato a regole che altrimenti risultano formali, standardizzate e quindi di difficile realizzazione.

In sostanza, attraverso il processo negoziale non si arriva soltanto alla formulazione di un accordo ma alla rinegoziazione della nuova possibile espressione comune, attraverso la quale gli ex partner modificano e definiscono la dimensione del “noi” che sopravvive alla separazione attraverso la contemporanea definizione delle due individualità.

Il mediatore ha sempre operato:

- per favorire il clima interattivo tra le parti e per creare un autentico spazio negoziale nel quale partecipare empaticamente al chiarimento della posizione dell'una o dell'altra parte, senza abbandonare la propria neutralità;
- per comprendere e tradurre affermazioni confuse o poco chiare, cosa che aumenta la possibilità di scambio tra le parti, amplia i contenuti dell'accordo e allenta gli atteggiamenti difensivi;
- per consentire di essere maggiormente fiduciosi e attivi nel portare avanti la negoziazione.

Le aree di negoziazione su cui è stata fermata l'attenzione sono state essenzialmente tre: quella genitoriale, quella riguardante il rapporto di coppia e l'area patrimoniale. Il risultato del lavoro di negoziazione su queste aree si è tradotto negli specifici contenuti dell'accordo di separazione.

La mediazione può essere svolta o ispirarsi a modelli diversi. In questo caso ci si è ispirati a quello proposto da Canevelli e Lucardi (2000), che prevede le seguenti fasi:

- fase 0: all'incontro informativo, in presenza dei legali, si fornisce l'informativa sul servizio di mediazione familiare, alla quale la partecipazione è su base volontaria, al fine di condividere la struttura, la procedura e gli obiettivi del progetto mediativo, offerto gratuitamente;
- fase preliminare: dopo l'adesione al progetto da parte di entrambe le parti, al colloquio iniziale, si tiene conto del motivo della richiesta dei richiedenti la mediazione, della possibilità di instaurare un rapporto di rispetto reciproco e dell'esistenza di condizioni relazionali;
- prima fase di mediazione: in questa fase si definiscono le posizioni delle parti e del mediatore, vale a dire che si verifica la dinamica tra i due separandi/separati, che dipende dal tipo di disputa (conflitto congelato, silenzio, litigio, escalation ecc.);
- seconda fase di mediazione: il ruolo del mediatore è meno direttivo, più apertamente negoziale;
- terza fase della mediazione: si procede verso la stesura dell'accordo, tendente a restituzioni rispetto alla progettualità futura come genitore; si stabilisce un'area di fiducia, dove permangono esperienze di delusione, che possono coesistere con immagini positive.

III PARTE - Dai dati di
contesto ai numeri della
sperimentazione del servizio
"Bambini al Centro"

06 COME CAMBIA LA STRUTTURA FAMILIARE

Marco Zelano,
ricercatore Istituto degli Innocenti





L'Italia sta sperimentando una rivoluzione nelle strutture e nei comportamenti familiari. La famiglia tende ad ampliare la varietà delle sue forme, generando nuove relazioni e nuovi assetti.

I cambiamenti che travolgono la famiglia possono essere individuati in:

- riduzione della natalità con la conseguenza che un numero sempre maggiore di coppie non ha figli, il che significa crescente invecchiamento della società;
- aumento del numero degli individui senza famiglia (persone sole), crescita del numero degli individui con famiglie spezzate e frammentate (separati e divorziati);
- aumento delle famiglie in cui i figli vivono con un solo genitore, il che comporta che intere generazioni di bambini, bambine, ragazzi e ragazze crescono in famiglie problematiche dal punto di vista dei rapporti umani;
- diffusione delle famiglie miste, che intrecciano varie etnie, e delle famiglie ricostruite, cioè quelle formate da partner che provengono da esperienze familiari precedenti e portano con sé i rispettivi figli.

La tendenza a intendere la famiglia come una forma di convivenza quotidiana in cui gli individui definiscono liberamente i loro diritti e doveri e li affermano come scelte personali su cui solo loro possono decidere viene indicato come "invenzione del presente", come espressione della creatività di individui emancipati dai legami e dai vincoli esistenti in precedenza. In futuro, così si dice, la famiglia sarà una convivenza puramente affettiva tra persone che possono revocare in ogni momento questa loro appartenenza.

La separazione costituisce un evento difficile e doloroso nella vita delle persone. Proprio per questo appare semplicistico l'atteggiamento di coloro che, forse anche per rendere più lieve il dolore delle persone coinvolte, tendono a sminuire il significato di un evento che è comunque critico. Non si tratta, certamente, di colpevolizzare nessuno, ma al contempo occorre avere consapevolezza che tale evento è generalmente foriero di dolore e talvolta di risentimenti.

Per due adulti che vivono la complessità di una separazione conflittuale, con i figli di minore età, è difficile gestire al meglio la situazione e creare condizioni adeguate sotto tanti aspetti che riguardano i figli. Inoltre, per gli adulti in fase di separazione, appare incompleto un ricorso al giudice affinché trovi, dall'esterno, la soluzione. Da qui l'utilizzo della mediazione familiare, in integrazione alle figure dei legali, la cui finalità è uscire dalla disputa, trovare un accordo, con l'intento primario di tutelare il benessere dei figli, o meglio sostenere i genitori a farlo, prevenendo la sofferenza infantile.


La letteratura, gli studi, le esperienze e le prassi dell'intervento di mediazione familiare riconoscono e confermano le potenzialità e l'efficacia di questo dispositivo, ma sono tuttavia carenti le ricerche sul campo.

INSTABILITÀ CONIUGALE. TENDENZE E CARATTERISTICHE DEL FENOMENO IN ITALIA

In Italia l'instabilità coniugale è in costante crescita, a seguito delle importanti trasformazioni socio-demografiche che hanno riguardato la formazione e lo scioglimento delle unioni. Tuttavia, rispetto ad altri contesti, quello italiano si caratterizza per un'incidenza più contenuta di separazioni e divorzi e per una prevalenza delle prime rispetto ai secondi. Tradizionalmente si è osservato, infatti, che una volta separati legalmente i coniugi non sempre procedono con lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio che si ottiene solo con la sentenza di divorzio.

Di seguito alcuni dati di confronto tra certi Paesi europei in relazione ai divorzi. Come evidenzia il grafico qui di seguito, l'Italia presenta un tasso generico di divorzialità (divorzi per 1.000 residenti) tra i più bassi in Europa, ben al di sotto di Paesi come Belgio, Svezia e Danimarca.

Figura 1
Divorzi per 1.000
residenti.
Anni 2008-2021




Fonte: Eurostat - <https://ec.europa.eu/eurostat/data/database>

Come si può notare, l'indicatore, per i Paesi con i valori più alti, dimostra una tendenza alla decrescita, al contrario di quanto succede in Italia, in cui a partire dal 2014 (a seguito dell'introduzione del "divorzio breve") l'indicatore sale repentinamente per poi assestarsi. A questo proposito è opportuno sottolineare che i dati presentati nel grafico vanno presi come tendenze, laddove le variazioni dell'indicatore non necessariamente riescono a esprimere una reale variazione dell'instabilità coniugale, dal momento che i mutamenti dell'indicatore possono essere legati a un cambiamento normativo (1) o delle abitudini delle coppie (2).

Per quel che riguarda il primo punto, in Italia il numero di divorzi ha risentito infatti delle variazioni congiunturali dovute agli effetti del cambio di normativa, che si è verificato a seguito dell'introduzione del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, *Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile* (introduzione dell'iter extragiudiziale per separazioni e divorzi consensuali) e della legge 6 maggio 2015, n. 55, *Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi* ("Divorzio breve"), che ha semplificato e velocizzato la possibilità di porre fine al matrimonio in essere, comportando una crescita nel numero complessivo, che ha riguardato per lo più i divorzi e soprattutto quelli consensuali. Tra il 2014 e il 2015 i divorzi sono passati da circa 50mila l'anno a oltre 80mila per poi raggiungere i 99mila nell'anno seguente. Le separazioni hanno invece subito un incremento più contenuto: dagli 89mila del 2014 a oltre 91mila del 2015 per poi posizionarsi intorno ai 99mila negli anni successivi. L'aumento repentino dei divorzi, a seguito delle nuove norme, com'è facile intuire, è dovuto soprattutto alla riduzione dei tempi dei procedimenti relativi agli iter di separazione partiti negli anni precedenti.

Rispetto al punto 2 sopracitato, potrebbero succedere inoltre che diminuiscano i matrimoni e aumentino le convivenze, la cui fine non comporta un atto formale di chiusura del rapporto. Questa circostanza ha l'effetto di far diminuire l'ammontare delle separazioni e dei divorzi, pur in presenza di una instabilità delle relazioni che, a oggi, sfugge alle statistiche ufficiali. Inoltre potrebbe succedere, come sta accadendo sempre più spesso in Italia, che una coppia sposata decida di chiudere la propria vita coniugale, fermandosi però alla separazione. Venendo ai dati sulle separazioni per l'Italia, il grafico che segue risulta piuttosto eloquente:

Figura 2
Separazioni legali.
Italia - Anni 1980-2021




Fonte: Istat - <http://seriestoriche.istat.it/index.php>

In circa 40 anni il numero di separazioni legali nel nostro Paese si è poco meno che triplicato, passando dalle 29.462 separazioni legali registrate nel 1980, alle circa 100.000 del 2021, con una crescita costante fino al 2019, per poi registrare un consistente calo nel 2020 e una risalita nel 2021.

Nel periodo considerato la quota di separazioni consensuali si attesta intorno all'85%, dato in costante crescita dal secondo dopoguerra, anni in cui le separazioni dei coniugi, numericamente poco consistenti (circa 5.000 all'anno), risultavano però decisamente più litigiose (nel 40% circa delle separazioni era necessario ricorrere all'intervento del tribunale).

Le separazioni avvenute nel 2021 hanno visto un 14% di casi in cui si è dovuto ricorrere a un provvedimento del tribunale, in mancanza di un accordo tra i coniugi. Nell'altro 86% dei casi, i provvedimenti consensuali presso il tribunale sono stati lo strumento giuridico ampiamente più usato dalle coppie per definire la modalità di separazione (62%). Accordi consensuali extragiudiziali presso lo stato civile (14%) e assistite dagli avvocati (10%) sono state le altre modalità utilizzate, ma in misura decisamente minore.

Figura 3
Separazioni personali dei coniugi per tipologia di modalità di esaurimento.
Italia - Anno 2021




Fonte: Istat - <http://demo.istat.it/altridati/separazionidivorzi/index.php>

... E IN TOSCANA

In Toscana, analogamente a quanto registrato a livello nazionale, dopo l'introduzione del decreto legge n. 132 del 2014, il numero di scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio (divorzi) è aumentato in maniera consistente, per poi attestarsi intorno ai 6.000 casi annui, fino a registrare una evidente diminuzione nel 2020, analogamente a quanto evidenziato per le separazioni a livello nazionale, per poi risalire nel 2021.

Le diminuzioni dei fenomeni sono evidentemente da attribuire alle difficoltà di azione che tutte le persone avevano in quell'anno, a causa delle restrizioni legate alle misure di contenimento dei contagi legati al Covid-19.

Figura 4
Divorzi.
Toscana - Anni 2007-2021




Fonte: Istat - <http://demo.istat.it/altridati/separazionidivorzi/index.php>

Il rapido aumento che si registra negli anni successivi al 2014 è giustificabile, analogamente al caso nazionale, con il velocizzarsi dell'esaurimento dei procedimenti di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In soli 2 anni (dal 2014 al 2016), il numero di divorzi in Toscana registra quasi un raddoppio (+94%). Esauriti la gran parte dei procedimenti pendenti, la curva flette verso il basso, per attestarsi al di sotto dei 6.000 casi. Una valutazione più realistica dell'entità dei fenomeni in regione e delle tendenze potrà essere fatta attraverso i dati delle annualità successive al 2021, anno che mostra già un deciso rialzo, dopo il crollo registrato nel 2020.

Per quel che riguarda le separazioni, i dati della Toscana descrivono un andamento leggermente differente rispetto al livello nazionale. Se, infatti, a livello nazionale (vedi figura 2) i dati mostrano una continua crescita, fatta eccezione per il penultimo anno, a livello toscano, dal 2008 al 2014, risultano sostanzialmente stabili, per poi risalire attestandosi su un valore intorno ai 6.000 casi fino al 2019, fatta eccezione per il 2020 in cui le separazioni sono state pari a 4.724.

Figura 5
Separazioni personali
dei coniugi.
Toscana -
Anni 2007-2021




Fonte: Istat - <http://demo.istat.it/altridati/separazioniidivorzi/index.php>

Le modalità attraverso le quali le coppie toscane arrivano a una separazione personale non sono dissimili da quelle descritte per le coppie italiane nel loro complesso.

Le separazioni avvenute nel 2021 hanno visto per i coniugi toscani un 15% di casi in cui si è dovuto ricorrere a un provvedimento del tribunale, mancando il consenso di entrambi i coniugi sugli accordi post matrimoniali. A partire dal 2015 la quota di separazioni in cui non si è dovuti ricorrere a una decisione del tribunale per risolvere le controversie è rimasta sostanzialmente stabile, salvo registrare una leggera

diminuzione, da leggere positivamente in termini di riduzione della conflittualità coniugale. Tra le separazioni non conflittuali, i provvedimenti consensuali presso il tribunale sono stati lo strumento giuridico più ampiamente usato dalle coppie toscane per definire la modalità di separazione (56%). Seguono gli accordi consensuali extragiudiziali presso lo stato civile (17%) e assistiti dagli avvocati (12%) che hanno costituito le altre modalità utilizzate, ma in misura decisamente minore.

Figura 6
Separazioni personali dei coniugi per tipologia di modalità di esaurimento.
Toscana - Anno 2021



Fonte: Istat - <http://demo.istat.it/altridati/separazionidivorzi/index.php>

LA MEDIAZIONE FAMILIARE IN TOSCANA: LA RETE DEI SERVIZI SUL TERRITORIO REGIONALE

I dati del paragrafo precedente descrivono un'instabilità coniugale non particolarmente conflittuale in fase di conclusione del legame matrimoniale. Sia a livello complessivo italiano che in maniera più specifica nella realtà toscana, le coppie, quando decidono di porre fine al loro legame, risultano concordi nell'85% dei casi. Nell'ambito degli accordi consensuali, la componente che sta consolidando la sua importanza è quella degli accordi extragiudiziali presso gli uffici di stato civile, percorso intrapreso proporzionalmente di più dalle coppie toscane rispetto alla media nazionale (15% Italia – 19% Toscana). Questo leggero maggiore ricorso delle coppie toscane verso questa modalità di separazione è da leggere positivamente (si tratta di un percorso estremamente velocizzato e semplificato) ma bisogna tenere in considerazione che risulta possibile solo in presenza di alcuni requisiti (uno dei quali è l'assenza di figli minori di età).

Alla luce dei dati, l'utilità del servizio di mediazione familiare, che dovrebbe essere attivato unitamente a un'altra serie di interventi di sostegno alla genitorialità, risulta comunque evidente.

Il grafico che segue mostra la diffusione sul territorio toscano del servizio di mediazione familiare. Nel 2021, secondo quanto rilevato dall'annuale monitoraggio realizzato dal Centro regionale in stretta collaborazione con le zone sociosanitarie e con le Società della salute, sono 23, sulle attuali 28, le zone distrette in cui è presente tale servizio. Una situazione che in un ventennio ha visto un deciso miglioramento, laddove in una ricerca realizzata dall'Istituto degli Innocenti nel 2002 emergeva che esso era assai poco diffuso, con solo nove comuni, di cui quattro in maniera episodica e solo dieci zone sociosanitarie sulle 34 presenti nella realtà regionale che organizzavano tale servizio (Toscana, Istituto degli Innocenti, Catarsi, Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza 2002).


Figura 7
Presenza di servizi di mediazione familiare per ambito territoriale. Toscana - Anno 2021



Fonte: Interventi sociali per bambini, bambine, ragazzi e ragazze in famiglia e fuori famiglia - Il monitoraggio con le Zone e Sds

Il monitoraggio raccoglie inoltre dati sull'attività svolta da questa tipologia di servizio e messa a disposizione della comunità nell'ultimo triennio monitorato (2019-2021). I dati si riferiscono alle famiglie e ai minori di età coinvolti in attività di mediazione familiare e mostrano un andamento lievemente decrescente negli anni estremi dell'intervallo considerato, con il dato del 2020 che risente della situazione generale legata alla pandemia, risultando un indicatore distorto della reale entità della domanda e dell'offerta di questa tipologia di servizio da parte delle famiglie.

Figura 8
Famiglie e minori di età coinvolti in attività di mediazione familiare. Toscana - Anni 2019-2021



Fonte: Interventi sociali per bambini, bambine, ragazzi e ragazze in famiglia e fuori famiglia - Il monitoraggio con le Zone e Sds

Nei 2 anni presi in considerazione (2019 e 2021), le contenute diminuzioni del dato relativo alle famiglie e ai minori di età coinvolti in attività di mediazione familiare risultano rispettivamente intorno al 6% e al 10%. Il dato risulta in decrescita anche rispetto a quanto emergeva dalla ricerca svolta sempre dall'Istituto degli Innocenti nel 2008 a cura di Enzo Catarsi (Catarsi, Toscana, Istituto degli Innocenti, 2009), in cui il numero di famiglie coinvolte in attività di mediazione, negli anni che vanno dal 2001 al 2006, risulta, pur con delle oscillazioni, al di sopra delle 600 unità. I dati segnalano quindi un decrescente ricorso all'aiuto di esperti da parte delle coppie in cui sono emersi problemi, in un quadro di utilizzo del servizio che comunque registra dei numeri molto contenuti.

Per avere un ordine di grandezza, la percentuale del numero di famiglie che sono state coinvolte in attività di mediazione nel 2021, per 100 separazioni avvenute nello stesso anno, è il 5% circa. Per quanto l'indicatore sia grossolano (le coppie coinvolte nella mediazione potrebbero essersi separate l'anno precedente o non essersi ancora separate legalmente o potrebbero essere nella fase che precede il divorzio o ancora potrebbero essersi rivolte a professionisti specializzati), pur con tutti i limiti citati, racconta di un ricorso a questa opportunità molto residuale. Perché succeda questo non è dato sapere con i dati a disposizione, ma il Consiglio d'Europa nel 2008 ha consultato alcuni esperti e ha potuto verificare che uno dei problemi alla diffusione della mediazione era semplicemente la sua mancata conoscenza.

Inoltre i dati a disposizione non permettono di valutare il perché sembri manifestarsi la tendenza a un minor ricorso allo strumento della mediazione. Una delle ipotesi è che ciò sia dovuto a un abbassamento della conflittualità delle coppie toscane, magari dovuto a un aumento della maturità e della consapevolezza del fatto che l'evento separazione risulta piuttosto comune nella popolazione e non rappresenta necessariamente "la fine del mondo".

Tra i vari motivi che possono essere ipotizzati non va sottovalutato quello legato al crollo della natalità, con il conseguente aumento del numero di coppie senza figli, il cui scioglimento risulta meno problematico e quindi meno conflittuale.

IL PROGETTO BAMBINI AL CENTRO; L'ATTIVITÀ DEL SERVIZIO E LE PRINCIPALI EVIDENZE EMERSE DAL QUESTIONARIO COMPILATO DALLE COPPIE PARTECIPANTI

Come ampiamente evidenziato nelle pagine precedenti, la letteratura sul tema è concorde nel riconoscere le potenzialità e l'efficacia della mediazione ed è proprio muovendo da questi presupposti che ha preso avvio un percorso di confronto e approfondimento che ha visto protagonisti il Tribunale di Firenze, la Regione Toscana, l'Istituto degli Innocenti, l'Ordine degli avvocati di Firenze e l'Organismo di conciliazione di Firenze (OCF) in merito ai casi di separazione giudiziale tra coniugi che presentano profili di conflittualità tali da esporre a sofferenza e rischi di pregiudizio i figli minori di età. Il confronto tra queste importanti istituzioni ha consentito di dare forma al servizio sperimentale di Bambini al Centro, finalizzato a prevenire la sofferenza infantile generata da situazioni altamente conflittuali e, quindi, a recuperare e valorizzare nella coppia in crisi il compito genitoriale, che rappresenta la miglior tutela della crescita equilibrata dei figli anche dopo la cessazione del rapporto coniugale o della convivenza. Obiettivo primario del progetto è quello di promuovere la protezione del benessere psicofisico dei bambini, delle bambine e degli adolescenti coinvolti in situazioni di alta conflittualità. L'aiuto alla coppia è in quest'ottica strumentale alla tutela dell'interesse del bambino e della bambina coinvolti.


I dati raccolti bimestralmente attraverso il monitoraggio *in itinere* hanno permesso di raccogliere informazioni interessanti sull'andamento del progetto e sulla sua efficacia.

Prima di presentare le principali evidenze che emergono dal questionario compilato dalle coppie, si riporta qui sotto il panorama di dati riferiti alle attività del servizio dall'inizio del progetto a oggi, ovvero dal mese di giugno 2020 a dicembre 2022.

Il primo dato è relativo agli incontri informativi calendarizzati dall'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) del Tribunale, che

Figura 9
Incontri informativi
svolti dalle coppie
per semestre. Giugno
2020-dicembre 2022

risultano complessivamente pari a 170 nel periodo compreso tra giugno del 2020 e dicembre del 2022, con un picco di incontri nel primo semestre 2022 (41). Mediamente si registrano 34 incontri per semestre.



A fronte di 170 incontri informativi, le mediazioni iniziate, nello stesso periodo, sono state 133. Sono quindi circa otto su dieci le coppie che dopo aver preso informazioni sul tipo di attività che veniva svolta nel percorso di mediazione familiare, relativamente al progetto Bambini al Centro, hanno deciso d'intraprendere il percorso e hanno iniziato gli incontri, tenuti presso l'Istituto degli Innocenti di Firenze.

Dei 74 incontri informativi svolti nel 2022, nel 91% dei casi sono stati svolti con coppie con procedimenti incardinati, mentre nel 9% si trattava di coppie in stragiudiziale. Per la prima tipologia, i tre quarti delle coppie erano sposate e solo una su quattro era una coppia di fatto.

Sempre nello stesso anno i percorsi di mediazione svolti, iniziati anche in anni precedenti al 2022, hanno visto il coinvolgimento di 213 coppie, con un picco di incontri nei mesi successivi al periodo estivo (settembre-dicembre), mesi in cui si registra una media di circa 23 incontri di mediazione mensili. Per 13 delle 213 coppie il percorso di mediazione si è concluso con un accordo (6%), mentre per 42 si è interrotto (19%).

Nell'anno solare analizzato, inoltre, l'attività di mediazione familiare ha visto un impegno complessivo della professionista che ha seguito i percorsi delle coppie di 620 ore, di cui 48 per attività legate allo svolgimento degli incontri informativi e il resto delle ore (572), per gli incontri di mediazione con le coppie.

LE PRINCIPALI EVIDENZE DAL QUESTIONARIO COMPILATO DALLE COPPIE


In questa sezione vengono riportati i risultati che emergono dalle risposte date dalle coppie che si sono sottoposte a un percorso di mediazione familiare relativamente al progetto Bambini al Centro.

Il questionario si compone di più sezioni informative che, partendo dai dati di natura socio-anagrafica della coppia, va a concludersi con una valutazione del mediatore sulla qualità del percorso in termini di motivazione della coppia e di efficacia del percorso intrapreso. In una sezione intermedia vengono rilevate informazioni sulle relazioni tra i genitori e su come questi abbiano gestito il rapporto con il figlio/i, catturando l'informazione all'inizio del percorso di mediazione e a conclusione dello stesso, al fine di verificare in che misura gli incontri abbiano avuto effetti sulla coppia.

LE CARATTERISTICHE SOCIO-ANAGRAFICHE DELLE COPPIE

Le coppie che hanno intrapreso il percorso di mediazione da giugno 2020 a dicembre 2022 hanno un'età media piuttosto alta e identica per entrambe le figure genitoriali, (47 padre e 47 madre). Entrambi i genitori, in più del 90% dei casi, sono di nazionalità italiana.

Figura 10
Genitori coinvolti nel percorso di mediazione secondo la nazionalità (composizione %)




Di tutte le coppie che hanno intrapreso il percorso di mediazione all'interno del servizio Bambini al Centro, al 31/12/2022 sono solo tre le coppie in cui entrambi i genitori sono stranieri.

Relativamente allo stato civile, poco meno di un terzo delle coppie risultano ancora sposate al momento in cui cominciano il percorso di mediazione e una quota analoga risulta separata. Per la quota rimanente di genitori, la maggioranza (27%) risulta essere celibe/nubile e il 9% divorziata.

Sul titolo di studio emerge che le madri hanno più frequentemente la laurea (35% contro il 26% dei padri) mentre si equivalgono per titoli di studio più bassi. Per i padri e le madri il titolo di studio prevalente è quindi quello della licenza media superiore, con i padri che registrano il 51% dei casi. Nel 56% dei casi le coppie hanno un livello di istruzione equivalente e in nessun caso c'è una differenza di due livelli nel titolo di studio conseguito (laurea-licenza media inferiore).

Figura 11
Genitori coinvolti nel
percorso di mediazione
secondo il titolo di studio
(composizione %)



La condizione abitativa dei genitori vede le madri più frequentemente dei padri proprietarie della casa in cui vivono (50% contro il 33% dei padri), mentre per i padri prevale l'affitto (47% dei casi). Per entrambe le figure genitoriali risulta non secondario l'aiuto dato dai genitori, che, in un caso su dieci, concedono ai figli e alle figlie di occupare una loro casa.

Il 93% dei padri e il 78% delle madri risultano occupati/e: circa il 70% di entrambi con contratti a tempo indeterminato. Solo per il 5% delle coppie si registra una situazione di non occupazione per entrambi i genitori.

Direttamente collegata alla situazione abitativa e lavorativa risulta quella relativa alla sistemazione successiva alla rottura del legame: il 54% dei padri vive solo mentre il 3% vive con i figli. Per le madri la situazione è decisamente diversa laddove il 15% delle madri vive sola mentre il 37% con i figli. A queste situazioni seguono la convivenza con familiari/parenti, particolarmente frequente per le madri (31% contro il 25% dei padri). Infine, analoga la quota di padri e madri che convivono con un nuovo o una nuova partner (13% circa).

Nella sezione che segue si effettuerà una valutazione relativa al cambiamento di atteggiamento dei genitori su una serie di aspetti legati al rapporto tra di loro e quello con i figli, confrontando ciò che le mediatrici hanno rilevato nella fase iniziale del percorso con quella finale.

COSA È EMERSO SULLA BASE DEGLI INCONTRI EFFETTUATI?

Le considerazioni che stanno alla base di questa sezione derivano dai giudizi espressi dai mediatori attraverso l'indicazione di un voto che va da uno a sei, dove uno indica di considerare completamente vera l'affermazione oggetto di analisi e sei completamente falsa, su una serie di aspetti che descrivono il rapporto tra i genitori e tra genitori e figli.

Sono 27 le affermazioni sulle quali le mediatrici sono state chiamate a esprimersi e per 18 di queste la valutazione è stata doppia (inizio e fine percorso). Per gli ambiti in cui è stata necessaria una doppia valutazione, si registrerà il miglioramento o il peggioramento delle relazioni, a seguito del percorso di incontri, attraverso la variazione dei valori medi ottenuti su ciascun contesto relazionale.

Da uno sguardo complessivo agli esiti di questa analisi, che copre il periodo che va da giugno 2020 a dicembre 2022, emerge un sostanziale miglioramento dei rapporti tra i genitori per la quasi totalità degli *items*, segnalando un positivo effetto del percorso fatto con le mediatrici.

La tabella che segue segnala, attraverso una freccia verde verso l'alto, un miglioramento della situazione a conclusione del percorso fatto dalla coppia con le mediatrici. Premettendo che il servizio, attraverso l'attività di mediazione, accompagna i due genitori in separazione a diventare interpreti di un nuovo rapporto, in qualche modo diverso dal precedente, offrendogli l'opportunità di recuperare stima e fiducia reciproche, notiamo nella tabella che segue che, nonostante il miglioramento rispetto alla fase iniziale di mediazione, possono invece perdurare la contesa e la disapprovazione, sebbene queste componenti dovrebbero mantenersi ben separate dal progetto per i figli. In sostanza, nelle persone che si separano, quale che ne sia la ragione, permane una memoria della relazione, che spesso può essere turbata. Come asserisce Belforte (2001), possono mantenersi sentimenti di fallimento, disistima, rabbia, rancore, dolore, gelosia, vendicativi, o di risentimento conseguenti alla rottura di comunicazione e all'identità di coppia, coinvolgendo i figli nei conflitti. Esistono coppie in mediazione in linea con quanto descrive Weiss (1975), ovvero che le relazioni conflittuali persistenti e disfunzionali di una coppia, dettate da ostilità o da attaccamento, sono caratterizzate dalla cronicità, e hanno ripercussioni più o meno gravi sui figli (Santi, 1980). In questi casi, nell'interminabile *escalation* simmetrica, i figli possono infatti essere utilizzati in lotte tese alla ritorsione o all'umiliazione dell'altro. Questo anche se ambedue hanno già una vita propria, paradossalmente, con un nuovo compagno. Sono state più volte descritte iniziative, anche insieme ai legali, capaci di gettare l'ex in faticose procedure burocratiche. E tutto ciò incide sulle questioni che riguardano il ruolo genitoriale e la gestione quotidiana dei figli.

RISCONTRO SULLA BASE DEGLI INCONTRI	1= completamente vero	6= completamente falso	esito
	media inizio	media fine	
Uno o entrambi i genitori si preoccupa quando il figlio frequenta l'altro genitore	3,6	4,2	↑
Spesso, nei litigi fra genitori, hanno alzato la voce	2,6	3,6	↑
Un genitore o entrambi sostiene che l'altro genitore ha reso difficile i rapporti tra lui/lei e i figli	2,8	3,7	↑
Uno o entrambi i genitori ritiene che il modo in cui hanno gestito i conflitti familiari abbia creato o potrebbe creare qualche problema ai figli	3,4	3,0	↓
Uno o entrambi i genitori ritiene che la comunicazione che i figli hanno con uno o con entrambi i genitori è difficile, conflittuale o assente	3,3	3,7	↑
Uno o entrambi i genitori crede che l'altro genitore tenda ad affidare la cura dei figli ad altre persone (nonni, babysitter, ecc.), anche quando non è necessario	4,6	4,7	↑
Uno o entrambi i genitori sostiene che sia capitato spesso di litigare davanti ai figli		2,5	
Uno o entrambi i genitori considera che spesso i figli hanno partecipato attivamente ai loro litigi, cercando di riappacificarli o schierandosi con l'uno o con l'altro genitore.	3,6	3,9	↑
Uno o entrambi i genitori ritiene l'altro in grado di gestire adeguatamente i figli anche quando si trova da solo con loro	4,0	3,4	↑
Uno o entrambi i genitori ritiene che almeno uno dei figli mostri comportamenti di rifiuto nei confronti di uno dei genitori	3,4	3,8	↑
Uno o entrambi i genitori sostiene che uno di due parli male o abbia parlato male dell'altro in presenza dei figli	2,4	3,5	↑
Entrambi i genitori ritengono che almeno uno dei figli ha avuto numerosi momenti di tristezza, spesso si è chiuso in se stesso o ha mostrato maggior tendenza a isolarsi	4,0	4,0	=
I genitori ritengono che spesso hanno opinioni diverse sull'educazione dei figli		3,6	
Uno o entrambi i genitori ritiene che la comunicazione tra loro è limitata al minimo perché litigano per qualsiasi cosa	1,9	3,1	↑
Uno o entrambi i genitori ritiene che spesso capiti che uno di loro arrivi a sgridare, punire o dare forti provvedimenti disciplinari ai figli		4,7	
Uno o entrambi i genitori ritiene che spesso capiti che uno di loro non riesca a far rispettare le regole		4,3	

Uno o entrambi i genitori dice di avere o aver avuto un sostegno psicologico individuale o di gruppo per parlare degli attuali problemi familiari	4,3		
Uno o entrambi ammette di aver fatto uso di sostanze stupefacenti o abusato di alcool	5,8		
Uno o entrambi i genitori ritiene che almeno uno dei figli ha avuto scatti d'ira o difficoltà a controllare la rabbia in famiglia o fuori casa	4,8		
Uno o entrambi i genitori ritiene che abbiano una gestione adeguata delle risorse economiche e ci sia accordo tra loro su questo argomento	4,9	4,6	↑
Uno o entrambi i genitori ritiene che la nuova organizzazione delle frequentazioni tra genitori e figli soddisfa o potrà soddisfare i bisogni e le esigenze dei figli	4,8	4,2	↑
Almeno uno dei genitori ammette di avere avuto difficoltà a trovare le forze per reagire alla separazione	2,8		
Almeno uno dei genitori ammette di aver avuto atteggiamenti aggressivi o difficoltà a controllare la rabbia	3,7		
Uno o entrambi i genitori ritiene che ci siano spesso problemi e manca chiarezza sulle organizzazioni delle frequentazioni durante le vacanze o durante l'anno scolastico	3,0	3,8	↑
Uno o entrambi i genitori ritiene che la capacità di provvedere finanziariamente ai figli è diminuita o potrebbe diminuire significativamente dopo la separazione e questo li preoccupa	2,8	2,8	=
Uno o entrambi i genitori riferisce che qualcuno dei figli ha avuto problemi a scuola di comportamento, nelle relazioni con i compagni e con i docenti, di rendimento o di attenzione	4,4		
Uno o entrambi i genitori ritiene che litighino da molto tempo e il conflitto non sembra diminuire	1,8	2,6	↑

Alcuni esempi presenti negli *items* della tabella in merito al tema:

- spesso, nei litigi fra genitori, hanno alzato la voce;
- un genitore o entrambi sostengono che l'altro genitore ha reso difficile i rapporti tra lui/lei e i figli;
- uno o entrambi i genitori sostiene che sia capitato spesso di litigare davanti ai figli;
- uno o entrambi i genitori sostiene che uno di due parli male o abbia parlato male dell'altro in presenza dei figli;
- uno o entrambi i genitori ritiene che la comunicazione tra loro è limitata al minimo perché litigano per qualsiasi cosa;
- uno o entrambi i genitori ritiene che spesso capiti che uno di loro arrivi a sgridare, punire o dare forti provvedimenti disciplinari ai figli;

- uno o entrambi i genitori ritiene che ci siano spesso problemi e manca chiarezza sulle organizzazioni delle frequentazioni durante le vacanze o durante l'anno scolastico.

Se nella maggior parte delle coppie il litigio e il battibecco sono da considerarsi all'interno della fisiologia della relazione, nella separazione possono rappresentare un rischio. Per esempio, quando la definizione che una delle parti dà di sé e dell'altro «non è accolta ma criticata, o rifiutata, e questo perché ciascuno tende a interpretare il rapporto secondo le proprie istanze e punti di vista» (Bogliolo, Bacherini, 2010, p. 40). Quando le qualità di ciascuno vengono confuse con l'immagine dei ruoli che ognuno porta con sé dalla propria storia privilegiando i propri principi, diventa difficile retrocedere dalle proprie convinzioni e questo può sfociare in una difficoltà reciproca e nella necessità di una revisione del rapporto. Quindi, mentre nelle coppie non separate il disagio ordinario può essere superato, nelle separazioni con alto livello di conflittualità, la coppia avverte che ogni sforzo o desiderio di stare meglio non basta, che i tentativi di capirsi naufragano e che è difficile uscire dall'*impasse*. I confronti possono essere chiarificatori o diventare il campo minato dove ci sono i nodi non funzionali della relazione.

Alcuni esempi presenti negli *items* della tabella in merito al tema:

- uno o entrambi i genitori ritiene che litighino da molto tempo e il conflitto non sembra diminuire.

Come rilevano i dati, dopo la separazione, non è raro che si presenti un fenomeno complesso, che sembra manifestarsi proprio nell'ambito dei conflitti che derivano dalle separazioni e consiste nel rifiuto, in un comportamento ipercritico e denigratorio, espresso da parte del figlio verso uno dei due genitori, alimentato da quest'ultimo, che a sua volta lo influenza (Gardner, 1987). Come il risultato dell'influenza di un genitore, i figli potrebbero alimentare un astio e un disprezzo ingiustificato verso l'altro genitore, anche in assenza di mancanze, trascuratezze o violenze di questo genitore. Secondo Gardner il rifiuto nasce e si alimenta tramite un genitore (che influenza), attraverso un atteggiamento più o meno consapevole che si serve di strategie dirette o indirette, queste ultime particolarmente influenti, dal momento che fanno leva sulle emozioni e sul senso di lealtà dei figli. Ci sono altri fattori che contribuiscono a far emergere il rifiuto del figlio tra cui le sue caratteristiche, quelle dei genitori, un alto livello di conflittualità nell'ambito della separazione, comportamenti attuati dai genitori o dal nucleo familiare allargato (Kelly e Johnston, 2001). Alcuni esempi presenti negli *items* della tabella in merito al tema:

- uno o entrambi i genitori considera che spesso i figli hanno partecipato attivamente ai loro litigi, cercando di riappacificarli o schierandosi con l'uno o con l'altro genitore;
- uno o entrambi i genitori ritiene che la comunicazione che i figli hanno con uno o con entrambi i genitori è difficile, conflittuale o assente;

- uno o entrambi i genitori ritiene che almeno uno dei figli mostri comportamenti di rifiuto nei confronti di uno dei genitori;
- entrambi i genitori ritengono che almeno uno dei figli ha avuto numerosi momenti di tristezza, spesso si è chiuso in sé stesso o ha mostrato maggior tendenza a isolarsi;
- uno o entrambi i genitori ritiene che la nuova organizzazione delle frequentazioni tra genitori e figli soddisfa o potrà soddisfare i bisogni e le esigenze dei figli.

Sulla base degli incontri effettuati, si denota chiaramente quanto i dissidi non siano di per sé indicatori di una “disfunzione” relazionale, ma uno dei componenti della relazione, che sono sempre presenti dopo la separazione. Corrado Bogliolo e Anna Maria Bacherini parlano di «residui della connessione preesistente, presenti in ciascuna delle parti, i quali potranno influire in positivo o in negativo, sul dopo. [...] Dopo la separazione le diversità del pensare e dello stile di vita possono infatti riemergere, portando a contrasti intorno a problemi come l'accudimento e l'educazione dei figli o, più semplicemente, la loro gestione» (2010, p. 120).

Il genitore non è totalmente consapevole del residuo che si manifesta in occasione di una contesa sui figli, dove ciascuno rifiuta di cedere, e non accetta il punto di vista dell'altro.

Alcuni esempi presenti negli *items* della tabella in merito al tema:

- uno o entrambi i genitori ritiene che il modo in cui ha gestito i conflitti familiari abbia creato o potrebbe creare qualche problema ai figli;
- uno o entrambi i genitori crede che l'altro genitore tenda ad affidare la cura dei figli ad altre persone, anche quando non è necessario;
- uno o entrambi i genitori ritiene l'altro in grado di gestire adeguatamente i figli anche quando si trova da solo con loro;
- i genitori ritengono che spesso hanno opinioni diverse sull'educazione dei figli.

La questione economica costituisce un terreno intriso di critici conflitti: può trattarsi della separazione dei beni o semplicemente della concessione di un assegno di mantenimento. Anche il tema del denaro assume un ruolo di grande importanza nelle dinamiche. Spesso, nella mediazione familiare di questo servizio c'è da indagare e analizzare se si tratta di un dibattito intorno al denaro utilizzando questo contenuto per occultare una relazione ancora non elaborata e risolta e le conseguenze di questo sui figli, oppure se si tratta di un'esigenza concreta.

Alcuni esempi presenti negli *items* della tabella in merito al tema:

- uno o entrambi i genitori ritiene che abbiano una gestione adeguata delle risorse economiche e che ci sia accordo tra loro su questo argomento;
- uno o entrambi i genitori ritiene che la capacità di provvedere finanziariamente ai figli è diminuita o potrebbe diminuire significativamente dopo la separazione e questo li preoccupa;

- uno o entrambi i genitori sostiene che uno di due parli o abbia parlato male dell'altro in presenza dei figli;
- un genitore o entrambi sostiene che l'altro ha reso difficile i rapporti tra lui/lei e i figli.

Gli elementi sopradescritti, se gestiti in modo non efficace, portano a una mancanza dei diritti dei figli nella separazione dei genitori (Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, settembre 2018), quali:

- i figli hanno il diritto di continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori e di mantenere i loro affetti;
- i figli hanno il diritto di continuare a essere figli e a vivere la loro età;
- i figli hanno il diritto di essere informati e aiutati a comprendere la separazione dei genitori;
- i figli hanno diritto di esprimere i loro sentimenti;
- i figli hanno il diritto di non subire pressioni da parte dei genitori e dei parenti;
- i figli hanno il diritto che le scelte che li riguardano siano condivise da entrambi i genitori;
- i figli hanno il diritto di non essere coinvolti nei conflitti tra genitori;
- i figli hanno il diritto al rispetto dei loro tempi;
- i figli hanno il diritto di essere preservati dalle questioni economiche;
- i figli hanno il diritto di ricevere spiegazioni sulle decisioni che li riguardano.

In sintesi, come si evidenzia fin qui, le situazioni presenti in mediazione sono caratterizzate dalla cronicità della dinamica relazione non funzionale e la comunicazione inefficace, con ripercussioni più o meno importanti sui figli (Santi, 1980).

In questi casi, nell'interminabile *escalation* simmetrica, i figli possono infatti essere utilizzati in controversie tese all'umiliazione dell'altro. Si può già evincere che i percorsi di mediazione familiare di questo servizio implicano un lavoro complesso che deve necessariamente tenere conto della tipologia della coppia, delle tematiche discusse, della presenza o meno di una difficile situazione a livello giudiziario, della maggiore o minore collaborazione dei legali.

Il lavoro del mediatore in questi casi consiste nel focalizzare l'intervento di mediazione sui progetti proiettati nel futuro, accogliendo il passato. Chi scrive, negli incontri di mediazione concede inizialmente lo sfogo delle parti e legittima le emozioni legate al passato, in uno spazio dedicato e contenuto, per accogliere le percezioni del conflitto da parte loro e per conoscere i loro timori rispetto a ciò che può fare l'altra parte della coppia. È importante accogliere e capire questi atteggiamenti, i quali incidono su prendere in considerazione le idee nuove e non avvertire i possibili cambiamenti di posizione dell'altra parte. Infine, per poter condurre al meglio la negoziazione, il mediatore apprezza ogni gesto positivo, anche minimo, di movimento rispetto alla rigidità consueta.


ANDAMENTO DEL PERCORSO DI MEDIAZIONE

Alle mediatrici coinvolte nel percorso fatto con le coppie veniva chiesto di monitorare il percorso, in termini di partecipazione agli incontri, ma anche di qualità delle relazioni negli incontri stessi.

Relativamente alla partecipazione i dati evidenziano che il 15% delle coppie dimostra un atteggiamento disinteressato verso il percorso e partecipa agli incontri in maniera irregolare e, anche quando si presenta, nel 10% dei casi lo fa spesso in ritardo rispetto all'orario stabilito.

Combinando le due modalità di risposta emerge che circa l'80% delle coppie dimostra interesse e partecipa con assiduità, rispettando gli orari degli incontri. Il restante 20% delle coppie si divide in maniera pressoché identica tra chi risulta irregolare nella frequentazione, ma puntuale agli appuntamenti e chi, viceversa, risulta regolare nella partecipazione ma non puntuale agli appuntamenti.

Figura 12
Genitori coinvolti nel percorso di mediazione secondo la modalità di partecipazione agli incontri (*composizione %*)




Relativamente alla descrizione su come i figli stanno vivendo la loro situazione, più della metà delle coppie (63%) ha una percezione diversa e dà delle versioni molto differenti.

L'atteggiamento tenuto dalle coppie tra di loro durante gli incontri segnala dei problemi di comunicazione interni alla coppia. Più di una coppia su due sembra mettere un muro tra sé, laddove il padre e la madre non si ascoltano reciprocamente e nello stesso momento si sovrastano: questo tipo di relazione si registra per il 54% delle coppie.

Il 43% dimostra un buon grado di civiltà durante gli incontri, ascoltandosi, non alzando la voce e prestando attenzione a cosa ha da dire l'altro. Solo per il rimanente 3% dei casi, la chiusura non è totale e si registra o un'apertura all'ascolto o comunque si ha un atteggiamento rispettoso verso l'altro.

Figura 13
Genitori coinvolti nel percorso di mediazione secondo l'atteggiamento tenuto durante gli incontri (*composizione %*)



Se i rapporti tra i genitori si dimostrano complicati, per più di otto coppie su dieci si registra un maggior rispetto per il ruolo del mediatore, che viene ascoltato, dando spazio ai suoi interventi. Decisamente bassa la propensione delle coppie ad andare nella direzione di una risoluzione ai problemi, laddove più della metà risulta rigida rispetto alla possibilità di aprire spazi di riflessione utili a formulare diverse ipotesi di risoluzione, ma ancora più alta (60%) la quota di quanti, sebbene siano arrivati a una ipotesi di soluzione, decidono di non testarla tra un incontro e l'altro, dimostrando un forte disinteresse verso l'obiettivo che il percorso di mediazione persegue. Le difficoltà e le incertezze sulle decisioni da prendere tra i membri della coppia sono riscontrabili dal frequente ricorso ai loro avvocati, che sono praticamente sempre presenti (91%) agli incontri informativi e che vengono consultati tra un incontro e l'altro dal 75% delle coppie.

INTERRUZIONE DEL PERCORSO DI MEDIAZIONE


Le indicazioni che emergono da questa sezione del questionario, che si basano solo sulle risposte di coloro che hanno interrotto il percorso, quindi in un numero inferiore, forniscono comunque delle informazioni interessanti. Il primo dato che emerge è che non ci sia accordo tra le coppie rispetto all'interruzione, laddove solo in un caso su dieci è stata la coppia, di comune accordo, a decidere di interrompere il percorso e mediamente questo è avvenuto dopo quattro incontri. Più frequentemente (65%) il desiderio di interrompere gli incontri nasce da un membro della coppia, anche in questo caso dopo una media di quattro incontri. In un caso su quattro, la situazione di conflittualità che si rileva nella coppia dopo alcuni incontri, induce il mediatore a ritenere che quello non sia il percorso più idoneo per arrivare a una risoluzione dei problemi. Anche in questo caso il numero di incontri necessari affinché il mediatore si renda conto delle difficoltà di portare avanti la mediazione, è mediamente di quattro.

MONITORAGGIO DELL'EFFICACIA DELLA MEDIAZIONE

Alla richiesta di indicare le sensazioni rispetto all'efficacia del percorso, le mediatrici esprimono una valutazione che non risulta particolarmente ottimistica, sia per quel che riguarda la conflittualità, che per quello che riguarda la facilità di comunicazione e la disponibilità a collaborare.

Per la conflittualità, in più del 70% dei casi si è ridotta poco (30%) o per nulla (43%), evidenziando delle oggettive difficoltà nel riportare i toni della discussione in un contesto di minore litigiosità:

Figura 14
Genitori coinvolti nel percorso di mediazione secondo il grado di riduzione della conflittualità rilevata dalle mediatrici (composizione %)



Analoga situazione per quel che riguarda un miglioramento della comunicazione tra i genitori, ovvero in meno di un caso su tre le mediatrici percepiscono un netto miglioramento:

Figura 15
Genitori coinvolti nel percorso di mediazione secondo il grado di miglioramento della comunicazione tra di loro rilevata dalle mediatrici (composizione %)







Figura 16
Genitori coinvolti nel
percorso di mediazione
secondo il grado di
miglioramento della
disponibilità a collaborare
rilevata dalle mediatrici
(composizione %)

Infine è stata valutata una eventuale maggiore disponibilità a collaborare tra i genitori con esiti che non differiscono molto da quanto visto in precedenza:




AREE SU CUI TROVANO MAGGIORE DIFFICOLTÀ A TROVARE ACCORDI

L'ultima parte del questionario va a indagare su quali aspetti della separazione abbiano fatto emergere le maggiori criticità tra i genitori nel trovare accordi. Tra coloro che hanno indicato almeno una criticità, le indicazioni sono piuttosto chiare e sono tre le aree sulle quali si creano più frequentemente frizioni:

- aspetti economici della separazione (80%);
- comunicazioni tra loro sui figli e tra loro e i figli quando non si trovano presso di loro (78%);
- calendarizzazione delle frequentazioni (69% delle coppie).

Positivo il fatto che sugli aspetti educativi (scolastici ed extrascolastici) ci sia un livello di accordo molto alto (non problematico per circa l'80% delle coppie), in particolare sulle attività sportive e culturali extrascolastiche e sulla religione (problematico solo per il 3% delle coppie) ma anche su quelle legate all'uso del cellulare, all'acquisto del motorino, alle cure e alle vacanze, aree su cui non trovano particolari difficoltà il 70% delle coppie.

Figura 17
Genitori coinvolti nel percorso di mediazione secondo le aree su cui trovano maggiore difficoltà a trovare accordi (valori %, risposta multipla)





RIFERIMENTI

BIBLIOGRAFIA

- Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. (2018). La carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori. Roma, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.
<https://www.garanteinfanzia.org/landing2/Libretto.pdf>
- Baucom, D.H., and Epstein N., (1990). Cognitive-behavioral marital therapy. New York, Brunner/Mazel.
- Belforte, F. (2001). Counseling e mediazione familiare: una possibile integrazione tra approccio relazionale e Gestalt. *Informazione Psicologia Psicoterapia Psichiatria*, n. 41-42, p. 82-85.
- Bohannon, P. (1970). Divorce and after: An analysis of the emotional and social problems of divorce. New York, Doubleday.
- Boscolo, L., e Cecchin, G. (1988). Il problema della diagnosi da un punto di vista sistemico. *Psicobiiettivo*, n. 3.
- Brown, D. (1982). Divorce and family mediation: History, review, future directions. *Conciliation Courts Review*, vol. 20, n. 2, p. 1-44.
- Brown, E. (1976). A model of the divorce process. *Conciliation Courts Review*, vol. 14, n. 2, p. 1-11.
- Buzzi, I. (1992). Storia e prospettive della mediazione familiare, in Quadrio Aristarchi, A., Venini, L., *Genitori e figli nelle famiglie in crisi* (p. 163-213). Milano, Giuffrè.
- Canevelli, F., e Lucardi, M. (2000). La mediazione familiare. Dalla rottura del legame al riconoscimento dell'altro. Torino, Bollati Boringhieri.
- Carrere, S., and Gottman, L.M. (1999). Predicting divorce among newlyweds from the first three minutes of marital conflict discussion. *Family Process*, n. 38, p. 293-301.
- Catarsi, E., Toscana, Istituto degli Innocenti. (2009). Servizi e interventi di mediazione familiare in Toscana: ricerca 2008. Firenze, Istituto degli Innocenti.
<https://www.minoritoscana.it/sites/default/files/Mediazione%20familiare.pdf>
- Cigoli, V. (1998). Psicologia della separazione e del divorzio. Bologna, Il Mulino.
- Cigoli, V., Gulotta, G., e Santi, G. (a cura di) (1983). Separazione divorzio e affidamento dei figli. Milano, Giuffrè.
- Cole, R., Rogers, N., and McEwen, C. (2001). Mediation: Law, policy and practice. St. Paul, MN: West.
- Coogler, O.J. (1978). Structured mediation in divorce settlement: A handbook for marital mediators. Lexington, MA: Heath.

- Dattilio, F.M. (2018). *Terapia cognitivo comportamentale per le coppie e le famiglie*. Trento, Erickson.
- De Bernart, R., Francini, G., Mazzei D. et al, (1999). Quando la coppia finisce la famiglia può continuare? in Andolfi, M., Angelo C., Saccu, C. (a cura di), *La crisi della coppia*. Milano, Raffaello Cortina.
- Goleman, D. (1996). *Intelligenza emotiva*. Milano, Rizzoli.
- Gordon, T. (2014a). *Genitori efficaci. Educare figli responsabili*. Bari, La Meridiana.
- Gordon, T. (2014b). *Relazioni efficaci. Come costruirle. Come non pregiudicarle*. Bari, La Meridiana.
- Gottman, J.M. (1994). What predicts divorce? The relationship between marital processes and marital outcomes. Hillsdale, Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Gottman, J., and Declaire, J. (2015). *Intelligenza emotiva per un figlio. Una guida per i genitori*. Milano, Rizzoli.
- Gottman, J. (2020). *Intelligenza emotiva per la coppia*. Milano, Rizzoli.
- Hetherington, E.M. (1992). Coping with marital transitions: A family systems perspective. *Monographs of The Society for Research in Child Development*, vol. 57, p. 6.
- Malagoli Togliatti, M. (1999). La consulenza psicologica nei procedimenti di separazione e divorzio, in De Leo, G., e Malagola Togliatti, M., *La perizia psicologica in età evolutiva*. Milano, Giuffrè.
- Eckhoff, T. (1981). Il mediatore, il giudice e l'amministratore nella soluzione di conflitti, in Giansanti, A., e Pocar, V. (a cura di), *La teoria funzionale del diritto*. Milano, Unicopli.
- Ellman, I., Kurtz, P., and Scott, E. (1998). *Family law*. Charlottesville, VA: Lexis.
- Elson, H. (1988). Divorce mediation in a law office setting, in Folberg, J. and Milne, A., *Divorce mediation: Theory and practice*. p. 143-162. New York, Guilford Press.
- Emery, R.E. (1988). *Marriage, Divorce, and Children Adjustment*. Beverly Hills, Sage.
- Esposito, E. (2000). La pratica della mediazione come nuovo strumento e risorsa sociale. Differenze epistemologiche e operative con i diversi interventi di aiuto alla persona. *Diritti e Diritti*, 3, 23.
- Federico, J. (1979). The marital termination period of the divorce adjustment process. *Journal of Divorce*, vol. 3, n. 2, p. 93-106.
- Folberg, J. (2003). The continuing history of conflict resolution practice. *ACResolution*, vol. 2, n. 2, p. 13-15.
- Folberg, J. (1988). Liability of divorce mediators, in Folber, j. and Milne, A., *Divorce mediation: Theory and practice* (p. 341-357). New York, Guilford Press.

- Folberg, J. and Milne, A. (1988). *Divorce mediation: Theory and practice*. New York, Guilford Press.
- Francini, G. (2007). *A caccia di Proteo. Tipologie e procedure nella mediazione sistemica trigenerazionale e conseguenze per la formazione*. Bologna, Riga edizioni.
- Gold, L. (1992). *Between love and hate: A guide to a civilized divorce*. New York, Plenum Press.
- Hanna, J. (2003). Beyond ACR: Partners with a common mission. *ACResolution*, vol. 2, n. 2, p. 21-25
- Irving, H.H., and Benjamin, M. (1994). Mediazione familiare terapeutica, processi ecosistemici e collegamento tra pre-mediazione e negoziazione, in Ardone, R. e Mazzoni, S., *La mediazione familiare*. Milano, Giuffrè.
- Johnston, J.R., Gonzales R., and Campbell, L.E. (1987). Ongoing Post-divorce Conflict and Child Disturbance. *Journal of Abnormal Child Psychology*, vol. 15, p. 493-509.
- Kaslow, F. (1979-1980), Stages of divorce: A psychological perspective. *Villanova Law Review*, vol. 25, n. 4-5, p. 718-751.
- Kelly, J. (1983). Mediation and psychotherapy: Distinguishing the difference. *Mediation Quarterly*, vol 1, p. 33-44.
- Kelly J. (1991). Parent interaction after divorce: Comparison of mediated and adversarial divorce processes. *Behavioral Science and the Law*, vol. 9, p. 387-398.
- Kelly, J. (1995). Power imbalance in divorce and interpersonal mediation: Assessment and intervention. *Mediation Quarterly*, vol. 13, n. 2, p. 85-98.
- Kessler, S. (1975). *The American way of divorce: Prescription for change*. Chicago, Nelson-Hall.
- Marzario, M. (2015). Le premesse della mediazione familiare nelle fonti sovranazionali, (segnalato sulla rivista dell'UCIPEM - Unione consultori italiani prematrimoniale e matrimoniale nazionale). <https://www.altalex.com/documents/news/2015/11/16/premesse-mediazione-familiare-nelle-fonti-sovrnazionali>
- Mazzei, D. (2002). *La mediazione familiare. Il modello simbolico trigenerazionale*. Milano, Raffaello Cortina.
- Mclsaac, H. (1981). Mandatory conciliation custody/visitation matters: California's bold stroke. *Conciliation Courts Review*, vol. 19, n. 2, p. 73-77.
- Milne, A. (1986). Divorce mediation: A process of self-definition and self-determination, in Jacobson, N., and Gurman, A., *Clinical handbook of marital therapy* (p. 197-216). New York, Guilford Press.
- Mnookin, R.H. (1985). Divorce Bargaining: The Limits on Private Ordering. *University of Michigan Journal of Law Reform*, vol. 18, p. 1015-1037, <https://repository.law.umich.edu/mjlr/vol18/iss4/7>

- Moro, C.A. (1991). *Il bambino è un cittadino*. Milano, Mursia.
- Perago, C., e Albanese, A. (2023). Finalità e caratteristiche della mediazione familiare "riformata". *Judicium. Il processo civile in Italia e in Europa*.
<https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2023/05/Perago-Albanese.pdf>
- Pearson, J., and Thoennes, N. (1984). A preliminary portrait of client reactions to three court mediation programs. *Mediation Quarterly*, vol. 3, n. 21-40.
- Ravenna, R. (2023). La mediazione familiare. *Il familiarista*.
Giuffrè, <https://ilfamiliarista.it/bussola/mediazione-familiare>
- Resta, E. (1999). Giudicare, conciliare, mediare. *Politica del diritto*, n. 4, p. 541-576.
- Santi, G. (1980). *Il processo di divorzio. Consulenza e psicoterapia*. Milano, FrancoAngeli.
- Santino, C. (2020). La tutela del benessere dei figli in Europa: dall'audizione del minore alla mediazione familiare trasformativa, luogo di apprendimento informale. *Rivista di scienze sociali*, n. 21, <https://www.rivistadiscienze sociali.it/la-tutela-del-benessere-dei-figli-in-europa-dallaudizione-del-minore-alla-mediazione-familiare/>
- Silberman, L. (1988). Ethical constraints: A legal perspective, in Folberg, J., and Milne, A., *Divorce mediation: Theory and practice* (p. 359-384). New York, Guilford Press.
- Tondo, C., Coronel, R., and Drucker, B. (2001). Mediation trends: Survey of the states. *Family Court Review*, vol. 39, n. 4, p. 431-453.
- Toscana, Istituto degli Innocenti, Catarsi, E., Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza. (2002). *La mediazione familiare in toscana*. Firenze, Regione Toscana.
- Weiss, R. (1975). *Marital separation Coping with the End of a Marriage and the Transition to Being Single Again*. New York, Basic Books.
- Watzlawick, P., Beavin, J.H., and Jackson, D.D. (1971). *Pragmatica della comunicazione umana*. Roma, Astrolabio Ubaldini.
- Wisemann, R. (1975). Crisis theory and the process of divorce. *Social Case Work*, vol. 56, n. 4, p. 205-212.

SITOGRAFIA

- Passalacqua, L. (2020). La mediazione familiare: cos'è e perché sceglierla da ProntoProfessionista.it <https://www.prontoprofessionista.it/articoli/la-mediazione-familiare-cos-e-perch-sceglierla.html?author=f>
- Castellano, F. La mediazione familiare: per una separazione condivisa da PsyMed.it <https://www.psy med.it/blog/psicologia/la-mediazione-familiare-per-una-separazione-condivisa.html>

ALLEGATI



LINEE GUIDA
OPERATIVE SULLA
MEDIAZIONE
FAMILIARE A
PARTIRE DALLA
SPERIMENTAZIONE
DEL SERVIZIO
BAMBINI
AL CENTRO



PREMESSA

In Italia la nascita della mediazione familiare, intesa come *justice douce*, risale al 1987 su iniziativa di Fulvio Scaparro e Irene Bernardini i quali avvertirono l'esigenza di introdurre, nel campo della separazione e del divorzio, i principi della mediazione ovvero la necessità di fare in modo che i coniugi confliggenti potessero, grazie all'aiuto di un terzo neutrale e imparziale scelto liberamente dalle parti, decidere insieme in modo costruttivo e non conflittuale come organizzare la propria vita dopo la separazione e aprirono con tale finalità a Milano il primo Centro di mediazione familiare all'interno dell'associazione Genitori Ancora (Gea). L'iniziativa fu accolta con grande favore al punto tale che si diffuse da subito in numerose altre regioni italiane tra le quali la Toscana, l'Emilia-Romagna, il Lazio, la Lombardia, la Puglia, il Piemonte e la Liguria.

Non v'è dubbio che la separazione coniugale comporta per genitori e figli disagio, disorientamento, difficoltà e una incommensurabile sofferenza personale, perché spesso vissuta come fallimento del proprio progetto di vita e, in alcuni

casi, come conseguenza di un conflitto di coppia segnato da comportamenti aggressivi e pericolosi tesi al conseguimento della vittoria dell'uno sull'altro.

Da quella prima esperienza il panorama dei bisogni a cui il comparto si rivolge è profondamente cambiato, passando da forme di disagio di maggior evidenza assistenziale a manifestazioni più complesse, nelle quali assumono significato e richiedono attenzione gli aspetti relazionali, sia a livello interpersonale che delle relazioni sociali nella comunità. Particolari fenomeni sociali hanno caratterizzato l'attuale periodo storico, a seguito di profondi cambiamenti culturali, economici, legislativi: le trasformazioni dei ruoli di genere e dei ruoli familiari, le nuove forme che la famiglia sta assumendo, le difficoltà dei genitori e degli adulti a far fronte alla funzione educativa, la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, in particolare per la donna, una maggiore consapevolezza dei propri diritti non sempre coniugata con eguale consapevolezza delle proprie responsabilità.

Il sistema familiare è divenuto più incerto, più fragile e, allo stesso tempo, è impegnato in compiti resi più gravosi dalla diffusa assenza di reti familiari allargate. Si diffondono comportamenti che indicano la diminuzione della capacità di contenimento e guida e la fragilità dei ruoli educativi nei confronti dei figli.

Le famiglie si compongono e si scompongono, la separazione e il divorzio costituiscono una scelta frequentemente caratterizzata da un clima di conflittualità più o meno elevata che ricade non sui figli, sulla qualità della loro crescita e sulla loro relazione con i genitori.

Il servizio sociale possiede diversi strumenti e risorse, professionali, organizzativi e strutturali, per seguire e aiutare le situazioni di disagio familiare e/o minorile, consolidati e perfezionati attraverso il costante confronto con i bisogni rilevati e l'esperienza operativa.

Peraltro, si riscontra la necessità che l'ente pubblico allarghi le opportunità di aiuto precoce e preventivo rivolte alle famiglie in via di separazione, in particolare sostenendo e diffondendo l'utilizzo della mediazione familiare, per aiutare la coppia ad affrontare in modo costruttivo la vicenda separativa e a cercare le soluzioni più adeguate a svolgere responsabilmente il compito di genitori.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La mediazione familiare è uno strumento volontario per risolvere i conflitti familiari, sorti nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, modifica delle relative condizioni, conflitti di coppia e genitoriali, nonché per le situazioni critiche che possono riguardare la famiglia quali, ad esempio, liti tra fratelli, questioni relative a passaggi generazionali in azienda o gestione di un parente non autosufficiente.

La mediazione familiare è caratterizzata dalla riservatezza e consente, tramite l'intervento di un mediatore, terzo e professionalmente formato, anche di gestire i rapporti con il minore di età al fine di concretizzare il principio della bigenitorialità.

Il ricorso a tale procedura, ha avuto incremento a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 54 del 2006.

La procedura di mediazione familiare può essere promossa direttamente dalle parti, dai loro avvocati, su invito del giudice, su indicazione dei servizi sociali o dal Garante per l'infanzia.

La mediazione familiare, trova ampio riferimento nelle fonti normative e raccomandazioni comunitarie e anche in numerose normative regionali; l'esercizio dell'attività del mediatore familiare è disciplinata dal Codice europeo di condotta dei mediatori del 2004 nonché dalla legge n. 4 del 2013 in tema di professioni non organizzate. A livello comunitario le fonti più importanti possono essere ricondotte a quelle di seguito elencate:

- *Charte Européenne de la formation des médiateurs familiaux dans les situations de divorce et séparation* (1992) - Carta europea sulla formazione dei mediatori familiari nelle situazioni di separazione e divorzio (1992);
- Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 – Ratificata in Italia con la legge 20 marzo 2003, n. 77, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996*;
- Forum europeo di formazione e ricerca in mediazione familiare, costituito a Marsiglia il 1° febbraio del 1997;
- Raccomandazione 21 gennaio 1998, n. (98)1 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in materia di mediazione familiare, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 21 gennaio 1998 nell'incontro n. 616 dei delegati dei Ministri;
- Risoluzione 21 gennaio 1998, n. 616 del Comitato dei ministri del Consiglio di Europa;
- Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori di età, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 15 maggio 2003;
- Raccomandazione 25 novembre 2003, n. 1639 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, recepita dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 16 giugno 2004;
- Regolamento (CE) 27 novembre 2003, n. 2201/2003 del Consiglio dell'Unione europea, *relativo alla competenza*,

al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000;

- European code of conduct for mediators firmato a Bruxelles il 2 luglio 2004;
- Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011, n. 2011/2117/INI, sui *Metodi alternativi di soluzione delle controversie in materia civile, commerciale e familiare;*
- Norma UNI, 30 agosto 2016, n. 11644:2016, *Attività professionali non regolamentate - Mediatore Familiare - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza.*

Quando si parla di fonti internazionali è doveroso fare riferimento a

- Convenzione Aja del 19 ottobre 1996, Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione de minori.
- Piano 3 dicembre 1998, del Consiglio e della Commissione europea, *Piano d'azione del Consiglio e della Commissione, del 3 dicembre 1998, concernente le modalità ottimali di attuazione delle disposizioni del trattato di Amsterdam relative alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (Guce) il 23 gennaio 1999, n. C 19 (la data del piano d'azione qui indicata è quella dell'adozione avvenuta il 3 dicembre 1998).

Politiche connesse con la libera circolazione delle persone

- Istituzione del Coordinatore del Parlamento europeo per i diritti dei minori 1987 (Lord Plumberg).
- Programma 4 maggio 2010, n. 2010/C115/01, *Programma di Stoccolma. Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini.*
- Legge 18 giugno 2015, n. 101, *Ratifica Convenzione Aja del 19 ottobre 1996, in vigore in Italia dal 1° gennaio 2016.*
- Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011, 2011/2026(INI), *sull'attuazione della direttiva sulla mediazione negli Stati membri, impatto della stessa sulla mediazione e sua adozione da parte dei tribunali.*
- Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011, *Metodi alternativi di soluzione delle controversie in materia civile, commerciale e familiare.*

Per le norme nazionali i riferimenti sono

- Legge 29 luglio 1975, n. 405, *Istituzione dei consultori familiari.*
- Legge 28 agosto 1997, n. 285, *Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza*, articoli 1, 2, 3.
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti*

locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

- Legge 8 novembre 2000, n. 328, *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.*
- Legge 5 aprile 2001, n. 154, *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari.* (Articolo 2 - *Ordini di protezione contro gli abusi familiari*).
- Articolo 342-ter del codice civile, *Contenuto degli ordini di protezione.*
- Legge 20 marzo 2003, n.77, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.*
- Legge 8 febbraio 2006, n.54, *Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli.* Articolo 1, *Modifiche al codice civile.*
- Articolo 155-sexies del codice civile, *Poteri del giudice e ascolto del minore.*
- Legge 10 dicembre 2012, n.219, *Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.*
- Articolo 315 del codice civile, *Stato giuridico della filiazione.*
- Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, *Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione" a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.* Articolo 55, *Introduzione degli articoli da 337-bis a 337-octies del codice civile.*
- Legge 14 gennaio 2013, n. 4, *Disposizioni in materia di professioni non organizzate.*
- Legge 10 novembre 2014, n.162, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.*
- Legge 20 maggio 2016, n. 76, *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.*
- Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, *Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà.*

A conclusione di questa breve sintesi normativa ricordiamo, per la Regione Toscana, il riferimento è alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, *Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*, in cui al Titolo V, capo 1, articolo 52, comma 2, lett. d), tra i servizi di sostegno alla genitorialità si parla anche di mediazione familiare.

LA SEPARAZIONE DELLA COPPIA IN MEDIAZIONE FAMILIARE: RISORSA A TUTELA DELLA BIGENITORIALITÀ

La separazione della coppia è un percorso difficile che, tuttavia, se accompagnato e supportato, può trasformarsi per i coniugi, in opportunità di educazione e di cambiamenti anche costruttivi.

Separarsi è un atto creativo. La fine di un amore merita infatti attenzione e impegno così come li richiedono l'innamoramento e la progettazione della vita insieme.

La mediazione familiare è uno strumento che facilita il raggiungimento di un accordo tra persone sposate e non (conviventi *more uxorio*, genitori non coniugati), con lo scopo di facilitare la soluzione di liti riguardanti questioni relazionali e/o organizzative concrete, prima, durante e/o dopo il passaggio in giudicato di sentenze relative tra l'altro a: dissoluzione del rapporto coniugale; divisione delle proprietà comuni; assegno di mantenimento al coniuge debole o alimenti; responsabilità genitoriale condivisa o esclusiva (potestà genitoriale); residenza principale dei figli; visite ai minori di età da parte del genitore non affidatario, che implicano la considerazione di fattori emotivo relazionali, con implicazioni legali, economiche e fiscali.

Il mediatore familiare è un professionista, tenuto al segreto professionale, terza persona neutrale e imparziale, qualificato, con una formazione specifica (di tipo interdisciplinare in campo psicologico, sociale e giuridico) che agisce in modo tale da incoraggiare e facilitare la risoluzione di una disputa.

L'obiettivo è di aiutare le parti a raggiungere un accordo direttamente negoziato, fuori dalla logica antagonista vincitore-perdente. L'accordo dovrà essere volontario, mutuamente accettabile e durevole.

Il mediatore si applicherà affinché l'autorità decisionale resti alle parti; assisterà le parti nell'identificare le questioni; incoraggerà la loro abilità nel risolvere i problemi e nell'esplorare eventuali accordi alternativi, sorvegliandone la correttezza, ma in assoluta autonomia dal circuito giuridico e nel rispetto della confidenzialità.

IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE

La mediazione familiare si caratterizza come un servizio a favore di genitori in fase di separazione o divorzio, per superare conflitti e recuperare un rapporto positivo nell'interesse dei figli. Nello specifico lavora per aiutarli a recuperare la capacità di gestire, di comune accordo, il rapporto con i figli e la quotidianità connessa.

Ha come principale obiettivo quello di promuovere il benessere e la qualità di vita dei figli, spesso coinvolti in modo strumentale nelle conflittualità dei genitori, salvaguardando i loro rapporti affettivi con entrambe.

La mediazione familiare può essere richiesta in ogni fase del percorso di separazione e/o del divorzio oppure anche a distanza di tempo; può essere suggerita da un giudice o da un consulente nel corso di un procedimento giudiziale, da un legale o da altri servizi.

I mediatori forniranno sempre ai genitori le informazioni utili a decidere se accogliere l'indicazione ricevuta.

La mediazione mira quindi a:

- rendere protagonisti i genitori negli accordi che riguardano i loro figli, assumendo una responsabilità condivisa;
- fare in modo che la conflittualità non diventi dominante e distruttiva;
- tutelare e promuovere la crescita dei figli e aiutare i genitori a tener conto dei loro bisogni;
- promuovere la cultura di una scelta non conflittuale, consapevole e responsabile, nella vicenda separativa.

LE CARATTERISTICHE DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE

Il percorso prevede otto/dieci incontri, della durata di circa un'ora e mezza, e richiede l'adesione libera e volontaria dei genitori.

Presuppone una fase preliminare di osservazione delle condizioni necessarie (valutazione di mediabilità):

- l'adesione dei genitori al percorso (volontarietà);
- il reciproco riconoscimento nella funzione di genitore;
- una conflittualità non distruttiva;
- la volontà di utilizzare il percorso di mediazione familiare quale strumento per riflettere e superare il conflitto;
- condizioni personali di patologia e/o dipendenza psicologica e da sostanze che impediscono la consapevolezza e la libera presa di decisioni.

Nella fase della negoziazione i genitori vengono aiutati a trovare delle soluzioni soddisfacenti e hanno l'opportunità di sperimentare l'efficacia e la tenuta degli accordi presi.

Il percorso si considera concluso quando essi riconoscono le soluzioni individuate come valide e soddisfacenti, riescono a rispettarle e sono in grado di individuarne altre autonomamente.

IL RUOLO DEL MEDIATORE FAMILIARE NELL'AMBITO DEI PROCESSI E LA DISTINZIONE DA FIGURE AFFINI

Il ruolo e la funzione del mediatore familiare sono chiaramente delineati dalla raccomandazione (98)1 del 19 gennaio 1998 del Consiglio d'Europa, nonché dalla raccomandazione 1639 del 25 novembre 2003 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

In particolare, tali provvedimenti mettono in evidenza che:

- a. la mediazione dovrebbe essere autonoma e complementare rispetto al contesto giudiziario;
- b. il mediatore dovrebbe avere una funzione esclusivamente di natura compositiva e non valutativa;
- c. la volontarietà della coppia al percorso di mediazione familiare è predittiva di un buon esito del medesimo.

Oltre a ciò è importante sottolineare che l'istituto dell'esperto mediatore ex articolo 155-*sexies* del codice di procedura civile è incompatibile con quello del Consulente tecnico d'ufficio (Ctu) ex articolo 61 e seguenti del codice di procedura civile e articoli 13,24; 89-92 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e con quello degli altri ausiliari ex articolo 68 del codice di procedura civile, *Altri ausiliari*, innanzitutto per l'autonomia e la complementarietà del percorso di mediazione familiare rispetto al contesto giudiziario. Difatti mentre gli ausiliari del giudice – tra cui in *primis* il Ctu – sono da quest'ultimo incaricati in suo ausilio ai fini della decisione, il mediatore familiare mette la propria professionalità a disposizione delle parti. Inoltre, la riservatezza e la confidenzialità degli incontri, l'assenza di processo verbale e di relazione da parte del mediatore, la natura esclusivamente compositiva dell'intervento, la volontarietà dell'accesso al percorso che esclude di per sé una nomina da parte del giudice, una formulazione di quesito e un giuramento, confermano la incompatibilità tra i due istituti.

LA MEDIAZIONE FAMILIARE NON È UN SERVIZIO LEGALE

Ciò che deriva dalla mediazione è un accordo chiamato accordo di separazione/divorzio, che anticipa e precisa tutti gli accordi che l'avvocato rivedrà e inserirà nei documenti legali formali.

In questo senso la mediazione familiare rappresenta un valido supporto alla tradizionale via giudiziaria.

È un tipo d'intervento diverso da quello psicogiuridico.

Gli accordi raggiunti in mediazione non vincolano giuridicamente la coppia, la quale può decidere di rispettarli per riorganizzare la propria vita in modo autonomo o di sottoporli al proprio avvocato perché li trasferisca in un atto giuridico e avvii una procedura legale congiunta. L'avvocato e il mediatore hanno, quindi, un ruolo tra loro autonomo e complementare.

L'avvocato può fornire sia informazioni oggettive che consigli legali elaborati in base alle proprie capacità professionali e alle istanze del cliente. Il mediatore, invece, può fornire informazioni di carattere legale, ma non consigli o pareri, poiché questi ultimi implicherebbero un giudizio che inquinerebbe il buon esito della negoziazione tra i genitori. Si deve, quindi, pensare alla mediazione familiare in termini di affiancamento e non di antagonismo nei confronti del contesto giudiziario, di conseguenza non deve essere concepita né come via sostitutiva

o alternativa al sistema legale né come sua ancella.

La mediazione familiare produce buoni risultati quando promuove rapporti di collaborazione e sinergia tra le diverse competenze (mediatori familiari, avvocati, magistrati, psicologi) all'insegna del rispetto delle rispettive autonomie e specificità, essendo la separazione coniugale un evento allo stesso tempo relazionale e giuridico.

L'INVIO IN MEDIAZIONE

L'invio è la richiesta di intervento mediativo; può essere endoprocessuale o eteroprocessuale, giudiziario o non giudiziario:

1. endoprocessuale: il percorso di mediazione si attiva in pendenza del procedimento giudiziario;
2. eteroprocessuale: il percorso mediativo si avvia a chiusura o prima di promuovere l'azione giudiziaria;
3. giudiziario: a richiedere l'attività di mediazione è l'autorità giudiziaria, anche su istanza di parte, per le conflittualità derivanti: a) da situazioni di separazione legale/di fatto, di divorzio e che attengono al regime di affidamento e alle difficoltà di riorganizzazione del nucleo diviso (procedimenti ex articoli. 330, *Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli*, e 333, *Condotta del genitore pregiudizievole ai figli*, del codice civile di competenza del tribunale per i minorenni, nonché ex articoli 155, *Poteri del giudice e ascolto del minore*, e 156, *Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi*, del codice civile, articolo 710 del codice di procedura civile, legge 1 dicembre 1970, n. 898, *Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio* di competenza del tribunale ordinario); b) da situazioni di separazione di fatto che necessitano di un sostegno nella strutturazione degli accordi di separazione (procedimenti ex articolo 317-bis, *Esercizio della potestà*, del codice civile affidati al tribunale per i minorenni); c) da condotte pregiudizievoli di un coniuge nei confronti dell'altro o dei figli minori di età che richiedono l'adozione di ordini di protezione (procedimenti ex articoli 342-bis, *Ordini di protezione contro gli abusi familiari e ter Contenuto degli ordini di protezione* del codice civile); d) da inosservanza delle condizioni stabilite dal tribunale per l'esercizio della potestà nei casi di separazione e divorzio (procedimenti ex articolo 337, *Vigilanza del giudice tutelare* del codice civile); e) da situazioni di separazione legale/di fatto e di divorzio che danno luogo a procedimenti penali di competenza del giudice di pace (denuncia-querela-dei coniugi);
4. non giudiziario: la mediazione è suggerita dall'avvocato o dall'operatore sociale o scelta direttamente dalla/e parti.

LE FASI DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE

La mediazione familiare si esplica attraverso le fasi di accoglienza e consultazione, valutazione della mediabilità, premediazione se necessaria, negoziazione, accordi e *follow-up*.

1. Accoglienza e consultazione: in questa fase si prendono notizie sull'invio, sulle aspettative esplicite e implicite della coppia, sulla famiglia e sulla situazione legale. In questa fase c'è la raccolta dei primi obiettivi e vengono offerte informazioni sulla mediazione (a cosa serve, gli obiettivi, le regole, le fasi del processo, il ruolo del mediatore familiare).

Una parte del momento dell'accoglienza è dedicato a far comprendere ai coniugi che quello è uno spazio (fisico ed emozionale) in cui è possibile essere ascoltati e ascoltarsi vicendevolmente. In questo caso è importante far passare il messaggio dell'equidistanza e dell'equivocanza o neutralità del mediatore. Inoltre è fondamentale trasmettere chiarezza nelle regole, nelle posizioni reciproche e ordine, in modo che i coniugi sappiano cosa si possono aspettare dal mediatore.

2. Valutazione della mediabilità: a conclusione della prima fase (da uno a tre colloqui) il mediatore può valutare se la coppia che ha di fronte è mediabile o meno. Si valuta se esistono vincoli che bloccano, come procedimenti penali in corso, podestà non presente, gravi patologie in corso, ecc.; presenza di ostacoli che possono essere superati; presenza di risorse, finanziarie, emotive, sociali, ecc. Contemporaneamente dobbiamo aver raccolto informazioni su: il livello di stress dei coniugi-genitori, o rivendicazioni, e la loro ripercussione sui figli; la disponibilità a separarsi; la comunicazione (simmetrica o complementare, può contenere atteggiamenti di conferma o di disconferma, squalificanti o di rifiuto); l'entità, l'intensità e le modalità del conflitto coniugale; la fiducia che l'uno ripone nei confronti dell'altro; l'educazione dei figli (intesa come la valutazione dell'abilità di ogni genitore a educare i figli, la percezione che in questo senso ciascun coniuge ha dell'altro e la comprensione del rapporto fra ciascun coniuge e i figli); l'atteggiamento, ovvero come reagiscono i coniugi di fronte al livello di rivendicazione percepito, sia separatamente che insieme; l'attaccamento o accettazione, in senso affettivo e/o comportamentale, da parte di entrambi i coniugi, di porre fine al vincolo matrimoniale; la loro progettualità per il futuro, in quanto anche da questa dipende la loro abilità a negoziare. Altri elementi da approfondire sono: 1) modalità espressive del conflitto (implicito/esplicito, costruttivo/distruittivo, assertivo/passivo, cooperativo/non cooperativo, competitivo/non competitivo, evitante, conciliatorio, di compromesso, collaborativo, il tutto rispetto a come vengono manifestate le emozioni di rabbia, rancore, senso di impotenza: lo stile di conflitto più confacente al contesto della mediazione familiare è quello collaborativo che si ottiene attraverso un livello massimo di assertività e un livello massimo di collaboratività); 2) stili interattivi della coppia

- e/o della famiglia (alienazione, conflittuale, riequilibratrice: teoria Kaslow; è possibile accettare forme di comunicazione che tendono al rifiuto o alla conferma dell'altro, mentre la presenza di messaggi basati sulla squalifica o la disconferma rappresentano un ostacolo da superare per consentire la negoziazione; bisogna valutare la flessibilità o la rigidità delle forme di comunicazione espresse); 3) disponibilità ad accettare un contesto alternativo, rispetto a quello giuridico, peritale e/o terapeutico (volontarietà, neutralità del mediatore familiare, autonomia dal contesto giudiziario, segretezza, ecc.; necessaria trasformazione da separazione giudiziale a separazione consensuale; non perizia intesa come valutazione su chi sia il genitore migliore, né terapia di coppia); 4) fase del processo di adattamento alla separazione (in che momento si trova la coppia rispetto alla separazione: alienazione, prima della separazione; conflittuale, durante la separazione; riequilibratrice, dopo la separazione); 5) fase del ciclo vitale della famiglia (in che momento del ciclo vitale della coppia che si separa interviene la richiesta di mediazione familiare? Al momento della nascita del primo figlio? Quando il figlio è diventato adolescente? Quando il figlio sta per svincolarsi dalla famiglia? La mediazione familiare può essere richiesta in qualsiasi di queste "fasi" del ciclo vitale della famiglia, ma per ognuna bisogna valutare: emozioni e/o sentimenti; azioni e/o comportamenti); 6) il ruolo della famiglia d'origine: ecomappa (intensi livelli di dipendenza psicologica o di invischiamento nella relazione per capire se i coniugi siano o meno liberi di partecipare al processo decisionale); 7) le risorse a disposizione di ogni coniuge (il rapporto di potere o gli squilibri di potere tra i coniugi in ambito emotivo, affettivo, cognitivo, finanziario, sociale, ecc.); 8) l'esercizio del ruolo genitoriale (come la coppia si vede rispetto alle proprie capacità genitoriali e come ha affrontato il processo di costruzione della genitorialità condivisa al momento della nascita dei figli anche rispetto alla diversità di ruoli genitoriali verso i figli); 9) la fiducia di ognuno di poter parlare in quanto ciò che verrà detto in mediazione non verrà usato contro di sé in altri contesti ("qui finalmente dobbiamo dire la verità"); 10) l'attaccamento reciproco affettivo tra i clienti (il mantenimento di un certo livello di affettività che consente comunque la separazione, l'autonomia e il rispetto di confini permeabili è l'ideale per la mediazione, mentre la permanenza di rapporti di dipendenza affettiva basati sul controllo dell'altro o, al contrario, la presenza di stili di attaccamento basati sull'evitamento, possono proporre ostacoli alla negoziazione degli accordi e al loro rispetto al di fuori del contesto di mediazione familiare).
3. Premediazione: se si riscontra una disfunzione nei rapporti di coppia altamente problematica per il negoziato si procede a un secondo contratto che prevede la fase della premediazione che, normalmente, dura pochissimo (non più di due incontri) e si prefigge di apportare dei cambiamenti dei modelli familiari

di interazioni coerenti con le esigenze del negoziato, a risolvere il conflitto, a costruire e a mantenere un accordo fruttuoso.

4. **Negoziazione:** è la fase durante la quale i coniugi in via di separazione negoziano con l'aiuto del mediatore gli accordi su tutti gli aspetti coinvolti nella riorganizzazione familiare: dall'affidamento dei figli alla casa di famiglia, dall'orario delle visite del genitore non affidatario all'ammontare dell'assegno di mantenimento, fino alle eventuali divisioni patrimoniali. In mediazione si opera in modo abbastanza autonomo rispetto al sistema giudiziario, nel senso che pur nel rispetto del sistema legale vigente in ogni Paese, i coniugi passano al vaglio un'ampia gamma di opzioni che includono anche quelle alternative ai paradigmi e agli stereotipi normativi tradizionali. In mediazione si cerca di trovare accordi che non avvantaggino nessuno, ma che siano soddisfacenti per entrambe le parti. Questo risultato può essere ottenuto soltanto attraverso l'invito del mediatore a superare la rigidità delle posizioni preconcepite per soffermarsi sui reali interessi delle parti, che spesso scoprono di avere interessi comuni sottostanti a rigide prese di posizione oppostive.
5. **Follow-up:** obiettivo di tale ultima fase è il controllo costante del funzionamento familiare, sia in relazione ai vari modelli di interazione sia in merito all'aderenza ai termini e alle condizioni dell'accordo negoziato durante la mediazione. Il ruolo del mediatore familiare è quello di consulente amichevole, attento a qualunque difficoltà possa incontrare la famiglia, pronto a consigliare dei modi per circuire il problema o per risolverlo senza far ricorso alle vie legali.

LA PARTECIPAZIONE DEI FIGLI ALLE SEDUTE DI MEDIAZIONE

Per quanto riguarda la partecipazione dei bambini e delle bambine alle sedute di mediazione familiare, alcuni lo ritengono inutile, perché sarebbero ulteriormente coinvolti nei problemi dei genitori; altri lo ritengono opportuno, permetterebbe loro di intervenire attivamente sul processo di cambiamento delle relazioni familiari, con la comunicazione diretta dei loro vissuti e bisogni. La tendenza è quella di ritenere più opportuno lavorare in mediazione con i soli genitori preferendo alla presenza fisica dei figli una loro evocazione simbolica, lavorando attraverso la narrazione e le rappresentazioni dei figli nei due genitori. La loro partecipazione li graverebbe di responsabilità che competono agli adulti.

È consigliabile, tuttavia, non assumere posizioni rigide, ma, nelle singole situazioni, essere flessibili e aperti ai bisogni e alle richieste dei figli circa la possibilità di una loro eventuale convocazione.

IL CONTESTO DEGLI INCONTRI DI MEDIAZIONE

Il contesto da pensare in tutte le fasi del processo di mediazione familiare deve essere specifico per una buona accoglienza e per favorire un clima di fiducia e parità tra i partner e tra questi e il mediatore. Tale ambiente facilita l'espressione delle emozioni e consente una positiva gestione della conflittualità, comunicando calma e serenità. L'organizzazione dello spazio ha una funzione importante in quanto condiziona la interazione tra gli individui.

GLI OBIETTIVI

L'obiettivo primario della mediazione familiare è la ripresa della comunicazione tra gli ex coniugi.

Il percorso di mediazione ha lo scopo di:

1. superare ed elaborare la conflittualità coniugale;
2. instaurare una comunicazione costruttiva tra i soggetti in virtù del riconoscimento della reciproca capacità genitoriale;
3. restituire alla coppia genitoriale la responsabilità della scelta sulla riorganizzazione del nucleo diviso;
4. pervenire a una decisione responsabile e consensuale sugli aspetti personali e patrimoniali riguardanti i figli.

La mediazione aiuta altresì la coppia genitoriale a riflettere sulle manifestazioni emotive dei figli, consentendo un'adeguata tutela dell'equilibrio psicofisico dei bambini e delle bambine, spesso sacrificato dai tempi e dalle modalità delle procedure giudiziarie.

I TEMPI

Il percorso di mediazione familiare si articola in più incontri, in genere fino a un massimo di otto-dieci, con cadenza settimanale o quindicinale.

Il numero e la frequenza degli incontri varia in relazione al tipo e all'entità del conflitto, nonché agli aspetti di vita dei figli che i genitori vogliono affrontare col mediatore e su quali essi intendono accordarsi. Il merito del percorso mediativo è quello di rispettare i tempi dei figli e dei loro genitori, accompagnandoli nell'elaborazione del disagio che nasce dalla separazione e aiutandoli a produrre dei cambiamenti adeguati ai bisogni di ciascuno.

LA COMUNICAZIONE DEGLI ESITI

La mediazione può avere esito positivo o negativo: ha esito positivo quando raggiunge anche solo uno dei suoi obiettivi, in caso contrario, l'esito si definisce negativo.

La redazione dell'esito ove il percorso risulti infruttuoso, non riporterà né le ragioni, né le cause del fallimento, mentre se uno

o più obiettivi sono stati raggiunti, questi verranno specificati. La comunicazione degli esiti, nel caso d'invio giudiziario, verrà effettuata nei confronti dell'autorità inviante; nell'altra ipotesi, la comunicazione sarà destinata all'assistente sociale o agli avvocati, se questi ultimi assistono legalmente le parti; diversamente, il risultato del lavoro svolto sarà esclusivamente condiviso tra mediatori e confliggenti.

Qualora le parti riescano a determinare e riorganizzare gli aspetti della vita familiare portati in mediazione si redigerà il cosiddetto "protocollo d'intesa" che, pur non assumendo alcun vincolo giuridico, costituirà la base per il perfezionamento di un accordo consensuale a opera degli avvocati. Al fine di garantire un clima di valutatività e di restituire alle parti la responsabilità della gestione del conflitto, viene assicurata l'assoluta riservatezza dei contenuti che emergono in mediazione, i quali non vengono in alcun modo riportati nella comunicazione degli esiti.

IL RUOLO DEGLI AVVOCATI E MAGISTRATI

Il magistrato e l'avvocato, in qualunque stato e fase del procedimento – l'avvocato anche in sede stragiudiziale – possono valutare l'opportunità di incoraggiare le parti a "sperimentare" la mediazione. Entrambi dovranno chiarire che trattasi di un percorso volontario, nel senso che la coppia genitoriale non è obbligata ad aderirvi in quanto è preliminarmente necessario esprimere il consenso nel corso del primo colloquio individuale con il mediatore. È opportuno, inoltre, che il magistrato, al fine di favorire la praticabilità della mediazione familiare, dilati i tempi dell'*iter* giudiziario, stabilendo un rinvio non inferiore a sei mesi. L'avvocato, invece è chiamato a supportare la scelta del proprio assistito non azionando nel corso della mediazione, iniziative giudiziarie incompatibili con la finalità propria del percorso. L'avvocato dovrà anche garantire la sua collaborazione nel caso in cui nel corso della mediazione, si presentino questioni di carattere tecnico giuridico che richiedano il suo intervento e che i mediatori non possono gestire.

Il professionista che avrà accompagnato la scelta del proprio patrocinato terrà conto delle decisioni che questi avrà condiviso con l'altra parte, durante gli incontri di mediazione.

LA MEDIAZIONE ONLINE

Il servizio telematico di mediazione integra e completa il più ampio servizio di mediazione familiare e può rappresentare una modalità integrativa e complementare di fruizione del servizio.

La procedura di mediazione online può, in ogni caso, avere luogo solo se le parti abbiano manifestato preventivamente il loro consenso, come segue:

- l'incontro di mediazione da remoto nelle forme stabilite dalla legge si svolge mediante collegamento telematico tra il mediatore, le parti e i loro difensori, attuato tramite una piattaforma a scelta del mediatore;
- le parti, previamente, dovranno aver manifestato per iscritto il loro consenso all'incontro di mediazione da remoto. In particolare, le parti e i loro difensori dovranno garantire di:
 - essere dotati degli strumenti informatici idonei alla partecipazione alla videoconferenza e alla possibilità di sottoscrivere in forma digitale o in forma grafica documenti informatici;
 - essere in grado di utilizzare efficacemente la piattaforma;
 - collegarsi da un luogo che garantisca la riservatezza, con divieto di registrare audio o video dell'incontro.
- il mediatore provvede a inviare alle parti e ai difensori costituiti nel domicilio elettronico eletto la comunicazione con la data e l'ora del collegamento e con il link e le credenziali per poter accedere alla videoconferenza;
- alla data e ora indicate il mediatore attiverà una sessione di videoconferenza a cui accederanno le parti e i loro difensori;
- il mancato collegamento della parte e/o del difensore entro 10 minuti dall'orario di inizio della videoconferenza, in assenza di comunicazioni che segnalino un legittimo impedimento, sarà considerato come assenza all'incontro di mediazione;
- il mediatore, in presenza di oggettive difficoltà tecniche di collegamento tra i partecipanti alla videoconferenza, tali da inibire l'effettività dell'incontro di mediazione, dichiara l'impossibilità dell'incontro in videoconferenza, vi pone termine, rinviando ad altra data e redige verbale dell'incontro da lui sottoscritto, attestante tali circostanze; verbale che sarà trasmesso ai difensori delle parti;
- il mediatore, collegato da remoto, da luogo che garantisca la necessaria riservatezza, redige il verbale dell'incontro sul suo computer e avrà la possibilità di mostrarne il contenuto mediante condivisione dello schermo (*share screen*). Le parti collegate hanno la possibilità, su autorizzazione del mediatore, a loro volta di condividere lo schermo o interagire con scritti in chat;
- al termine dell'incontro, il verbale dell'incontro di mediazione e/o l'accordo sarà trasmesso dal mediatore alle parti e ai difensori delle parti mediante la piattaforma oppure posta elettronica o Pec; costoro provvederanno a ricevere il testo del verbale e/o accordo quale file informatico in formato pdf. Le parti e i difensori dotati di firma digitale sono tenuti a sottoscriverlo digitalmente in modalità Pades; le parti prive di firma digitale dovranno apporre un segno grafico in calce al file pdf (o mediante scansione di documento analogico o, preferibilmente, mediante utilizzo di programmi pdf editor, reperibili gratuitamente per ogni piattaforma software: a titolo di esempio per PC Foxit reader, ecc.; per smartphone Android o iOS, Firma digitale manoscritta pdf ecc.) e restituirlo nella

medesima forma. Al fine di ottenere un unico documento informatico, accompagnato dalle firme digitali dei difensori e, infine, del mediatore, il documento informatico pdf signed dovrà essere trasmesso e firmato in modo sequenziale come segue:

- prima devono firmare le parti che appongono firma grafica (scansionata o disegnata) e successivamente i difensori che firmano digitalmente;
- il mediatore dunque invia il file pdf alla “parte 1” che sottoscrive e lo rinvia al mediatore, il quale lo invia alla “parte 2”, e così via. Dopo aver raccolto le firme delle parti il mediatore invierà il file ai difensori che firmeranno digitalmente dopo le parti anche in segno di certificazione della sottoscrizione della parte. Per ultimo firma digitalmente il mediatore.
- il documento informatico sottoscritto (verbale e/o accordo) viene trasmesso dal mediatore via email agli avvocati e uno viene conservato. L’opzione di svolgere le procedure di mediazione con sessioni in videoconferenza e/o firma digitale è valida per tutte le procedure. Si applica infatti:
 - alle mediazioni in corso in modalità tradizionale (con primo incontro già svolto di persona presso l’organismo e conclusosi con la dichiarazione di prosecuzione della mediazione);
 - alle mediazioni in corso in modalità telematica;
 - alle mediazioni già avviate e in attesa di primo incontro;
 - alle mediazioni da avviare (domande nuove).

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento di una mediazione familiare possiamo dire che l’utilizzo del servizio telematico può riguardare l’intero procedimento di mediazione, dalla presentazione della domanda alla firma dell’accordo, o singole fasi: deposito dei documenti, comunicazioni con la segreteria, incontro/i di mediazione.

Il servizio di mediazione online è sempre ammesso con il consenso delle parti, sia quando tutte le parti e il mediatore abbiano accesso al servizio dalle postazioni collocate nelle loro sedi, residenze o domicili, sia nei casi in cui una sola parte partecipi all’incontro di mediazione telematica a distanza tramite la stanza di mediazione online e le altre parti partecipino all’incontro fisicamente, alla presenza del mediatore.

ISBN 978-88-6374-115-5